SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 dicembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2009, n. **186**.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente il compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche. *(09G0199)* . . . . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Furnari e nomina della commissione straordinaria. *(09A15259)* . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano e nomina della commissione straordinaria. *(09A15269)* . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ed ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado. *(09A15000)* . . . . Pag. 39

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palisse Marie-Pierre, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale. *(09A14992)* . . Pag. 40

Ministero della difesa

DECRETO 3 dicembre 2009.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale per l'anno 2009. *(09A15002)* . . . . Pag. 40

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento dell'idoneità alla società «A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.» (ex C.A.TE.V. S.r.l. - Centro Assistenza Tecnologica Produzioni Vegetali) ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. *(09A14994)* . . . . Pag. 41

DECRETO 26 novembre 2009.

Cancellazioni e variazioni della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale. *(09A15001)* . . . . Pag. 43

DECRETO 3 dicembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi I.G.P. a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone Costa d'Amalfi». *(09A14998)* . . . . Pag. 45

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2009.

Iscrizione della denominazione «Aglio Bianco Polesano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. *(09A14999)* . . . . Pag. 46

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (ex legge n. 443/2001) per il corridoio Jonico «Taranto-Sibari-Reggio Calabria» strada statale 106 Jonica: variante di Nova Siri - lavori di costruzione con adeguamento della sezione stradale alla categoria B1 tronco 9 tra i chilometri 414+080 e 419+300 Progetto definitivo (CUP F82C06000010001). (Deliberazione n. 20/2009). *(09A15258)* . . . . Pag. 56

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 26 novembre 2009.

Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale. (Deliberazione n. 664/09/CONS). *(09A15257)* . . . . Pag. 66

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Attuazione del comma 1-*bis* dell'articolo 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di commercializzazione dei farmaci. *(09A15405)* . . . . Pag. 86

DETERMINAZIONE 18 novembre 2009.

Rettifica alla determinazione del 18 novembre 2009, recante: «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche». *(09A15406)* . . . . Pag. 88

CIRCOLARI

Ministero dello sviluppo economico

CIRCOLARE 17 dicembre 2009, n. **141509**.

Chiarimenti e precisazioni in merito alle variazioni di programmi, oggetto delle agevolazioni previste dall'articolo 14 della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT), proposti congiuntamente da più soggetti. *(09A15304)* . . . . Pag. 120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Quantum Dog DA2Ppi/CvL». *(09A15022)* . . . . Pag. 120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cardotek-30 Plus». *(09A14991)* . . . . Pag. 121

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi del giorno 7 dicembre 2009 *(09A15023)* . . . . Pag. 121

Cambi del giorno 8 dicembre 2009 *(09A15024)* . . . . Pag. 121

Cambi del giorno 9 dicembre 2009 *(09A15025)* . . . . Pag. 122

Agenzia italiana del farmaco:

Comunicato di rettifica concernente l'estratto della determinazione AIC/N/V n. 2229 del 1º ottobre 2009 relativo al medicinale «Albital». *(09A15021)* . . . . Pag. 122

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 240

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 14 ottobre 2009.

Modifiche urgenti agli obblighi di comunicazione in capo agli esercenti del servizio di maggior tutela ai fini dell'applicazione dei corrispettivi PED non monorari di cui alla deliberazione 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09. (Deliberazione ARG/elt 149/09). *(09A14761)*

DELIBERAZIONE 16 ottobre 2009.

Approvazione dei premi di riserva relativi alle procedure concorsuali di cessione della capacità produttiva virtuale per il 2010 e per il quinquennio 2010-2014 e di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 agosto 2009 - ARG/elt 115/09. (Deliberazione ARG/elt 150/09). *(09A14762)*

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2009.

Aggiornamento per l'anno 2010 dei corrispettivi di conguaglio compensativo da applicarsi all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione non trattati per fasce e serviti nel mercato libero nelle aree con ridotta diffusione dei sistemi di telegestione. (Deliberazione ARG/elt 152/09). *(09A14763)*

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2009.

Disposizioni relative ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV, proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 settembre 2009, ARG/elt 132/09 e modifiche al TIV. (Deliberazione ARG/elt 153/09). *(09A14764)*

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2009.

Direttive alla società Terna S.p.A. in merito alla destinazione del saldo economico derivante dalla determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* per l'anno 2008. (Deliberazione ARG/elt 154/09). *(09A14765)*

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2009.

Mercati e contratti di riferimento ai fini del riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE per l'anno 2010. (Deliberazione ARG/elt 155/09). *(09A14766)*

DELIBERAZIONE 30 ottobre 2009.

Determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 65-bis, comma 65-bis.3, della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09. (Deliberazione ARG/elt 162/09). *(09A14767)*

DELIBERAZIONE 2 novembre 2009.

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione ARG/elt 163/09). *(09A14768)*

DELIBERAZIONE 10 novembre 2009.

Proroga del termine di cui all'articolo 63, comma 63.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09. (Deliberazione ARG/elt 167/09). *(09A14769)*

DELIBERAZIONE 10 novembre 2009.

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2007 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A.: SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. - Rettifica delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 15/09, ARG/elt 47/09, ARG/elt 73/09, ARG/elt 95/09, ARG/elt 96/09, ARG/elt 97/09, ARG/elt 98/09. (Deliberazione ARG/elt 168/09). *(09A14770)*

DELIBERAZIONE 10 novembre 2009.

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per l'anno 2007 per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.: S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A., S.EL.I.S. Linosa S.p.A., S.EL.I.S. Marettimo S.p.A., S.MED.E. Pantelleria S.p.A. (Deliberazione ARG/elt 169/09). *(09A14771)*

DELIBERAZIONE 16 novembre 2009.

Approvazione della proposta di Terna S.p.A. per l'implementazione delle procedure concorsuali di assegnazione dei CCC per l'anno 2010. (Deliberazione ARG/elt 171/09). *(09A14772)*

DELIBERAZIONE 16 novembre 2009.

Aggiornamento per l'anno 2007 del valore del fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2007, n. 316/07, relativo alle società Acea Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), ASM Distribuzione elettricità S.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, Deval S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. (Deliberazione ARG/elt 172/09). *(09A14773)*

DELIBERAZIONE 2 novembre 2009.

Differimento del termine di cui al comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 197/08, disposizioni tariffarie transitorie relative al servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2009 e rettifica di errori materiali della «Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012». (Deliberazione ARG/gas 164/09). *(09A14774)*

DELIBERAZIONE 2 novembre 2009.

Interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. (Deliberazione ARG/gas 165/09). *(09A14775)*

DELIBERAZIONE 11 novembre 2009.

Integrazioni e modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 recante «Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale». (Deliberazione ARG/com 170/09). *(09A14776)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2009, n. **186**.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente il compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, demanda alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresì, che le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche;

Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del 1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche;

Visto l'articolo 31, comma 42 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che estende la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche anche alle agenzie di pratiche auto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

Visto l'articolo 17, comma 12, della stessa legge n. 449 del 1997, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, concernente «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali»;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che esclude dagli effetti sospensivi ivi previsti gli adeguamenti giustificati dall'esigenza del recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1 . All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, le parole: «lire 3000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,87» e le parole «o l'equivalente in euro» sono soppresse;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza, registro n. 11, foglio n. 34

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, commi 10, 11 e 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«Art. 17 *(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).* — 1.9. (*Omissis*).

10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.».

— Il testo dell'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, è il seguente:

«42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— Il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, reca: «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1998, n. 285.

Nota al sesto capoverso:

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), è il seguente:

«Art. 3 *(Blocco e riduzione delle tariffe)*. — 1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di Governo.

2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.

3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'art. 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. All'art. 8-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto il seguente periodo: «Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'art. 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con delibera-zione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».

6. All'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;

b) i commi 87 e 88 sono abrogati;

c) –.

6-*bis*. All'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

7. All'art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'art. 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286e successive modificazioni, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».

8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.

9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.

9-*bis*. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera *a)*, ai seguenti principi:

a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da *b)* a *e)*, in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

b) è istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera *d)* con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;

c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;

d) è attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;

e) è attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera *b)* con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera *d)*, favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

10-*bis*. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.

10-*ter*. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica. La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:

a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;

b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai princìpi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;

b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.

12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.

13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

13-*bis*. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione.».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1, comma 1.

— Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, recante regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabacchi e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5 *(Compenso per la prestazione del servizio)*. — 1. Il tabaccaio autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione, indipendentemente dall'importo della stessa, la somma di *€ 1,87*, comprensiva dei costi relativi.».

09G0199

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Furnari e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Furnari (Messina), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 maggio 2007, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Furnari;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Fumari, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009, alla quale è stato invitato il Presidente della regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Furnari (Messina) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Furnari (Messina) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Elena Scalfaro - viceprefetto;

dott. Carmelo Marcello Musolino - viceprefetto aggiunto;

dott. Gino Rotella - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consigilo dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 338

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Furnari (Messina), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 maggio 2007, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata tali da determinare una alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il funzionamento dei servizi, con grave e perdurante pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Le origini e gli sviluppi della criminalità organizzata nella provincia di Messina, con specifico riguardo alle associazioni mafiose esistenti nella zona tirrenica del territorio provinciale e nell'ambito di queste al gruppo dei «Mazzarroti», operante nel comprensorio in cui ricade il comune di Furnari, è segnalata sulla base di specifiche risultanze investigative.

Da alcune di queste, acquisite nel corso di recenti operazioni di polizia giudiziaria, è emerso in particolare l'interesse di un esponente di spicco del gruppo citato, attualmente tratto in arresto a seguito di una indagine avviata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, nei confronti delle elezioni amministrative svoltesi a Furnari il 13 e 14 maggio 2007, di cui sarebbe riuscito a determinare il risultato finale.

A seguito di tali circostanze, il Prefetto di Messina, con provvedimento del 5 marzo 2009, ha disposto la costituzione di una commissione ispettiva per gli accertamenti di rito presso il comune di Furnari ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, così come integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486.

Ad esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato in data 7 agosto 2009 le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Messina, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha redatto l'allegata relazione, in data 21 settembre 2009, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

Gli accertamenti svolti hanno confermato gli elementi emersi durante le indagini investigative in ordine all'influenza esercitata da esponenti della locale consorteria sulla libera determinazione del voto, in particolare con le pressioni esercitate su un dipendente comunale in grado di «dirottare 12 voti» a favore del candidato sindaco risultato

poi eletto. Il Prefetto di Messina ha messo in risalto come i numerosi collegamenti diretti ed indiretti tra appartenenti al gruppo mafioso dei c.d. «Mazzarroti» con amministratori locali abbiano condotto ad un uso distorto della cosa pubblica, che si è concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, grazie anche ad una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega alcuni amministratori o loro stretti parenti ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui.

Gli aspetti di condizionamento emergono da un esame complessivo della situazione di fatto, da cui risulta, insieme a profili di continuità tra l'attuale consiliatura e le precedenti, come nell'amministrazione comunale si siano radicate anomalie procedurali nonché illegittimità gravi, i cui esiti hanno spesso oggettivamente favorito soggetti direttamente o indirettamente collegati alla criminalità organizzata.

In particolare, si evidenziano analiticamente di seguito le principali anomalie riscontrate:

a) il positivo esito dell'intervento di un appartenente al gruppo dei «Mazzarroti» per sostenere l'elezione dell'attuale sindaco di Furnari trova conferma nell'assegnazione dei lavori di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel territorio del comune di Furnari nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009.

Al riguardo viene rilevato che, in tale circostanza, il sindaco ha scelto direttamente le ditte che dovevano effettuare i lavori di ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza, gran parte dei quali sono stati eseguiti da imprese che presentano elementi di collegamento con soggetti coinvolti nell'operazione «Vivaio» o comunque con precedenti anche per associazione mafiosa, e che l'assegnazione degli incarichi in alcuni casi è avvenuta senza tener conto dell'iscrizione alla Camera di commercio e del tipo di attività richiesta.

In proposito, nessun elenco o albo di imprese è mai stato istituito presso il comune di Furnari.

L'assoluta arbitrarietà nella scelta dell'impresa cui affidare i lavori è stata riscontrata anche nel caso dell'affidamento dei lavori di manutenzione delle caldaie degli edifici comunali per l'anno 2008, assegnati alla ditta del figlio di quel dipendente comunale che dalle indagini eseguite risulta destinatario di pressioni elettorali a favore del sindaco in carica;

b) per quanto concerne la vicenda inerente il progetto di una locale discarica di inerti da realizzarsi in contrada Merlo del comune di Furnari, sono evidenziate anomalie riconducibili alla titolarità dei terreni, sui quali dovrebbe realizzarsi la discarica e all'individuazione dei terreni medesimi, per indiretti collegamenti a soggetti prevenuti o indagati per associazione mafiosa. Sotto l'attuale consiliatura il progetto è fermo presso l'Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque di Palermo al fine di ottenere le prescritte autorizzazioni e non figura nel piano triennale delle opere pubbliche del triennio 2009/2011.

c) in relazione alla pratica di trasferimento di residenza a Furnari di una donna notoriamente conosciuta quale convivente con un pregiudicato mafioso, viene rilevato che la vicenda appare sintomatica del condizionamento della responsabile dell'area demografica del comune;

d) completamente contrario ai principi di legalità appare l'accesso agli uffici e agli atti del comune di un dipendente dell'A.R.P.A. di Palermo, attualmente privo di incarico formale;

e) è stata evidenziata la complessa vicenda della gestione e manutenzione dell'impianto centralizzato di depurazione sito nella contrada di Bazia del comune di Furnari da giugno 2001 a maggio 2009 da parte di una impresa, il cui titolare è stato vicino per parentele ad elemento di spicco del clan mafioso dei barcellonesi e più volte denunciato per associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro, ucciso da diversi colpi di arma da fuoco nel giugno del 2001. Il suddetto titolare risulta in rapporti con un consigliere comunale di maggioranza dell'attuale amministrazione e già consigliere di minoranza nella precedente amministrazione, sul cui conto sono ipotizzati collegamenti indiretti con la criminalità organizzata.

Dopo una serie di proroghe, rinnovi ed un periodo di fermo impianto, nel giugno 2007 la ditta in argomento si è aggiudicata di nuovo l'appalto, a seguito di una gara inadeguatamente pubblicizzata, contratto rinnovato con deliberazione di giunta nel giugno 2009. È da segnalare che pur in presenza di un malfunzionamento degli impianti, l'amministrazione comunale ha comunque proceduto a pagare alla ditta il corrispettivo previsto senza contestare rilievi.

In sintesi, dagli elementi raccolti si evince che fino al maggio 2009, quando è stata aggiudicata la recente gara di appalto per la gestione del depuratore ad altra impresa, si è verificato un oggettivo fenomeno di interferenza e di condizionamento del responsabile *pro tempore* dell'area tecnica del comune di Furnari da parte della criminalità organizzata, attraverso la ditta che si è occupata della gestione del depuratore;

f) quanto alla realizzazione del complesso residenziale «Kallipoli» nella contrada Piana di Tonnarella di Furnari, che ha dato tra l'altro luogo ad un procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, la commissione di accesso ha evidenziato una inconcepibile assenta mancata conoscenza da parte dei competenti organi dell'amministrazione comunale, almeno fino al 25 settembre 2008, dell'avanzato stato dei lavori presso il complesso edilizio, nonostante la mancanza di apposita autorizzazione. Dagli accertamenti espletati dal Comando provinciale dei Carabinieri emerge una condotta antigiuridica da parte dell'ufficio tecnico comunale e del suo responsabile *pro tempore*, nei cui confronti tra l'altro è instaurato per la medesima vicenda un procedimento penale, nonché elementi di responsabilità anche a carico del sindaco e del segretario comunale. Nella medesima informativa dei Carabinieri viene segnalato come non possa escludersi un oggettivo fenomeno di interferenza e di condizionamento del citato responsabile dell'area tecnica da parte della criminalità organizzata attraverso i contatti dell'amministratore unico della ditta che ha realizzato il suddetto complesso residenziale con un pregiudicato, indicato quale elemento di spicco della criminalità comune ed organizzata;

g) quanto all'annosa vicenda riguardante l'assegnazione dei capannoni comunali esistenti nell'area artigianale, la relazione ha evidenziato che anche l'attuale amministrazione è rimasta inerte di fronte alle situazioni di abusiva occupazione e/o di morosità, contribuendo a mantenere la disponibilità degli stessi a favore di ditte aventi collegamenti riconducibili alla malavita organizzata locale, anche a fronte delle richieste di assegnazione dei capannoni comunali avanzate invano da anni da parte di altre imprese della zona.

Dagli accertamenti espletati emerge una forma di condizionamento da parte della criminalità organizzata del responsabile *pro tempore* dell'area tecnica, da cui è scaturita la compromissione del buon andamento e della imparzialità dell'azione dell'amministrazione comunale; emergono inoltre condotte omissive ed antigiuridiche da parte dello stesso funzionario e dell'attuale sindaco di Furnari.

Le vicende analiticamente esaminate fanno rilevare la sussistenza di comportamenti nei procedimenti amministrativi volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio per l'interesse generale, che deve orientare l'azione amministrativa del comune.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Furnari (Messina) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 25 novembre 2009

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

PREFETTURA DI MESSINA

Messina, 21 settembre 2009

MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO
ROMA

N.66/R/13.12/GAB

OGGETTO: Comune di Furnari. Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 2 comma trentesimo della Legge 15 Luglio 2009 n. 94.

Con Decreto in data 5 Marzo 2009 ho disposto, su delega di codesto Ministero, l'accesso presso il Comune di Furnari ai sensi dell'art.1 comma quarto del Decreto Legge 6 .9.1982 n.629 convertito dalla Legge 12.10. 1982 n. 726, per esperire accertamenti mirati nell'ambito dei settori della gestione amministrativa dell'Ente locale a verificare la eventuale esistenza di forme di condizionamento della criminalità organizzata.

Ad esito degli accertamenti effettuati, la Commissione incaricata dell'accesso ha depositato in data 7 Agosto u.s. le proprie conclusioni riepilogative il cui testo unisco in copia con i relativi documenti allegati .

Esaminati approfonditamente gli elementi acquisiti, sottopongo a codesto Ministero le seguenti valutazioni conclusive.

L'attività ispettiva si correla a circostanze emerse dall'indagine avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina denominata "Operazione Vivaio" che ha portato alla emissione del provvedimento di custodia cautelare n....omissis... nei confronti di 15 dei 45 indagati per reati di mafia.

Al riguardo, la Commissione di accesso nel capitolo I della relazione riepilogativa sugli accertamenti espletati ha svolto una ampia disamina – avvalendosi dei riferimenti contenuti negli atti delle più recenti operazioni di polizia giudiziaria – delle origini e degli sviluppi della criminalità organizzata nella provincia di Messina, con specifico riguardo alle associazioni mafiose esistenti nella zona tirrenica del territorio provinciale e nell'ambito di queste al gruppo dei " mazzarroti " operante nel

comprensorio in cui ricade il Comune di Furnari. Dagli atti giudiziari citati nella relazione della Commissione ...omissis...

Le risultanze investigative acquisite nel corso di tale operazione di polizia giudiziaria hanno evidenziato in particolare l'interesse di ...omissis... nei confronti delle elezioni amministrative svoltesi a Furnari il 13 e 14 Maggio 2007.

I prodromi della attività ispettiva nascono dalla necessità di accertare le origini dell'infiltrazione mafiosa nel Comune di Furnari che appare ricondursi al condizionamento del voto determinata dal clan dei "Mazzarroti" attraverso ...omissis..., il quale è asseritamente riuscito a cambiare l'esito del risultato elettorale nelle elezioni amministrative svoltesi nel Comune di Furnari nel Maggio 2007.

Tale situazione è stata sostanzialmente prospettata nel corso dell'indagine "Vivaio" e trattata nella...omissis...

Al riguardo presso il Comune di Furnari la Commissione di accesso ha acquisito il verbale delle operazioni concernenti l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, avvenuta nel Maggio del 2007, con i prospetti dei voti riportati dai candidati al Consiglio comunale, dalle tre liste e dai tre candidati a Sindaco.

In tali atti si rileva che Salvatore LOPES è stato eletto sindaco con **1.168** voti, mentre il candidato Mario FOTI ha avuto **1.151** voti ed il candidato Franco BISIGNANO **206** voti, per cui il LOPES ha prevalso sul FOTI per 17 voti.

...omissis...

Le risultanze investigative acquisite nell'ambito dell' Operazione di Polizia Giudiziaria "Vivaio" hanno evidenziato le manifestazioni di interesse di ...omissis..., ritenuto appartenente al gruppo mafioso c.d. dei "Mazzarroti" operante nel comprensorio in questione, nei confronti dell'esito delle consultazioni elettorali amministrative svoltesi nel Comune di Furnari a Maggio del 2007.

L'attività della Commissione di accesso ha focalizzato situazioni di collegamento tra ..omissis... e persone a questo vicine ed Amministratori locali, in particolare nei seguenti casi:...omissis..

La Commissione di accesso ha rilevato che il positivo esito dell'intervento del ...omissis...esponente dei " Mazzarroti" per sostenere la elezione del ...omissis...trova ampio riscontro nella vicenda inerente l'incarico di

progettazione espletato dalla sorella ...omissis... e nella assegnazione dei lavori di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel territorio del Comune di Furnari nel Dicembre 2008 e nel Gennaio 2009 .
Secondo le valutazioni espresse dalla Commissione sulla base della analisi compiuta , tale incarico fiduciario (per il quale altri professionisti a parere della Commissione avrebbero avuto maggiori titoli) si sarebbe apparentemente concluso con la precedente Amministrazione ..omissis... ancora in carica ma sarebbe continuato con il Sindaco ...omissis...: il clamore suscitato dall'operazione "Vivaio" avrebbe indotto ad anticipare artificiosamente nel tempo la conclusione di tale incarico per evitare la riconducibilità della vicenda all'attualità del rapporto tra il Sindaco ...omissis... (peraltro già Presidente del Consiglio Comunale nella precedente Amministrazione) con ...omissis....
In relazione alle manifestazioni di interesse verso la elezione del Sindaco ...omissis... da parte di ...omissis.... evidenziatesi nell'ambito della Operazione "Vivaio", la Commissione di accesso ha rilevato elementi di riscontro nell'affidamento dei lavori di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali del Dicembre 2008 e Gennaio 2009.
La Commissione medesima ha evidenziato che in tale circostanza il Sindaco ...omissis... ha scelto direttamente le Ditte che dovevano effettuare i lavori di ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza.
Dalla disamina delle pratiche relative all'affidamento dei lavori in argomento la Commissione ha evidenziato come gran parte dei lavori siano stati eseguiti da Ditte che presentano elementi di collegamento con soggetti coinvolti nell'Operazione "Vivaio" o comunque con precedenti anche per associazione mafiosa e che l'assegnazione degli incarichi in alcuni casi sia avvenuta senza tener conto dell'iscrizione alla Camera di commercio e del tipo di attività richiesta.
La Commissione di accesso ha in proposito evidenziato che nessun elenco od albo di imprese è mai stato creato o istituito presso il Comune di Furnari.
L'assoluta arbitrarietà nella scelta della Ditta cui affidare i lavori è stata riscontrata dalla Commissione di accesso anche nel caso dell'affidamento dei lavori di manutenzione delle caldaie degli edifici comunali.
L'individuazione è stata affidata al responsabile pro tempore dell'area tecnica, il quale nel 2007, per la manutenzione dell'anno 2008, anno in cui si esegue una manutenzione ordinaria e straordinaria, sceglie ...omissis...,

persona che aveva ricevuto le pressioni di...omissis... ed il cui interessamento, come dettagliatamente illustrato nell'Ordinanza di custodia cautelare "Vivaio", permetteva al...omissis... di vincere le elezioni del Maggio 2007.
Al riguardo, il responsabile dell'area tecnica pro-tempore,...omissis..., ha asserito di aver effettuato tale scelta "credo senza indicazione di alcuno", ingenerando così nella Commissione di accesso il legittimo dubbio che esista una consequenzialità tra l'elezione di ...omissis... dopo le pressioni su ...omissis... e l'incarico dei lavori di manutenzione assegnati alla Ditta del figlio del ...omissis...

Al riguardo, la Commissione ha fatto presente che non sono stati acquisiti elementi atti a ricondurre con certezza l'incarico alla ...omissis...., ma rilevata la consequenzialità temporale e considerata la inesistenza di elenchi o albi di Ditte nonché il velato dubbio espresso nella audizione alla Commissione dal ..omissis... sull'indicazione forse non avuta, si possono nutrire sospetti sulla trasparenza nella assegnazione di tale incarico.
Complessivamente le cennate circostanze evidenziano nell'agire degli Organi amministrativi del Comune di Furnari negative implicazioni sul principio di trasparenza amministrativa.
In proposito ...omissis..., viene indicata tra le cause che hanno dato origine a gran parte delle criticità riscontrate nel corso dell'attività ispettiva la mancanza di un albo di fornitori nel Comune di Furnari, nonchè la circostanza che le richieste che nel tempo le varie Ditte hanno avanzato per essere prese in considerazione nel caso di effettuazione di lavori rimangono agli atti dell'Ente civico.
Per quanto concerne la vicenda inerente il progetto della discarica di inerti da realizzarsi in contrada Merlo del Comune di Furnari, la Commissione ha evidenziato nella relazione conclusiva perplessità riconducibili alla titolarità dei terreni, sui quali dovrebbe realizzarsi la discarica medesima...omissis... e sulla individuazione dei terreni medesimi...omissis...
La Commissione ha in proposito sottolineato che dalle verifiche svolte il relativo progetto è in fase di stasi, fermo presso l'Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque di Palermo al fine di ottenere le prescritte autorizzazioni, facendo presente che mentre era inserito nel Piano triennale

delle opere pubbliche di Furnari 2008/2010, non figura in quello del triennio 2009/2011.
Relativamente al trasferimento a Furnari della residenza di...omissis..., convivente del noto pregiudicato mafioso ...omissis..., la Commissione ha rilevato sulla base delle verifiche svolte una forma di assoggettamento del Responsabile dell'Area Demografica del Comune di Furnari ...omissis... alla personalità della...omissis... notoriamente ben conosciuta in Furnari quale convivente di...omissis....
...omissis...
Per quanto riguarda invece l'articolata vicenda del depuratore centralizzato comunale di Contrada Bazia, la Commissione di accesso nella relazione conclusiva ed il...omissis...evidenziano:
- un'asserita difficoltà da parte dell'Amministrazione comunale a portare avanti la gara indetta nel 2001 per l'affidamento della gestione e manutenzione del depuratore, ...omissis...
Il...omissis...evidenzia che da quanto accertato si evince altresì l'esistenza dal mese di giugno 2001 al mese di maggio 2009, quando è stata aggiudicata la recente gara di appalto per la gestione del depuratore, di un oggettivo fenomeno di interferenza e di condizionamento del responsabile pro tempore dell'Area tecnica del comune di Furnari da parte della criminalità organizzata, attraverso la Ditta che si è occupata della gestione del depuratore, di cui è titolare...omissis. Questi, come segnalato dalla stessa Arma dei Carabinieri, risulta infatti collegato ad ambienti della criminalità organizzata, di cui è stato elemento di spicco...omissis... e rinvenuto ucciso il 4.6.2001, proprio lo stesso giorno in cui si tenne la gara aggiudicata al...omissis.
Strettamente connessa all'annosa vicenda del depuratore centralizzato appare quella relativa alla nomina quale esperto del Sindaco in materia ambientale del ...omissis..., dipendente dell'A.R.P.A. di Palermo. ....omissis.
...omissis...da quanto accertato sono emerse diverse omissioni ed una evidente condotta antigiuridica dell'Amministrazione Comunale di Furnari nell'attività di gestione del depuratore comunale, con elementi di responsabilità riconducibili non solo al responsabile pro tempore dell'area tecnica, ma per la parte di competenza anche al Sindaco

....omissis...., al Segretario Comunale...omissis.... ed all'esperto del Sindaco...omissis.

Relativamente alla complessa vicenda del complesso residenziale Kallipoli, che ha dato tra l'altro luogo ad un procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti del..omissis..., la Commissione di accesso nella relazione conclusiva ed il...omissis... hanno evidenziato le seguenti circostanze:

- innanzitutto, una inconcepibile asserita mancata conoscenza da parte dei competenti organi dell'Amministrazione comunale, almeno sino al 25.9.2008, dell'avanzato stato dei lavori presso il complesso edilizio Kallipoli, nonostante la mancanza di apposita autorizzazione. ...omissis...

Le vicende analiticamente esaminate dalla Commissione di accesso e dettagliatamente riferite nella Relazione conclusiva...omissis... fanno rilevare la sussistenza di comportamenti nei procedimenti amministrativi volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio per l'interesse generale che avrebbe dovuto orientare l'azione amministrativa del Comune .

Dalle verifiche svolte dalla Commissione e specificatamente riportate nella relazione riepilogativa emerge pertanto in un contesto territoriale su cui è accertata la radicata diffusione della criminalità organizzata situazioni di reiterate irregolarità e sistematiche anomalie nella gestione amministrativa dell'Ente locale sintomatiche di condizionamenti nella libertà delle scelte.

Dalle circostanze accertate si evincono forme di condizionamento tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità della Amministrazione Comunale di Furnari e che integrano la fattispecie di cui all'art. 143 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 come modificato dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 Luglio 2009 n. 94.

Al riguardo, ai sensi del disposto della cennata norma, ho convocato una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione pure del Procuratore Distrettuale Antimafia di Messina e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel cui circondario ricade il Comune d Furnari. Nella riunione, che si è svolta il 16 Settembre u.s. e di cui accludo il verbale, tutti i presenti

hanno convenuto sulla esistenza dei presupposti per procedere alla proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di Furnari.
Propongo in relazione alle situazioni rilevate dalla Commissione di accesso del 7.8.2009...omissis...lo scioglimento del Consiglio Comunale di Furnari al fine di ricondurre l'attività amministrativa di Furnari a principi di correttezza, imparzialità e trasparenza, perseguendo la efficienza dei servizi con particolare riferimento all'Area tecnica ...omissis...
Tanto rassegno alle valutazioni di codesto Ministero, soggiungendo che la presente relazione viene inviata a codesto Dicastero medesimo nel rispetto del termine temporale previsto dal vigente dettato normativo di cui al comma 3 dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 come sostituito dal comma 30 dell'art. 2 della Legge 15 Luglio 2009 n. 94.

IL PREFETTO
Fi.to (Alecci)

09A15259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Giuseppe Vesuviano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2003, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nelle riunione del 3 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Ciro Trotta - prefetto;

dott.ssa Paola Spena - viceprefetto;

dott. Raffaele Barbato - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Data a Roma, addì 9 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 337

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di San Giuseppe Vesuviano (Na), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27- 28 maggio 2007, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di attività giudiziarie ed investigative, che hanno evidenziato situazioni di diffusa illegalità riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il Prefetto di Napoli ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Napoli, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Nola, ha redatto l'allegata relazione in data 25 novembre 2009, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

Le indagini esperite hanno accertato come il territorio del comune di San Giuseppe Vesuviano, il cui consiglio comunale è già stato sciolto nell'aprile del 1993 ai sensi della normativa antimafia, registri, storicamente, la presenza di numerosi esponenti della malavita alcuni dei quali peraltro sono stati interessati da due distinte ordinanze di misure cautelari emesse dal Tribunale di Napoli.

Negli ultimi decenni l'amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano è stata peraltro contraddistinta dal ruolo svolto dall'attuale sindaco, in carica dal 1985, confermato nel 1990, rieletto nel 2002 e nuovamente confermato nel 2007.

Tali aspetti hanno indubbiamente condizionato la vita amministrativa dell'ente. Infatti, come evidenziato nella relazione prefettizia, oltreché nelle richieste di misure cautelari avanzate da parte della direzione distrettuale antimafia, profili di "continuità politica" caratterizzano la compagine amministrativa attuale con le precedenti, in ragione del ruolo centrale svolto dal primo cittadino nonché della presenza nell'attuale consiglio comunale di 8 consiglieri già appartenenti al precedente consesso su 18 complessivi.

Nella relazione del Prefetto è precisato altresì che da una recente sentenza del Tribunale di Nola emergono elementi sintomatici che confermano la sussistenza di condizionamenti da parte della criminalità organizzata locale nei confronti dell'apparato politico-amministrativo del comune di San Giuseppe Vesuviano.

La medesima relazione rileva come il sindaco abbia cercato la collaborazione di esponenti della criminalità locale per i propri scopi elettorali e in particolare con soggetti ritenuti appartenenti ad una nota organizzazione camorristica.

Nella relazione si evidenzia l'esistenza di sedimentate e reciproche cointeressenze tra il sindaco in carica, altri amministratori comunali, esponenti dell'apparato burocratico e alcuni dipendenti o amministratori delle ditte che si sono succedute nei servizi di raccolta e trasporto rifiuti.

Al riguardo è posto in rilievo l'incontro, avvenuto nel mese di giugno 2006 presso l'abitazione del responsabile dell'ufficio tecnico del comune. In tale circostanza un locale camorrista mercanteggia con il sindaco e, a fronte della propria capacità di condizionare l'elettorato attivo locale, chiede in cambio l'affidamento dell'intera area tecnica comunale, comprensiva del servizio gestione e raccolta rifiuti, al proprio cugino. Tale affidamento è poi effettivamente avvenuto sulla base di un decreto sindacale del settembre 2006, temporalmente successivo al menzionato incontro, con il quale al tecnico, che già ricopriva ruoli di responsabilità, è stato conferito ad interim l'incarico di responsabile della posizione organizzativa lavori pubblici e urbanistica.

Ulteriori elementi che denotano l'intreccio di rapporti e cointeressenze tra i vertici dell'amministrazione e la criminalità sono rinvenibili nella vicenda connessa all'assunzione in servizio a tempo determinato, presso il comune, della nipote del citato camorrista. Tale assunzione è avvenuta previo parere favorevole della commissione di assistenza e beneficenza pubblica presieduta dal sindaco e quindi in contrasto con il principio della separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione. Successivamente la stessa persona è stata selezionata come idonea per il servizio civile, poi effettivamente svolto per un anno, sulla base di una procedura concorsuale in merito alla quale la commissione d'accesso ha manifestato forti perplessità circa il regolare svolgimento.

Altri elementi che evidenziano la permeabilità dell'apparato burocratico dell'ente sono rinvenibili dai contenuti dell'altra ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di alcuni componenti dell'associazione camorrista egemone nel territorio di San Giuseppe Vesuviano.

In particolare, nella menzionata ordinanza è messa in rilievo la capacità di ingerenza nei confronti del locale comando di polizia municipale di un componente della suddetta organizzazione malavitosa. Quest'ultimo infatti, avuta notizia del sequestro amministrativo di un motociclo, ne garantisce l'immediata restituzione che, effettivamente, ottiene. Gli esiti delle verifiche amministrative all'uopo effettuate hanno evidenziato la sparizione della copia di un verbale. L'episodio ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal gestore del centro di custodia ove era stato portato il veicolo e di un suo collaboratore, che hanno confermato di aver provveduto, su indicazione dei vigili urbani, alla restituzione di un motociclo ad una donna accompagnata dal noto malavitoso.

Aspetti parimenti rappresentativi dell'intreccio di interessi, interferenze e condizionamenti scaturenti dai rapporti tra apparato amministrativo ed ambienti controindicati sono chiaramente evidenziati nella complessa vicenda concernente l'affidamento, nel mese di dicembre 2005, del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ad una società di servizi ambientali, nonostante questa fosse risultata positiva ai controlli antimafia, affidamento revocato solo a seguito di definitiva pronuncia del Consiglio di Stato che ha confermato la legittimità dell'informativa prefettizia. Il sindaco poi, con propria ordinanza, ha nuovamente incaricato la società di gestire la raccolta dei rifiuti solidi, affidamento in seguito ulteriormente prorogato pur a fronte della sentenza del TAR Campania con la quale era stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'affidamento del servizio. Successivamente la raccolta dei rifiuti solidi urbani è stata affidata e più volte prorogata, senza alcuna procedura concorsuale, ad una cooperativa sociale sul falso presupposto che la stessa fosse in possesso dei necessari requisiti prescritti dall'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l'affidamento "in house" da parte dei comuni titolari del capitale sociale. La cooperativa, per l'espletamento del servizio, si è avvalsa dei beni strumentali e delle risorse umane di ditte risultate positive ai controlli antimafia.

Le indagini hanno messo in chiara evidenza come le imprese che nel tempo si sono succedute nel servizio di igiene urbana, seppure con una diversa denominazione sociale, sono di fatto riconducibili al medesimo gruppo imprenditoriale, interessato da numerosi procedimenti penali ed a sua volta riconducibile alla suddetta organizzazione criminale.

L'esistenza di cointeressenze tra esponenti dell'amministrazione locale e la criminalità organizzata emerge anche dal coinvolgimento di un consigliere di maggioranza in stretti rapporti con il titolare di uno dei gruppi imprenditoriali operante nella raccolta dei rifiuti, al punto che gli stessi figli del suddetto amministratore sono stati direttamente coinvolti nella gestione delle ditte incaricate del servizio di nettezza urbana.

Nel settore edilizio l'assenza da parte dei vertici politici e burocratici di un controllo sulla funzionalità degli uffici preposti al contrasto dell'abusivismo ha consentito il proliferare di edificazioni incontrollate riconducibili anche alla criminalità organizzata.

Sebbene, infatti, sia stata posta in essere un'attività di rilevazione degli abusi edilizi, alla stessa non è seguita alcuna azione di acquisizione al patrimonio degli immobili abusivi e di attuazione delle relative demolizioni, né l'organo politico ha adottato alcun atto concreto per rimuovere le cause di inefficienza dell'apparato burocratico.

L'accondiscendenza dell'apparato amministrativo e burocratico a tale stato di cose ha assunto livelli di particolare gravità avvantaggiando soggetti direttamente legati ad organizzazioni criminali, come nel caso della villa edificata in pieno centro cittadino nelle vicinanze della casa comunale ed attualmente nella disponibilità di un noto camorrista locale, nonché per quanto attiene ai lavori di ampliamento della villa di un familiare di altro esponente controindicato. Il proliferare dell'abusivismo edilizio nel comune di San Giuseppe Vesuviano è stato, peraltro, certamente favorito dalla mancata approvazione del piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 16/2004, nonché a seguito dell'avvenuta approvazione del piano urbanistico attuativo dell'area industriale sulla base di una serie di procedure illegittime.

L'accesso ispettivo ha evidenziato elementi sintomatici dell'assoggettamento dell'amministrazione locale verso ambienti controindicati anche nel settore del commercio e dei pubblici servizi.

In particolare, pur se nel mese di giugno 2005 è stato sottoscritto da parte del sindaco un protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli con il quale l'ente si è impegnato ad inserire negli atti regolamentari alcune specifiche clausole finalizzate a garantire trasparenza e legalità nel settore commercio, tali integrazioni non sono state in alcun modo riportate nell'unico atto disciplinante tale settore e cioè l'ordinanza sindacale n. 213/2006 emessa successivamente alla sottoscrizione del menzionato protocollo.

La grave omissione, che denota la volontà dell'amministrazione di non avvalersi in concreto del citato strumento pattizio, è confermata dal rilascio di provvedimenti autorizzatori in favore di soggetti collegati al locale sodalizio criminale pur in carenza dei necessari atti istruttori.

Elementi di permeabilità alle pressioni della criminalità organizzata si rinvengono nei confronti di alcuni amministratori dell'ente locale.

Inoltre, sulla base degli elementi emersi dalla relazione del Prefetto di Napoli in data 25 novembre u.s., i provvedimenti necessari per rimuovere i pregiudizi tuttora in atto nelle procedure illegittimamente poste in essere sono i seguenti:

a) verifica della procedura relativa all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, e conseguenti provvedimenti;

b) definizione delle procedure relative alle ordinanze di demolizione da parte del competente ufficio comunale con precedenza alle due relative agli immobili in uso ai familiari di appartenenti alla criminalità organizzata;

c) approvazione del piano urbanistico comunale secondo i dettami della legge regionale n. 16/2004;

d) predisposizione delle prescrizioni relative al piano attuativo dell'area industriale in località Muscetta;

e) annullamento in autotutela delle autorizzazioni rilasciate dal settore commercio e pubblici esercizi concernenti l'apertura di un esercizio commerciale, contraddistinte nella nota n. 36468 del 30 dicembre 2008, illegittime e condizionate dalla criminalità organizzata;

f) disciplina del settore commercio e pubblici esercizi secondo la vigente normativa.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 3 dicembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

Napoli, 25 novembre 2009

Prefettura Napoli
Prot. Uscita del 25/11/2009
Numero:0077872
Classifica: 001.Capo Gabinetto

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Gabinetto
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
  Direzione Centrale per le Autonomie
  (Rif. n. 17102/128/51(42) del 14.8.09)

ROMA

OGGETTO: Comune di San Giuseppe Vesuviano (Na) – Proposta di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Di seguito alla proposta in data 15 ottobre 2009 n. 64926 ed alla successiva integrazione del 20 novembre 2009 n.76578, con cui si comunicava che in data 30 settembre 2009 era stata emessa sentenza …omissis…, si riformula la proposta in oggetto apportando modifica alle pagine 3 e 4, ove si faceva riferimento al procedimento penale …omissis… senza tenere conto della intervenuta sentenza, di dui è pervenuta copia a questo ufficio solo in data 19 novembre scorso.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione amministrativa degli enti locali di questa provincia sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano, sulla scorta dei quali, questo ufficio ha ravvisato la necessità di richiedere l'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982 nei confronti di quel comune.

A seguito di delega conferita con D.M n. 17102/128/51(42) Uff. V Affari Territoriali in data 23 gennaio 2009 si è proceduto quindi a costituire, con proprio decreto, in data 28 gennaio 2009, apposita commissione per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa dell'ente in questione.

Dall'attività dell'organo ispettivo, insediatosi presso il comune di San Giuseppe Vesuviano in data 2 febbraio 2009, che si è conclusa il 30 luglio 2009 con la documentata relazione, qui rassegnata in data 31 luglio, sono emersi elementi di rilievo ai fini della normativa sopraindicata, che si vanno ad illustrare attraverso il richiamo delle vicende più significative.

1. ELEMENTI SU COLLEGAMENTI DIRETTI O INDIRETTI E CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Il comune di San Giuseppe Vesuviano insiste su di un territorio confinante con i comuni di Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Poggiomarino e Terzigno e conta una popolazione di 24.331 abitanti.

In detta area si registra la presenza cospicua di una piccola e media imprenditoria, che ha attirato da sempre gli interessi di vari clan camorristi che hanno perpetrato in maniera sistematica l'attività estorsiva e praticato altresì il riciclaggio di proventi e capitali di derivazione illecita, attraverso la disponibilità di "prestanomi" esercenti attività commerciali e produttive. In tempi recenti sono state individuate due aggregazioni antagoniste:

- la prima è da considerare emergente, sebbene abbia tratto indubitabile ispirazione dalla disciolta nuova camorra organizzata. L'organizzazione, capeggiata da …omissis…, spietato killer, ergastolano detenuto, già militante nella citata consorteria criminale, la cui sfera d'influenza era incentrata precipuamente sui territori dei comuni di S. Giuseppe Vesuviano, Ottaviano e sulla frazione di S. Gennarello di Ottaviano, è stata oggetto delle misure cautelari di cui all'ordinanza n.…omissis… adottata dal Tribunale di Napoli…omissis, nell'ambito del procedimento …omissis…;
- la seconda, facente capo a…omissis…, dedita alla commissione sistematica di delitti in pregiudizio dell'imprenditoria locale, avvalendosi di metodi coercitivi tipicamente camorristi, la cui articolazione si è rivelata essere la perpetuazione del famigerato cartello camorrista capeggiato dallo spietato capo clan…omissis…, ergastolano detenuto. Anche questa articolazione della camorra è stata oggetto di richieste di misure di custodia cautelare, compendiate nella recente O.C.C.C.…omissis… emessa…omissis… dal Tribunale di Napoli nell'ambito del citato procedimento penale…omissis… .

La presenza sul territorio sangiuseppese del clan facente capo al…omissis…, le cui capacità operative, peraltro, sono state di molto ridotte dall'azione repressiva, non ha mai sostanzialmente intaccato la predominanza del clan…omissis…, che continua ad essere presente nell'area intera.

L'attuale amministrazione è retta dal sindaco…omissis…, rieletto nella tornata amministrativa del maggio 2007.

Il comune di San Giuseppe Vesuviano era già stato oggetto di attività d'accesso, il cui esito determinò, nell'aprile 1993, lo scioglimento degli organi elettivi ai sensi della normativa antimafia.

Il predetto sindaco…omissis…, in carica dal 1985 e confermato nel 1990, in data 9.3.1992 si dimise dalla carica e fu sostituito…omissis…, suo vice sindaco; che quindi venne rimosso nell'aprile 1993 a seguito dell'attività di accesso richiamata.

Provvedimenti giudiziari rilevanti danno contezza dello stato della criminalità organizzata e della ingerenza della stessa nelle vicende amministrative del comune in argomento.

In particolare la citata ordinanza di custodia cautelare…omissis…, a carico, tra gli altri, dell'ergastolano…omissis… nonché del nipote…omissis…, quest'ultimo indicato dall'autorità giudiziaria quale trait d'union tra il sindaco…omissis… e l'organizzazione criminale locale*,* ha delineato la situazione attuale della criminalità organizzata locale.

Invero con sentenza…omissis…del tribunale di Nola, depositata in data…omissis…, relativa al procedimento penale…omissis… sopraindicato risulta che…omissis… è stato condannato, per i gravi reati di cui ai capi di imputazione, a venti anni di reclusione, per condotte estorsive realizzate con l'aggravante dell'art. 7 legge 203/91, per avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso facente capo allo stesso.

Dalla lettura della predetta sentenza emergono elementi sintomatici che confermano la sussistenza di condizionamenti da parte della criminalità organizzata locale nei confronti dell'apparato politico-amministrativo del comune di San Giuseppe Vesuviano.

In relazione alle vicende legate alla figura di …omissis…, anch'egli condannato per condotte estorsive a tra anni di reclusione con l'aggravante dell'art. 7 legge 203/91, nella sentenza citata si fa rilevare che"…*Dalle emergenze dibattimentali è risultato che…omissis, nipote di…omissis…, aveva nei mesi precedenti l'autunno del 2006 svolto attività lavorativa presso il Comune di S. Giuseppe Vesuviano, in quanto formalmente assunto dalla società…omissis…, incaricata, per conto dell'ente, della riscossione dell'ICI, attività dalla quale era stato successivamente allontanato, secondo la convinzione dello stesso…omissis…, per volontà di…omissis…, presidente del consiglio comunale. L'esame delle risultanze istruttorie ha consentito al tribunale di accertare che i contatti tra…omissis…e il sindaco di S. Giuseppe Vesuviano…omissis…(documentati dalle conversazioni ambientali intercettate …omissis…), sui quali dovrebbe fondarsi l'ipotesi di un appoggio elettorale della compagine associativa ed il perseguimento per tale via di uno degli obiettivi tipici dell'associazione ex art.416 bis c.p., da un lato sono ricercati dal primo cittadino e non imposti dal…omissis… in secondo luogo, e soprattutto, appaiono trovare la loro spiegazione, al di la delle illazioni di …omissis…, sulla pregressa attività lavorativa svolta presso il Comune dal…omissis…, il quale sembra proporsi l'obiettivo, in cambio della collaborazione elettorale richiestagli, della riassunzione presso il comune e dell'allontanamento di colui (il consigliere e presidente del consiglio comunale, …omissis…) che lo aveva fatto allontanare. In ogni caso alcun diretto coinvolgimento del…omissis… vi è nella vicenda, la quale risulta interamente gestita dall'…omissis… (come risulta dalla conversazioni …omissis…) esclusivamente nel proprio interesse, anche in considerazione dell'ulteriore fine avuto di mira dal predetto, quello di procurarsi eventuali clienti, tra i dipendenti comunali, per la sua attività di procacciatore finanziario".*

Da quanto sopra si desume che effettivamente il sindaco ha cercato la collaborazione di esponenti della criminalità locale per i propri scopi elettorali ed in particolare con soggetti notoriamente ritenuti appartenenti ad un'organizzazione il cui capo, …omissis…, era già stato condannato con sentenza…omissis…, emessa dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, per associazione di stampo camorrista pluriaggravata.

Si precisa, che il predetto consigliere comunale…omissis… in data 16 ottobre 2006 si è dimesso dalla carica di presidente del consiglio comunale, mentre nell'attuale consiliatura riveste la carica di consigliere di minoranza.

Alla luce del contenuto delle vicende giudiziarie che hanno interessato quell'amministrazione, è stata effettuata l'attività di verifica e riscontro delle dichiarazioni raccolte dall' A.G. inerenti l'operato del comune, relative a specifiche vicende connesse, in particolare, alle prestazioni lavorative della nipote del citato …omissis. presso il comune di San Giuseppe Vesuviano, nonché alla posizione assunta dall'…omissis… e dall'…omissis…, dirigenti del comune, con riferimento particolare alla vicenda relativa all'appalto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

Invero dalle conversazioni telefoniche intercettate, confluite nel procedimento soprarichiamato, risultano profili di collegamento intercorsi tra esponenti del clan…omissis… ed i vertici dell'amministrazione locale, ed in particolare tra …omissis…, uno degli imputati, e l'attuale sindaco …omissis….

Il …omissis… ha dichiarato di aver avuto un incontro, nel giugno 2006, presso l'abitazione di suo cugino, …omissis… responsabile dell'ufficio tecnico del comune di San Giuseppe Vesuviano, con il sindaco …omissis… In tale circostanza il …omissis…, in vista delle imminenti elezioni amministrative locali – avvenute nel maggio 2007 -"*mercanteggia*"– come sottolinea il GIP - con il sindaco la propria capacità di condizionare l'elettorato attivo locale, chiedendo in cambio l'affidamento della responsabilità dell'intera area tecnica comunale, estesa anche alla gestione della raccolta dei rifiuti, proprio al cugino …omissis….

Dagli accertamenti è emerso che …omissis… nel corso degli ultimi anni, a partire almeno dal mese di ottobre 2002 e fino al 31.12.2007, ha in effetti ricoperto formalmente ruoli di responsabilità nell'ambito della gestione dell'intera area tecnica ed in quella del servizio di raccolta dei rifiuti, come da deliberazioni di giunta comunale e conseguenti provvedimenti monocratici sindacali, con cui l'ente ha provveduto al conferimento degli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative. Per ultimo, con decreto sindacale n.25701 del 15.9.2006, allo stesso è stato conferito ad interim l'incarico di responsabile della posizione organizzativa lavori pubblici e urbanistica, in tal modo, sommando la già titolarità della posizione organizzativa protezione civile, verde pubblico ed edilizia scolastica, …omissis… è divenuto responsabile di tutti i servizi dell'area tecnica, a conferma delle richieste del …omissis….

L'incarico suddetto con decreto sindacale n.63 del 2.1.2007 è stato prorogato ad interim fino alla scadenza del mandato del sindaco.

Solo nel gennaio 2008, con provvedimento sindacale n.300 del 4.1.2008, successivamente alla ostensione dei verbali di interrogatorio di …omissis… e al rinvio a giudizio dei primi 14 imputati, il sindaco ha disposto un riassetto dell'area tecnica, affidando ad altri funzionari le competenze in materia urbanistica e di igiene urbana, interrompendo anche i rapporti di consulenza con l'…omissis…, la cui posizione sarà illustrata di seguito.

E' interessante rilevare come nelle motivazioni e premesse del decreto n.300/08 citato si ribadisce comunque che per quelle materie che dovessero presentare competenze intersettoriali (es. programma opere pubbliche) le funzioni di coordinamento delle quattro posizioni organizzative dell'area tecnica rimanevano affidate all'…omissis….

I provvedimenti di riorganizzazione dell'area tecnica verosimilmente sono stati posti in essere dal sindaco proprio nel tentativo di allontanare da sé ogni sospetto in ordine a quanto dichiarato dal …omissis…, segnatamente alla richiesta di attribuzione al cugino …omissis… di settori strategici dell'ente.

Per quel che concerne l'…omissis…, con deliberazione della giunta municipale n.342 del 21 dicembre 2005, ne è stato disposto il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età. Detto provvedimento non ha avuto esecuzione per violazione del patto di stabilità per l'anno 2005; pertanto il suddetto dirigente è stato collocato in quiescenza con decorrenza 1° maggio 2006. Tuttavia al predetto …omissis…, con deliberazione n.103 del 27/03/2006 della giunta municipale, è stato conferito l'incarico di consulenza per il funzionamento dell'area tecnica comunale, alle dirette dipendenze del sindaco; dal 1°maggio 2006 al 31.12.2006, con decreto sindacale del 9.5.2006 lo stesso è stato nominato consulente del comune per il funzionamento dell'area tecnica con conferma della sua diretta dipendenza dal sindaco.

Ciò in contrasto con gli indirizzi fissati dalla Corte dei conti e da una giurisprudenza consolidata, secondo cui i conferimenti di incarichi esterni sono subordinati, tra l'altro, all'assenza nell'ente di professionalità analoghe, che invece – secondo quanto accertato – risultano essere presenti nella struttura burocratica comunale dove prestano servizio 2 architetti e 4 geometri.

Successivamente, con deliberazione di giunta municipale n.275 del 29.12.2006, è stato rinnovato, agli stessi patti e condizioni, l'incarico in questione all'…omissis…, dal 1° gennaio 2007 fino al termine del mandato del sindaco, sulla base di una richiesta indirizzata al sindaco in data 28.12.2006 dal responsabile dei lavori pubblici e urbanistica …omissis…, per il rinnovo di tale incarico, al fine di poter raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

A seguito delle consultazioni elettorali del 2007 …omissis…, con determinazione n.44 del 12.6.2007, ha conferito nuovamente l'incarico di consulenza all'…omissis…, fino al 31.12.2007, in violazione delle previsioni statutarie e regolamentari, che prevedono la competenza in materia della giunta municipale e del sindaco.

Risulta …omissis… che …omissis…, in data 27.02.2001, è stato notato recarsi a porgere le condoglianze alla famiglia …omissis… in occasione della dipartita del padre del noto

…omissis…, attualmente detenuto, ergastolano, uomo di spicco dell'organizzazione capeggiata da …omissis….

L'…omissis…, secondo le dichiarazioni rese dal …omissis… all'autorità giudiziaria …omissis…, avrebbe incontrato nella sua villa il suddetto camorrista, che minacciandolo "con una pistola puntata alla testa", avrebbe preteso la consegna di 40.000 euro, "che egli si fece portare da suo fratello". Secondo il camorrista non si è trattato di un'estorsione, bensì di una partecipazione ad un meccanismo criminale che era stato creato presso il comune, per la gestione degli appalti pubblici "attraverso delle offerte manovrate effettuate dalle ditte partecipanti", come avrebbe spiegato lo stesso …omissis….

La commissione di accesso, avvalendosi delle prerogative di cui al combinato disposto dell'art. 1 bis, del D.L. 629/82, convertito in legge 726/82, ed art. 59 comma 7, del D. Lgs. 267/2000, ha acquisito alcune dichiarazioni rese dall'…omissis…. Nella circostanza quest'ultimo ha indicato il sindaco …omissis…, unitamente al …omissis…, come i veri gestori dell'area tecnica, in particolare in materia di igiene urbana, precisando che tutti i provvedimenti amministrativi da lui adottati e controfirmati, in realtà erano decisi dal sindaco …omissis… e dal …omissis…. Secondo tali dichiarazioni:

- il …omissis… è divenuto responsabile del settore urbanistico ed anche dei servizi di igiene urbana dal settembre 2006 e fino al dicembre 2007, mentre dal gennaio 2007 fino al dicembre 2007 è divenuto altresì responsabile dell'area tecnica che ricomprende lavori pubblici - arredi urbani e tecnologici - espropriazioni - gestione e manutenzione edifici pubblici - impianti elettrici e fognari - nettezza urbana - ecologia - urbanistica - centro storico - ambiente ed assetto del territorio - viabilità - cave e torbiere - edilizia privata - gare e contratti - I.C.I. - igiene e sanità - servizio protezione civile, verde pubblico ed edilizia scolastica. …omissis…Il tutto conferma in maniera inequivocabile le dichiarazioni di …omissis…;
- il sindaco …omissis…, in concorso con …omissis…, sono stati i veri gestori di quell'area tecnica, in particolare in tutte le determinazioni amministrative dallo stesso adottate in materia di igiene urbana: la nomina a consulente tecnico di …omissis… sarebbe stato un espediente escogitato dal sindaco …omissis… per amministrare di persona la problematica dell'igiene urbana sangiuseppese, siccome il …omissis… si interfacciava esclusivamente con il sindaco …omissis…;
- tutti i provvedimenti amministrativi adottati e controfirmati dal …omissis…, a suo dire, in realtà erano decisi dal sindaco …omissis… e dal …omissis… e perfino stilati da quest'ultimo, mentre lui si limitava solo a firmarli acriticamente …omissis….

Circa i rapporti giuridici del comune con la nipote di …omissis…, dal richiamato provvedimento giudiziario si rileva che attraverso l'interessamento di …omissis… ed alcuni amministratori locali non meglio identificati, il prevenuto …omissis… riesce ad ottenere l'assunzione a tempo determinato della nipote …omissis….

Con la predetta è stato, infatti, stipulato dal comune un contratto d'opera per il periodo dal 28 gennaio 2004 al 27 luglio 2004, previo parere favorevole della commissione di assistenza e beneficenza pubblica presieduta dal sindaco …omissis… giusta verbale n. 11/2003. La composizione di tale commissione, benché consultiva, è in contrasto con il principio della separazione delle funzioni in quanto risulta presieduta da una carica politica (sindaco ovvero assessore delegato ovvero ancora consigliere come da proposta di modifica al consiglio comunale giusta delibera di G.C. n.17 del 16.7.02). Inoltre dalla documentazione messa a disposizione della commissione non si evince alcuna determinazione del responsabile del servizio competente per assumere il relativo impegno di spesa.

La …omissis…, successivamente, è stata anche selezionata come idonea per il servizio civile, con determinazione del responsabile della pubblica istruzione, cultura ed assistenza n.165 del 16 novembre 2004, servizio svolto per un anno. Dubbi sono sorti in merito alla procedura di selezione che appare finalizzata a dare una parvenza di regolarità alle selezioni,

che si sono svolte con colloqui a ben 45 concorrenti con una media di 5 minuti a colloquio, come emerge dal verbale di apertura e chiusura delle operazioni.

Le attività investigative che hanno portato all'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare nel …omissis… non si sono limitate ad indagare sul gruppo capeggiato da …omissis…, ma hanno interessato la consorteria antagonista, reputata unanimemente dagli organi inquirenti come quella egemone, radicatasi sul territorio vesuviano da oltre venticinque anni e facente capo a …omissis….

Dal medesimo procedimento è conseguito, infatti, un filone di indagine nuovo culminato in un'ordinanza ulteriore, …omissis…, da parte del G.I.P. presso il tribunale di Napoli nei confronti di 16 soggetti ritenuti a vario titolo responsabili del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., per aver partecipato unitamente ad altri ad una associazione di tipo mafioso promossa, organizzata e diretta da ...omissis…, costituente espressione del sodalizio criminale capeggiato da …omissis…, associazione che persegue lo scopo di acquisire il controllo delle attività illecite del territorio del comune di San Giuseppe Vesuviano e zone limitrofe, anche attraverso atti di condizionamento posti in essere nei confronti del candidato sindaco …omissis…, pochi giorni prima della sua elezione, nonché all'indirizzo del Corpo della Polizia Locale "con l'aggravante di essere associazione armata…".

Al riguardo l'ordinanza di custodia cautelare, citata per ultimo, formula ipotesi di cointeressenze tra taluni componenti l'organizzazione in esame (in particolare …omissis…) ed esponenti di vertice dell'amministrazione locale; del pari, l'A.G. sostiene la capacità di …omissis… di influenzare la polizia municipale locale. Infatti quest'ultimo, avuta notizia da una donna del sequestro amministrativo di un motociclo, le garantisce l'immediata restituzione, che effettivamente ottiene. L'episodio in parola ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal gestore del centro di custodia ove era stato portato il veicolo e da quelle rese dal suo collaboratore che hanno confermato di aver provveduto (su indicazione dei vigili urbani) alla restituzione (contestuale al sequestro) di un motociclo ad una donna che, a dire del custode, era accompagnata da …omissis….

Come evidenziato dal G.I.P., "si tratta di episodi certamente sintomatici della infiltrazione dei componenti l'organizzazione nel tessuto sociale, politico e amministrativo locale". Il …omissis…, proprio dalla polizia municipale, infatti, otteneva la restituzione alla proprietaria del motoveicolo, già sequestrato ed in deposito presso la ditta del custode, grazie alla compiacenza del personale del locale comando.

Gli esiti delle verifiche amministrative all'uopo effettuate hanno evidenziato la soppressione da parte di personale del comando di polizia municipale di una copia di un verbale, presumibilmente quello redatto a carico del contravventore che si era rivolto al …omissis….

Il comandante del corpo di polizia locale ha prodotto le relazioni dei tre componenti della pattuglia che aveva operato il sequestro del motoveicolo in argomento, in servizio in data 12.06.2007, ovvero …omissis…, nelle quali gli stessi ammettono di avere riconsegnato un motoveicolo precedentemente sequestrato.

Numerose intercettazioni telefoniche avvalorano l'ipotesi di collegamento di detta organizzazione criminale con la amministrazione locale, in particolare con il sindaco, come quella in data …omissis…, da cui risulta che …omissis…, uno dei sodali della citata organizzazione camorrista, comunicava al suo interlocutore che avrebbe partecipato ad una "riunione politica", sostenendo di aver ricevuto dal sindaco già "una mezza promessa lasciando così intendere senza equivoci possibili, non solo che in occasione dell'ultima tornata elettorale …omissis… aveva stretto un patto con il clan camorrista, ma anche che analogo comportamento era stato tenuto dallo stesso primo cittadino già in passato", come espressamente evidenzia la D.D.A. nella richiesta di applicazione delle misure cautelari in data …omissis….

La telefonata è stata registrata in data …omissis… e le consultazioni per l'elezione del primo cittadino e dei consiglieri comunali si sono svolte il 27 e il 28 maggio del 2007.

Sul punto la D.D.A, nella suddetta richiesta di misure cautelari, fa rilevare che "non può non tenersi nel debito conto che …omissis… riveste la carica di sindaco del comune di San Giuseppe Vesuviano ininterrottamente dal giugno 2002, essendo sempre risultato vincitore delle competizioni elettorali. Eloquente e tristemente descrittivo della tipologia dei rapporti esistenti tra …omissis… è l'affermazione dell'interlocutore di …omissis…, allorquando ricordava a quest'ultimo che già in passato al sindaco era stata inferta una severa lezione mediante aggressione, sicché cedere alle sue promesse significava a suo avviso mettere in conto di doverlo picchiare nuovamente ("e tu già lo hai picchiato una volta! Ora lo torni a picchiare?")… Tale circostanza vale di per sé sola a dimostrare quanto costruita ad arte sia l'immagine di uomo anticamorra che il sindaco … abbia tentato di costruire intorno alla sua persona, … facendo costituire parte civile il comune nei processi di criminalità organizzata aventi ad oggetto le organizzazioni militanti nel territorio sangiuseppese …. Nello stesso periodo in cui il sindaco si presentava pubblicamente come uomo della legalità impegnato a difendere le istituzioni nei processi di camorra, egli, in via decisamente più occulta e riservata, stringeva patti e accordi, secondo quanto emerge dall'attività di indagine, con gli esponenti anche di spicco dei gruppi criminali".

Da quanto sopra si rilevano profili di "continuità politica" che caratterizzano la compagine amministrativa attuale con l'amministrazione precedente, eletta all'esito della tornata elettorale del 2002, in ragione del ruolo centrale svolto dal …omissis…, sindaco dell'una e dell'altra consiliatura, nonché della presenza nell'attuale consiglio comunale di 8 consiglieri già appartenenti al precedente consiglio comunale, su 18 complessivi.

Rilevanti aspetti d'interesse si desumono dagli atti giudiziari sopra menzionati, in particolare, nel citato provvedimento del tribunale di Napoli …omissis… vengono riportati i contenuti di numerose conversazioni telefoniche intercettate che evidenziano gli aspetti di collegamento intercorsi tra esponenti del clan …omissis… ed i vertici dell'amministrazione locale: ben quattro conversazioni telefoniche, tutte intercorse tra il citato …omissis… e soggetti diversi, sia dipendenti del comune di S. Giuseppe Vesuviano che persone terze a quell'amministrazione locale, si incentrano sui rapporti esistenti tra il prevenuto e il sindaco.

Nel provvedimento del G.I.P. del tribunale di Napoli …omissis… è stato evidenziato come l'organizzazione riconducibile al …omissis… presenti tutti i requisiti per poter essere inquadrata nella cornice incriminatrice dell'associazione di tipo mafioso e che la stessa è stata costituita allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati nonché allo scopo di controllare alcune attività, espressione dell'economia locale, quale il settore tessile.

La nuova organizzazione criminale, secondo l'autorità giudiziaria, opera anche allo scopo di condizionare l'operato della pubblica amministrazione locale infiltrandosi grazie ad alcuni personaggi chiave nei gangli della gestione della cosa pubblica ed ottenendo così un canale privilegiato nell'iter necessario per l'adozione di provvedimenti amministrativi.

Nel citato provvedimento viene evidenziato che il sindaco, *"come confermato dalla …omissis… negli interrogatori, proprio per la diretta parentela che lega …omissis… alla famiglia …omissis… e per la repentina ascesa criminale nel consesso sangiuseppese dell'aggregazione criminale di riferimento, aveva in animo di avvalersi del loro apporto, allo scopo di catalizzare a suo favore, attraverso la loro suffragata capacità di intimidazione nelle aree cittadine di loro maggiore influenza, il maggior numero possibile di elettorato attivo, nella congiuntura della consultazioni elettorali del maggio 2007."*

In proposito appare sintomatico un passo di una conversazione intercettata ove tra l'altro si percepisce che il sindaco …omissis… si avvale in affari illeciti della compartecipazione di …omissis…, ex responsabile dell'ufficio tecnico nonché consulente esterno di quel comune, e di un tale …omissis…, probabilmente …omissis…, cugino di …omissis…

E' in questo contesto criminale che vanno ad inserirsi le dichiarazioni di …omissis…, le quali, secondo l'A.G. *"se per alcuni versi si appalesano ridondanti con quanto già cristallizzato in indagini pregresse, per altri propongono degli interessanti spunti investigativi, tesi ad avvalorare l'esistenza di sedimentate e reciproche cointeressenze tra il Sindaco in*

carica sangiuseppese, ...omissis..., talaltri amministratori comunali come ...omissis..., alcuni dipendenti o amministratori delle ditte che si sono succedute nei servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi nel territorio sangiuseppese, ...omissis..., e taluni esponenti di spicco dell'organizzazione camorristica capeggiata da ...omissis...".

…omissis…

Ulteriori elementi d'interesse si desumono anche dalle dichiarazioni di …omissis… rese, nell'ambito del procedimento penale …omissis….

Il …omissis…, tra l'altro, ha rivelato altri dettagli relativi agli accordi raggiunti nel giugno 2006 con il sindaco …omissis…, per i quali si era fatto da intermediario suo cugino …omissis…, secondo cui il prevenuto avrebbe dovuto appoggiarlo alle prossime elezioni comunali dell'aprile 2007, ricevendo in cambio la sua partecipazione a quel sistema di spartizione dei fondi pubblici destinati agli appalti pubblici per servizi e forniture, come sopra accennato, la riassunzione del nipote …omissis…, e l'affidamento dell'ufficio tecnico al cugino …omissis…, a cui doveva essere garantita anche una sorta di supervisione nella gestione della raccolta dei rifiuti.

Secondo il …omissis… il sindaco gli avrebbe mandato a dire attraverso il …omissis… di accettare tali condizioni, circostanze peraltro confermate dai provvedimenti effettivamente adottati e sopra illustrati, …omissis…

Il vice sindaco …omissis… in data 29.12.2007, in San Gennarello di Ottaviano, venne schiaffeggiato dal pregiudicato …omissis…, titolare della ditta …omissis… con sede in Saviano, ritenuto, insieme ai fratelli, orbitante nel clan camorristico capeggiato da …omissis…

Il consigliere comunale …omissis… risulta controllato il giorno 11.5.2005, presso il ristorante …omissis…, durante il matrimonio del figlio del boss ergastolano …omissis…

…omissis…risulta, poi, che il consigliere comunale …omissis…, nel 1995, era stato ospite di tale …omissis…, titolare della ditta …omissis… (raccolta rifiuti solidi urbani), in quanto asseritamente i figli del consigliere …omissis… erano i prestanome del …omissis…, gruppo imprenditoriale ritenuto permeabile alle pressioni del clan …omissis…**.** Giova evidenziare che nell'ordinanza di custodia cautelare più volte citata vengono riportate dichiarazioni del …omissis…, circa l'asserito coinvolgimento del predetto, all'epoca assessore, unitamente all'…omissis… e al …omissis… nella spartizione illecita dei fondi destinati alle imprese aggiudicatarie di appalti di servizi, tra cui quelli relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani.

…omissis…

Infine il consigliere comunale …omissis… in data 24.6.2003 è stato controllato in Sala Consilina, in compagnia di …omissis… e …omissis…,, quest'ultimo noto pregiudicato di San Giuseppe Vesuviano legato al gruppo camorrista …omissis… e fratello di …omissis… (attualmente detenuto), nonché cugino di altro noto pluripregiudicato …omissis….

2. COMPROMISSIONI, INTERFERENZE E CONDIZIONAMENTI IN CONTRATTI APPALTI E AUTORIZZAZIONI

2.a Affidamenti

Il comune di San Giuseppe Vesuviano ha introdotto a partire dal gennaio 2006 il sistema differenziato di raccolta dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi della società …omissis…, fino alla sua definitiva estromissione per motivazioni connesse alla sussistenza di elementi di controindicazione antimafia.

In data 25.7.2005 e 5.09.2005 il comune ha proceduto all'esperimento della gara d'appalto, di cui risultò aggiudicataria provvisoria la società …omissis….

Il responsabile del servizio LL.PP. ed urbanistica, …omissis…, in data 27.12.2005 ha aggiudicato la gara alla ditta citata e, nonostante un'informativa antimafia atipica ex art. 1

septies D.L. 629/82 a carico della …omissis… emessa dalla prefettura di Napoli in data 4.8.2005, confermata in data 2.1.2006, il comune ha stipulato il relativo contratto in data 30.12.2005, per un periodo di sette anni.

In relazione a tale affidamento, il sindaco, nonostante gli impegni derivanti dalla sottoscrizione del protocollo di legalità a risolvere il rapporto contrattuale con ditte oggetto di informative atipiche di cui all'art. 1 septies del D.L. 629/82, con propria missiva in data 21.11.2005, ha comunicato alla prefettura che, alla luce del parere del servizio legale e del segretario generale, avrebbe proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara alla ditta …omissis…, in ragione della sostenuta necessità di attendere la decisione del giudice amministrativo relativamente alla posizione antimafia di altra ditta, la …omissis…, ritenuta collegata direttamente alla …omissis…, precedentemente affidataria del servizio de quo, già destinataria anch'essa di un provvedimento interdittivo antimafia.

La prefettura di Napoli il 18.10.2006 ha comunicato al sindaco, con successiva informativa atipica, che il Consiglio di Stato con propria sentenza del 17.7.2006 aveva confermato la legittimità delle informative assunte dai prefetti di Napoli e di Milano attestanti il condizionamento mafioso della …omissis…; pertanto il dirigente del settore in ragione di tale informativa il 30.11.2006 ha revocato sia il provvedimento di ammissione alla gara sia quello di aggiudicazione alla società …omissis… risolvendo conseguentemente il contratto con la stessa, non potendo agire diversamente.

A fronte di tali revoche il sindaco, nonostante la controindicazione antimafia, con propria ordinanza del 30.11.2006, ovvero nello stesso giorno della revoca del provvedimento da parte del dirigente, ha ordinato alla …omissis… di effettuare fino al termine del 15.12.2006 la raccolta di rr.ss.uu. sul territorio cittadino nonché il trasferimento di detti rifiuti in siti di smaltimento autorizzati, secondo le condizioni ed i patti di cui al contratto peraltro già risolto.

Su ricorso della …omissis… il TAR Campania con decreto presidenziale n.3428/06 ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento di revoca adottato dal comune, rinviando al 28.2.2007 la decisione di merito, con cui poi il ricorso è stato respinto. Nonostante tale decisione di merito, il sindaco con ordinanza del 5.3.2007 ha prorogato ulteriormente l'affidamento in argomento fino al 4.4.2007, prevedendo a quella data la consegna alla potenziale ditta aggiudicataria della gara relativa all'affidamento del servizio.

Occorre evidenziare che nel momento in cui il sindaco prorogava di un mese il servizio de quo, l'ente non aveva ancora indetto la gara di appalto per l'affidamento dell'attività ad altro soggetto, indetta il giorno successivo, e che, peraltro, nelle more di una nuova gara, si sarebbe potuto affidare il servizio mediante le procedure previste dall'art. 57, comma 2 lett c) del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 ad una impresa non gravata da controindicazioni antimafia e per un periodo pari a quello necessario per l'espletamento di una regolare gara di appalto (per prassi occorrono tre mesi).

Con determinazione n. 17 del 6.03.2007, a firma dell'…omissis…, l'ente ha stabilito di procedere all'affidamento del servizio di igiene urbana mediante il sistema del pubblico incanto, per un importo a base dell'offerta di 1.482.000 euro, per un periodo di sei mesi, in violazione delle norme che disciplinano i sistemi di pubblicazione del bando, tant'é che per effetto dei termini brevi fissati è stato di fatto impedito ai concorrenti potenziali di conoscere in tempo utile il bando e quindi di partecipare alla gara, che quindi è stata dichiarata deserta per mancanza di istanze di partecipazione.

Dall'esame degli atti di gara è emerso, infatti, che la data della stessa era stata fissata per il 21.03.2007, ovvero appena quindici giorni dopo l'adozione della determina sopraindicata e appena 12 giorni dopo la pubblicazione dell'estratto di bando su due quotidiani (avvenuta il 9.3.2007). La decisone di indicare un termine così breve è in contrasto con l'art. 70 del D.Lvo 163/2006.

Inoltre, dalla documentazione acquisita non risulta che l'ente abbia rispettato la procedura prevista per la pubblicazione del bando di gara dall'art. 66 del citato D.Lvo 163/06,

in quanto risultano omesse: la pubblicazione sulla gazzetta dell'U.E., le pubblicazioni sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana nonchè su un quotidiano.

Con determinazione n. 30 del 4.4.2007, sempre a firma dell'…omissis…, il servizio, poi, è stato affidato, senza alcuna procedura concorsuale, alla …omissis…, pure gravata da interdittiva antimafia in data 23.2.2009.

L'affidamento diretto alla …omissis… è avvenuto sul falso presupposto che la stessa fosse in possesso dei necessari requisiti prescritti dall'art. 113 del D.Lg.vo 267/2000 per l'affidamento in house da parte dei comuni titolari del capitale sociale della società pubblica interessata.

La …omissis…, oltre a non possedere i requisiti richiesti dal bando (possesso degli automezzi), non è una società a partecipazione pubblica. Risulta infatti essere solo titolare di una quota di minoranza della …omissis…, che vede quale socio di maggioranza il comune di …omissis… Il responsabile del procedimento, …omissis…, nella parte motiva della citata determina n. 30, nel tentativo di argomentare l'affidamento, ha invocato le difficoltà rappresentate dalla …omissis… per l'assegnazione del servizio in tempi brevi, determinate anche dalla necessità di acquisire l'approvazione del consiglio comunale di …omissis… per lo svolgimento delle attività extra districtum. Di conseguenza detto servizio è stato affidato solo alla …omissis… la quale si è dichiarata disponibile ad assumere la gestione in via temporanea. E' appena il caso di evidenziare che il comune di San Giuseppe Vesuviano non avrebbe potuto affidare in house il servizio neanche alla …omissis… ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.113 e 113 bis citati.

Altrettanto infondata è la motivazione addotta dall'amministrazione a supporto dell'affidamento diretto circa il richiamo alla normativa istitutiva delle cooperative sociali e segnatamente all' art. 5 L.381/91, in quanto nonostante qualificata come cooperativa; nessuno dei lavoratori risulta rientrare nella categoria dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. 381/91, perché provenienti in toto dalla società estromessa …omissis… e quindi regolarmente contrattualizzati.

Va rilevato altresì che il contratto d'appalto pubblico in parola supera i limiti di soglia, previsti dall'art. 28 del Decreto legislativo 163/2006, per cui è soggetto alla normativa che disciplina le procedure concorsuali di rilevanza europea, per l'aggiudicazione di un contratto pubblico di servizi, presupposto chiaramente esplicitato anche per ciò che attiene alle cooperative sociali.

Ulteriore profilo di illegittimità è rinvenibile nella violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 dell'OPCM 9 febbraio 2007, che prevede per il comune di San Giuseppe Vesuviano di avvalersi dei servizi forniti dal "Consorzio …omissis…", costituito, ai sensi degli artt. 23 e 25 Legge 8 giugno 1990 n. 142 e Legge regione Campania 10 febbraio 1993 n. 10. L'ente, nel caso di specie, stante l'asserita dichiarazione di indisponibilità del consorzio stesso ad assumere la gestione temporanea (sei mesi) del servizio, si sarebbe dovuto avvalere comunque del personale consortile per il servizio della raccolta differenziata, scorporando dall'appalto i relativi costi.

Di fatto per lo stesso servizio è stato pagato due volte il personale; infatti al costo del personale corrisposto alla …omissis… si aggiunge quello pagato dallo Stato al personale del consorzio che avrebbe potuto e dovuto effettuare la raccolta differenziata presso il comune.

Decorso il periodo di sei mesi di affidamento del servizio alla …omissis…, il comune anziché procedere alla predisposizione degli atti per l'indizione di una nuova e regolare gara di appalto, ha conferito diverse proroghe a favore della stessa …omissis…, che le hanno consentito di gestire il servizio per circa 2 anni.

A giustificazione di tali proroghe, illegittime per violazione dell'art. 23 della L. 62/2005 nonché per violazione dell'art. 7 del D.lg 157/95, ora art.57 del D.Lvo 163/2006, che disciplina i casi in cui è possibile procedere alla scelta di un contraente senza la pubblicazione di un bando di gara, sono state richiamate asserite necessità connesse all'affidamento diretto del

servizio nonché ritardi e difficoltà nella definizione del rapporto contrattuale che il comune sosteneva voler definire con il consorzio di bacino …omissis…

L'analisi delle vicende che hanno riguardato le imprese che nel tempo si sono succedute nel servizio di igiene urbana presso il comune di San Giuseppe Vesuviano hanno sostanzialmente messo in luce come le stesse, pur con una diversa denominazione sociale, sono ritenute dalle forze dell'ordine di fatto riconducibili al medesimo gruppo imprenditoriale …omissis…, interessato da numerosi procedimenti penali e riconducibile al clan …omissis…

La complessità della vicenda suesposta e la sussistenza di elementi sintomatici di una gestione che appare caratterizzata dalla volontà dell'ente di mantenere in essere nel corso degli anni rapporti con gruppi imprenditoriali …omissis… permeabili ai voleri della criminalità organizzata e segnatamente al "clan …omissis…," attraverso le ditte …omissis.., tutte destinatarie di interdittiva antimafia, ha indotto a soffermarsi sui pregressi rapporti intrattenuti dall'ente con il citato gruppo imprenditoriale.

Il servizio di igiene urbana è stato gestito a partire dal 1985 da ditte, come accennato, tutte riferibili, secondo le forze dell'ordine, al gruppo imprenditoriale: …omissis…

In particolare, la …omissis… e la ditta …omissis…, collegate tra loro, risultano entrambe gravate da provvedimenti antimafia sorretti da elementi indiziari - permeabilità al clan camorrista …omissis… - fondati su circostanze di fatto obiettivamente sintomatiche di connessioni e collegamenti con la criminalità organizzata, come riconosciuto dal Consiglio di Stato, che ha respinto le istanze di annullamento delle rispettive interdittive antimafia con decisioni n. 4574/06 per la società …omissis… e n.6902/07 per la società …omissis…

Anche la …omissis… è destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia, annullato dal TAR Campania, però, con sentenza n. 3719 del 10.6.2009. Le risultanze degli accertamenti all'epoca svolti hanno comunque evidenziato collegamenti tra la ditta e la criminalità organizzata, tant'é che avverso la cennata pronuncia l'amministrazione dell'interno ha, nell'attualità, interessato l'Avvocatura generale dello Stato per l'interposizione dell'atto di appello al Consiglio di Stato. Né il provvedimento ostativo antimafia annullato dal giudice amministrativo ha potuto tenere conto dei più pregnanti elementi di permeabilità mafiosa emersi proprio nel corso dei recenti accertamenti delegati alla commissione e per questo motivo non conosciuti alla data di adozione del provvedimento stesso.

Peraltro, all'esito dell'attività eseguita nell'ambito dell'accesso ispettivo relativo all'adozione dei provvedimenti antimafia, si è avuto modo di accertare l'esistenza di cointeressenze tra esponenti della amministrazione locale e la criminalità organizzata anche attraverso la costante presenza, nelle ditte che si sono succedute nel servizio N.U., di alcuni dipendenti ed amministratori comunali: valga per tutti la presenza di …omissis…., figlio di …omissis…, consigliere comunale di maggioranza, già amministratore della …omissis… all'epoca in cui la stessa venne gravata da interdittiva antimafia.

La presenza di ditte riferibili alla criminalità organizzata nella vita amministrativa dell'ente, segnatamente nel settore dei rifiuti, ha trovato ulteriore conferma all'esito degli accertamenti eseguiti dalla …omissis…, che hanno permesso di acclarare come abbia trovato inserimento, anche nel periodo precedente all'attuale consiliatura sempre capeggiata dal sindaco …omissis…., la società …omissis… sebbene la stessa fosse già gravata da interdittiva antimafia, in quanto anch'essa ritenuta collegata al potente sodalizio criminale riferibile a …omissis…

Insomma le scelte e le condotte dell'amministrazione appaiono convergere nel senso della instaurazione di rapporti con soggetti gravati da elementi di controindicazione antimafia in quanto ritenuti contigui al "clan …omissis…".

In particolare i collegamenti tra il …omissis… e …omissis… (legale rappresentante della …omissis… nonché direttore tecnico della …omissis…. e, come precisato, figlio del consigliere comunale di maggioranza …omissis…) emergono in modo chiaro dalla cennata decisione del Consiglio di Stato laddove si riconosce la presenza occulta del …omissis… e del collegamento di questi con il gruppo …omissis… collegata alla società …omissis… anch'essa

interdetta ai fini antimafia. Si legge infatti nella suddetta sentenza 4574/2006 "*che la posizione del ...omissis... come soggiacente alla volontà di clan criminali, indicata dal verbale del gruppo ispettivo antimafia, appare deduzione logica supportata da elementi concreti, quali emergenti dalle comunicazioni telefoniche ivi trascritte, e non contraddetta, contrariamente a quel che afferma il primo giudice, dall'archiviazione del procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p..*"

…omissis…

L'affidamento del servizio alla …omissis…, effettuato con procedure illegittime per le motivazioni suesposte, appare verosimilmente volto a mantenere rapporti con il più volte richiamato gruppo imprenditoriale …omissis… oggetto negli anni di reiterate interdizioni antimafia per contiguità con il clan …omissis….

Infatti risulta che la stessa …omissis… ha utilizzato, per l'espletamento del servizio, i beni strumentali e le risorse umane della …omissis… e quindi della …omissis…

Da quanto precede appare evidente il tentativo fraudolento di aggirare la normativa antimafia sia da parte dell'ente comunale che da parte del citato gruppo imprenditoriale.

Al susseguirsi nel tempo, senza soluzione di continuità, di rapporti contrattuali che hanno legato l'amministrazione con ditte sempre riferibili al citato gruppo imprenditoriale …omissis… è corrisposto, nel corso del medesimo periodo di tempo, lo svolgimento, a partire dal 1985, da parte di …omissis…, delle funzioni di sindaco intervallate solo da due mandati, il cui corso è stato interrotto per intervenuti provvedimenti dissolutori a causa del rilevato condizionamento della criminalità organizzata ovvero per instabilità politica.

2.b Lavori pubblici

Nelle procedure di gara, appare spesso evidente la formazione di cordate, che tendono a condizionare l'esito dell'incanto, mediante la presentazione di offerte tutte riconducibili allo stesso centro decisionale.

Gli elementi sintomatici del suddetto legame alla luce dei principi fissati con la sentenza del Consiglio di Stato V sez. n. 4789 in data 28.6.2004, sia alla luce della direttiva diramata dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (oggi dei Contratti Pubblici) datata 21.04.2004, possono essere ricondotti in via generale alle seguenti fattispecie:

- offerte che risultano avere tutte la stessa data di spedizione, sovente la stessa ora, e l'inoltro dallo stesso ufficio postale;
- presentazione di ribassi che, lungi dal costituire una valutazione discrezionale dell'imprenditore delle condizioni di appalto, si succedono progressivamente, differenziandosi solo per millesimi percentuali, ad occupare un intero intervallo, senza punti di discontinuità, sicché diventa matematica l'aggiudicazione dell'appalto ad una delle imprese facenti parte della cordata;
- consecutività nei numeri delle polizze fideiussorie a garanzia dell'appalto, emesse dalla stessa agenzia assicurativa nella stessa data;
- coincidenza dello stesso organismo di attestazione.

Nelle procedure esaminate tale situazione si è presentata con singolare continuità atteso che in ognuna di esse è stata rilevata, tra i predetti elementi, la suddetta anomala progressione dei ribassi che integra proprio l'ipotesi descritta dalla Autorità di vigilanza, la quale analizzando numerose fattispecie di aste pubbliche e licitazioni private al di sotto della soglia comunitaria (criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 21 comma 1-bis della legge 109/1994) ha evidenziato – con la citata direttiva del 21.04.2004 - la turbativa d'asta nei casi in cui, nella fase che precede il taglio delle ali, si riscontra una distribuzione dei ribassi caratterizzata dalla presenza di valori concentrati solo in determinati intervalli, con l'assenza di ribassi in ampie fasce di valori, essendo tutte concentrate attorno al valore precostituito.

In alcuni casi nel corso dell'analisi svolta dalla commissione sono state rilevate procedure di aggiudicazione mediante gare ufficiose o informali e trattative private, tutte

fattispecie di scelta del contraente privato che esulano dalle normali procedure ad evidenza pubblica.

Tali affidamenti, pur non essendo di importi elevati, hanno riguardano soggetti privi dei necessari requisiti o contigui ad esponenti di sodalizi criminali, senza la ricorrenza delle circostanze che giustificano l'affidamento a trattativa privata, ed in presenza di fittizie condizioni di urgenza, molto spesso invocate unicamente allo scopo di procedere ad un affidamento diretto dei lavori e non di rado in assenza di copertura finanziaria.

Peraltro la scarsa partecipazione delle imprese e la formulazione di ribassi estremamente ridotti sono sintomatici di una predefinizione dell'aggiudicatario, solo formalmente scelto mediante una procedura ufficiosa, ma precedentemente individuato.

Talvolta, il ridotto importo delle procedure tende a far sottovalutare le anomalie presenti nelle stesse. In realtà, proprio in ragione della mancata evidenza pubblica delle procedure, in forza dell'importo ridotto o delle motivazioni assunte di somma urgenza, si possono riscontrare episodi di infiltrazione di sodalizi criminosi, nell'ambito delle attività di gestione dell'ente, con la creazione di rapporti che poi diventano più durevoli e consistenti nel tempo.

Sintomatica è la procedura relativa all'appalto dei lavori di sistemazione, pavimentazione e sottoservizi di via …omissis… – perizia di variante e suppletiva, di cui alla determinazione n. 39 del 22.05.2003 del responsabile …omissis…, aggiudicati alla ditta …omissis….

Tale procedura, relativa ad un progetto approvato con deliberazione del 2000, risalente quindi temporalmente alla responsabilità di passate amministrazioni, ma gestita dallo stesso tecnico di cui si è trattato ampiamente in precedenza, presenta lacune gravi nel capitolato speciale in atti; in particolare nello stesso non viene indicato se l'appalto sia a misura o a corpo.

Di interesse pregnante è la previsione contenuta nel bando di gara che a pena di esclusione prevede che l'impresa debba presentare *attestazione rilasciata dal dirigente dell'ufficio tecnico, o da altro impiegato dallo stesso delegato, dalla quale risulti che il direttore tecnico o il titolare o il legale rappresentante dell'impresa (...) o un dipendente dell'impresa medesima delegato da uno dei suddetti soggetti, ha effettuato il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori.*

Tale condizione, in assenza di normazione adeguata, consentiva all'ufficio di conoscere preventivamente i nominativi delle imprese interessate alla procedura di gara e, quindi, costituiva presupposto per una possibile turbativa di gara, andando a violare il principio di segretezza di presentazione delle offerte.

Nella procedura in argomento, è stato altresì riscontrato che i ribassi presentati dalle diverse imprese partecipanti (18 su 22) risultano inferiori al 10%, assolutamente non in linea con quelli formulati di norma per le procedure di gara relative a lavori analoghi.

Altro profilo di criticità rilevato concerne la perizia di variante e suppletiva approvata con la citata determinazione n. 39 del 22.05.2003, adottata invocando erronei presupposti, in quanto le motivazioni addotte a base della stessa dovevano essere ben note ancora prima dell'appalto e all'epoca della progettazione, per cui tali motivi non possono ritenersi quali cause impreviste ed imprevedibili, come fittiziamente indicato nell'atto di approvazione.

In secondo luogo, l'articolo 25, comma 1 legge109/94, richiamato nella determinazione di approvazione, alla lettera d) si riferisce ad errori ed omissioni del progetto e non a cause impreviste ed imprevedibili, come invece riferito nella determina. Insomma delle due l'una:

- o la variante era conseguenza di cause impreviste ed imprevedibili al momento dell'appalto (cosa non verosimile) ed in tal caso non poteva essere applicato il comma 1 lett. d) dell'articolo 25, che si riferisce espressamente ad errori di progettazione;
- o la variante era conseguenza di errori di progettazione, come si ritiene nel caso in esame, per inadeguata valutazione dello stato di fatto e per negligenza nell'elaborazione degli atti progettuali, e in tal caso si rendeva necessario darne comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici da parte del responsabile del procedimento (anche se, nel caso in questione,

progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento coincidevano nella stessa persona, e cioè nell'…omissis…).

Pertanto, il richiamo all'articolo 25, comma 1 lett. d), è servito unicamente a giustificare il maggiore importo della perizia suppletiva, di fatto, la suddetta variante ha consentito di assorbire l'importo, peraltro esiguo, del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara.

Per di più la variante dei lavori è stata redatta "a misura", in violazione di quanto previsto dal bando di gara, nel quale invece è stata prevista l'esecuzione dell'appalto "a corpo", procurando un indebito vantaggio per l'appaltatore, che si è vista in tal modo annullata l'alea conseguente l'assunzione dell'appalto in questione.

In definitiva, quindi, nella procedura esaminata, si ravvisano:

- profili di irregolarità nella redazione del progetto, carente rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dal bando di gara,
- profili di criticità nella procedura di gara, con scarsa partecipazione delle imprese, con formulazione di ribassi non congruenti con la natura delle opere a farsi, ove paragonata ad appalti similari in regione Campania,
- uniformità dei ribassi in fasce strette che fanno presupporre l'esistenza di una cordata tra le imprese partecipanti, aggiudicazione dei lavori con una percentuale di ribasso molto modesta;
- profili di illegittimità nell'assunzione della perizia di variante e suppletiva.

La stessa ditta …omissis… si è aggiudicato anche l'intervento di riqualificazione funzionale dell'…omissis…, nonché i lavori di adeguamento degli impianti termici (di cui alla determina del servizio Edilizia Scolastica n. 33 del 12.11.2007) e lavori di interventi urgenti ai plessi scolastici (di cui alla determina del servizio edilizia scolastica n.34 del 04.12.2007).

Nel bando di gara del suddetto intervento di riqualificazione è stato previsto, analogamente alla procedura in precedenza citata, che le imprese dovessero presentare attestazione di essersi recate sul posto e visionato i luoghi di appalto, certificata dal responsabile del servizio del comune o da altro impiegato all'uopo designato.

Il presidente della commissione di gara, …omissis…, ha deciso di ammettere alla procedura anche 2 plichi pervenuti fuori termine, senza fornire alcuna motivazione di tale scelta …omissis…

I lavori in questione sono stati aggiudicati con determinazione del 12.12.2007 in via definitiva alla ditta …omissis…; tale aggiudicazione è stata poi annullata in fase precontrattuale, a seguito della comunicazione della prefettura di Napoli in data 1.4.2008, con la quale è stata resa nota l'interdittiva antimafia adottata dalla prefettura di Caserta in data 20.03.2008.

Con determinazione del servizio edilizia scolastica n. 33 del 12.11.2007 sono stati affidati, sempre alla ditta …omissis…, i lavori di adeguamento degli impianti termici, ai sensi del D. Lg. 163/2006, art.57, comma 5, a completamento di lavori già appaltati nel 2005. L'appalto integrativo di fatto non può considerarsi relativo a lavori a farsi, causati da circostanze impreviste, ma ha riguardato lavori ripetitivi di quelli già previsti dall'appalto principale, con illecito arricchimento da parte dell'impresa.

Il progetto esecutivo di tali lavori di adeguamento non è stato preceduto da una progettazione preliminare e definitiva, approvata dalla competente giunta municipale, sicché la determinazione citata appare del tutto illegittima in quanto assunta in difetto di competenza da parte dell'organo gestionale.

In merito alla procedura relativa ai lavori di interventi urgenti ai plessi scolastici di cui alla determinazione del servizio edilizia scolastica n.34 del 4.12.2007 appare singolare che, in relazione all'affidamento di lavori di modesta entità e peraltro urgenti, l'amministrazione si sia determinata ad invitare 8 ditte delle quali solo una avente sede nella provincia di Napoli. E' di tutta evidenza che imprese non locali, in relazione al modesto importo affidato, avrebbero avuto maggiori difficoltà a partecipare alla procedura e a ritenerla remunerativa. Sono, infatti,

pervenute solo due offerte e i ribassi offerti sono esigui ed inferiori al 10%: la ditta …omissis… ha offerto il ribasso del 5.10%, la ditta …omissis…, cui poi è stato aggiudicato l'appalto, ha offerto il ribasso del 6.30%.

A seguito della comunicazione della prefettura di Napoli, in data 1.4.2008, relativa ad altro appalto, con la quale si comunicava l'interdittiva antimafia soprarichiamata della prefettura di Caserta, il responsabile dell'ufficio gare del comune, con nota n. 10865 del 21.04.2008, ha comunicato alla ditta l'avvio del procedimento per la revoca dell'aggiudicazione dei lavori. Successivamente, con determinazione n. 31 del 26.06.2008, il responsabile del servizio ha annullato, con effetto immediato, l'affidamento alla ditta …omissis… e, dando atto che, con successivo provvedimento, si sarebbe proceduto, previa contabilizzazione, alla liquidazione di quanto già eseguito, dagli atti, è risultato che i lavori in buona parte erano stati già effettuati, mentre non risulta essere mai stato stipulato un contratto per gli stessi. Occorre evidenziare che tra le imprese invitate alla gara in argomento risultava la ditta …omissis…, con legale rappresentante …omissis… La sede amministrativa di tale impresa è in …omissis… stessa sede dell'Impresa ….omissis…, avente come amministratore …omissis… ….omissis…è considerata di fatto facente capo a …omissis…, al quale fa riferimento un cartello di imprese, individuato …omissis… come associazione atta a turbare sistematicamente le gare degli enti pubblici. …omissis…, di tale cartello fa parte anche l'impresa …omissis…, oltre alla citata …omissis… è nipote dell'omonimo …omissis…, indicato come capozona del clan …omissis… nel comprensorio di Nocera Inferiore, ed ucciso in un agguato camorrista in data 16.12.1990. Anche …omissis…, cui è intestata la ditta …omissis…, è stato ucciso in data 30.9.1990 ed era considerato anch'egli organico al clan …omissis…. Alla ditta …omissis… sopracitata con determinazione n.32 in data 11.4.2007 il responsabile del servizio lavori pubblici ed urbanistica, …omissis…, ha aggiudicato l'appalto per i lavori di costruzione fogne e sistemazione stradale di …omissis…, per un importo di euro 261.675,15, stipulando il relativo contratto sotto condizione risolutiva ex art.11, comma 2 del D.P.R. 252/98, non essendo pervenuta dalla prefettura di Napoli la richiesta certificazione antimafia.

La prefettura il 5.3.2008 ha comunicato, in esecuzione del protocollo di legalità sottoscritto con il comune, che "nei confronti della società in argomento, allo stato, agli atti della prefettura di Salerno e dei locali organi di polizia nulla risultava di rilevante ai fini antimafia", mentre il 22.7.2009 ha comunicato, all'esito di verifiche e accertamenti, elementi informativi ai fini antimafia ex art.1 septies D.L.629/82.

In merito alla procedura seguita per la gara in questione preliminarmente, si rileva, come già per le altre procedure di gara, che il bando prevedeva che le imprese avrebbero dovuto presentare attestazione di essersi recate sul posto e visionato i luoghi di appalto, circostanza per la quale si richiamano ancora una volta le osservazioni formulate circa l'illegittimità di tale clausola ai fini del rispetto del principio della segretezza delle offerte e della partecipazione alla gara.

In secondo luogo si evidenzia che delle 85 imprese partecipanti alla gara, 52 risultavano provenienti dall'area casertana, con una rilevante incidenza di imprese provenienti da Casal di Principe, Casapesenna e S. Cipriano di Aversa. Si rileva che ben 82 imprese sulle 83 ammesse a gara hanno presentato ribassi compresi tra il 32,742 % ed il 34.673% e cioè nell'ambito di uno scarto di poco più di 1 punto percentuale. In altri termini, le offerte valide, eliminate le ali, si addensano in meno di un punto percentuale e i ribassi si attestano intorno al 34%, circostanza tecnicamente impossibile, se non in relazione ad una precostituzione dell'esito della gara stessa, con imprese che presentano offerte di ribasso coincidenti fino alla terza cifra decimale, ovvero discoste di un punto millesimale.

In definitiva, come già osservato, l'andamento dei ribassi della gara in esame rientra in uno dei casi di turbativa d'asta canonici, già descritti. Inoltre si rileva che la variante tecnica e suppletiva approvata con determinazione n. 8 del 18.3.2008 presenta incongruenze tra quanto asserito nella suddetta determinazione di approvazione e quanto asserito nella relazione

allegata alla variante stessa. Nella determinazione, infatti, si asserisce che la variante si rendeva necessaria per sopperire a situazioni imprevedibili in fase progettuale legata sia agli interventi sul territorio posti in essere successivamente al progetto da altri Enti (…) per realizzare nuovi tratti fognari; nella relazione tecnica invece le motivazioni addotte risultano essere:cedimenti della sede stradale; previsione dell'impianto di pubblica illuminazione alla traversa …omissis…;cedimenti di vecchie murature.

Nulla viene detto in merito ai presunti interventi di altri enti, quale il Commissariato di Governo Emergenza Sarno, indicati specificamente in determinazione. Appare quindi palese che, nella determinazione di approvazione della variante, si è inteso fornire fittiziamente una motivazione che fosse compatibile con la previsione normativa dell'articolo 132 del D. Lgs 163/2006, che ammette le varianti in corso d'opera solo casi diversi

E' di interesse far rilevare inoltre, che sia la determina di approvazione della perizia di variante che la relazione tecnica sono state firmate dal responsabile del servizio LL.PP. e manutenzione del comune, …omissis… La variante che comprendeva nuove e diverse opere, non contemplate dal progetto approvato dalla giunta municipale con la deliberazione n. 228 del 5.12.2003 avrebbe dovuto essere confermata dalla giunta municipale, esulando dalle competenze dell' organo gestionale.

2.c Abusivismo edilizio

E' stata accertata l'assenza, da parte della struttura politica e burocratica dell'ente, di un'attività incisiva e concreta di controllo sulla funzionalità degli uffici preposti alla repressione dell'abusivismo edilizio, con la proliferazione conseguente di fenomeni di edificazione incontrollata anche in favore di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata locale.

In tale contesto complessivamente, negli ultimi tre anni (2007-2009), sono state adottate 201 ordinanze di demolizione mentre nel medesimo periodo sono state eseguite solo quattro demolizioni.

A fronte dell'attività di rilevazione degli abusi edilizi, non ha fatto quindi seguito l'azione repressiva di acquisizione al patrimonio degli immobili realizzati abusivamente e la demolizione relativa. Al di là di richiami formali degli organi di indirizzo politico dell'ente agli uffici competenti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; non è seguita un'azione concreta di vigilanza dell'abusivismo edilizio, né l'adozione dei provvedimenti consequenziali (acquisizione al patrimonio comunale e attività propedeutiche alla demolizione), sicché le numerose ordinanze emesse risultano avere valenza formale, ma non sostanziale, generando nella collettività una generale percezione di impunità.

Non risulta adottato dall'organo politico alcun atto concreto per rimuovere le cause di inefficienza della struttura burocratica, nel portare a termine i procedimenti repressivi: le contestazioni mosse dal …omissis…, responsabile del servizio urbanistica, al …omissis…, responsabile del servizio antiabusivismo, circa gli inadempimenti nel concludere le procedure assegnate, non risultano aver prodotto alcun esito.

Peraltro il comune di S. Giuseppe Vesuviano, con 1154 abusi accertati nel periodo 2000-2008, risulta tra i territori della regione Campania maggiormente colpiti dall'abusivismo edilizio, secondo i dati diffusi dal tribunale di Nola.

L'acquiescenza delle strutture assurge ad un livello allarmante di gravità qualora si consideri che l'assenza di prevenzione, controllo e repressione del fenomeno ha avvantaggiato soggetti direttamente legati alle organizzazioni criminali. Valga in primo luogo la vicenda della villa …omissis… in disponibilità del boss locale …omissis… – attualmente ergastolano detenuto, indicato come uno dei soggetti di maggior spicco del clan capeggiato da …omissis… - edificata abusivamente in pieno centro cittadino, a soli 200 metri circa dalla casa comunale.

E' stato accertato presso l'ufficio tecnico del comune, che l'immobile risulta essere del cognato di …omissis… Sul fabbricato, nel corso degli anni non sono mai stati effettuati controlli, sebbene sia stata raddoppiata la volumetria per cui era stato richiesto il condono edilizio (superficie richiesta per essere ammessa al condono: 226,56 mq; superficie effettivamente realizzata ed attualmente abitata: 520 mq).

Gli accertamenti di polizia hanno consentito di acclarare che la moglie del camorrista, trasferitasi nell'immobile in questione all'inizio dell'anno 2009, aveva stipulato in data 23.11.2007, a suo nome per l'immobile di cui sopra i contratti per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura idrica. Il manufatto, quindi, è direttamente riconducibile ai coniugi …omissis…, fungendo il cognato soltanto da fittizio intestatario del bene.

Desta allarme sociale la circostanza che …omissis…, per imporre anche visivamente la sua presenza sul territorio, ha voluto realizzare la cennata imponente villa, in cui recentemente si è trasferita la sua famiglia, proprio nel centro di San Giuseppe Vesuviano a poca distanza dal comune, quale segno tangibile del potere che egli esercita nel territorio sangiuseppese. Tipico di una criminalità, come quella camorrista, che attraverso comportamenti esteriori e ben visibili riesce a creare quel timore reverenziale da parte dei cittadini e degli stessi organi delle istituzioni locali; che consente loro di acquisire un'autorevolezza tale da poter influenzare, anche senza ricorso a minacce e violenze, i comportamenti di coloro che con essa vengono in contatto. Quando più è visibile il suo ruolo e la sua impunità tanto maggiore è il livello gerarchico del singolo camorrista. La circostanza che l'ampliamento di tale manufatto fino alla realizzazione di una "villa imponente" non sia stato rilevato dall'amministrazione comunale né da personale dell'ufficio tecnico, del locale comando dei VV.UU. e da quello dell'ufficio tributi, non può che avvalorare l'ipotesi di una omissione grave nelle attività di controllo e nella repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Ciò è sintomatico dello stato di soggezione dell'amministrazione comunale nei confronti dell'organizzazione criminale di cui …omissis… è referente.

Analoga considerazione scaturisce dall'analisi della vicenda relativa alla costruzione abusiva dell'abitazione della consuocera di …omissis…, capo dell'omonimo sodalizio camorristico.Tale vicenda, che coinvolge soggetti criminali di spessore, sebbene temporalmente risalente all'anno 2004, presenta profili di continuità tra le precedenti e l'attuale consiliatura.

Invero, a distanza di 5 anni dal primo sequestro, è stata consentita, ancora abusivamente e con violazione dei sigilli, la realizzazione di una piscina di 110 mq e di una volumetria nuova di circa mc 210 per un volume abusivo complessivo di mc 2.000 circa.

2.d Urbanistica

Il piano regolatore generale del comune di S. Giuseppe Vesuviano risulta adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 18.05.1979 ed approvato con D.P.G.R. n. 8327 del 17.10.1983, modificato con la variante adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 30.10.2003, approvata con D.P.G.R. n. 0138/AL del 10.06.2004.

Lo stesso presenta diversi limiti di impostazione, tra cui, sostanzialmente la mancata zonizzazione del territorio comunale secondo il D.M. n. 1444/1968, in luogo della quale sono stati previsti sei ambiti con svariati indici, diversificati per zona: PEEP, fuori zona PEEP, industria, commercio ed attrezzature in zona PEEP e fuori zona PEEP.

Tali zone non sono state però individuate e perimetrate nella tavola di piano, con rinvio dell'attuazione del PRG alla redazione di un Piano particolareggiato esecutivo, o, in alternativa, ad un Piano di recupero.

Di fatto, lo strumento urbanistico risulta una sorta di contenitore vuoto, da riempire di volta in volta con gli strumenti attuativi.

Il P.R.G., inoltre, individua un'ampia zona, denominata Fc, destinata ad insediamenti commerciali ed artigianali ed attività direzionali ed amministrative connesse, senza che sia

indicata per la stessa alcun indice o parametro urbanistico, e con la prescrizione, per l'attuazione degli interventi in tale zona, della redazione di un piano particolareggiato di massima esteso all'intera zona, strumento a cui viene demandata, di fatto, la determinazione di detti indici e parametri urbanistici.

L'amministrazione comunale avrebbe dovuto comunque procedere alla redazione del PUC, secondo i dettami della L.R. n. 16/2004, anche in relazione a richieste della Provincia, (deliberazione di giunta provinciale n. 40 del 25.01.2006) finalizzate all'adeguamento del PRG vigente alle prescrizioni di cui alla Legge Regionale n. 9/83, a seguito della nuova classificazione sismica, invece, con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 26.07.2007, ha adottato una variante al P.R.G..

Detta variante non è stata però ritenuta conforme alla normativa statale e regionale dalla provincia di Napoli e dalla regione Campania, che ne ha sospeso l'esame, giusta nota regionale n. 1055614 dell'11.12.2007, per carenza di documentazione. Allo stato, pertanto, la variante risulta adottata dall'amministrazione comunale, ma non approvata.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 70 in data 10.12.2008, è stato poi approvato il nuovo Regolamento urbanistico comunale, ai sensi del T.U. in materia edilizia D.P.R. n. 380/2001 e della Legge Regionale n. 16/2004, in sostituzione del regolamento edilizio comunale vigente, che l'amministrazione aveva ritenuto aver esaurito le proprie finalità, in ragione dei mutamenti intervenuti nelle modalità di svolgimento dell'attività costruttiva nel lungo tempo intercorso dalla sua approvazione.

L'adozione del RUEC è da considerarsi irregolare, atteso che l'articolo 29 della legge regionale n. 16/2004 stabilisce che il regolamento edilizio urbanistico comunale è approvato, per la prima volta, contestualmente al PUC, che il comune di San Giuseppe Vesuviano non ha invece adottato.

Appare singolare, quindi, l'inerzia dell'amministrazione sia nel redigere e adottare finalmente un nuovo strumento di pianificazione generale, sia nel portare avanti almeno la variante adottata, dopo la dichiarazione di non conformità da parte della provincia di Napoli.

L'approvazione della variante, infatti, consentirebbe una regolarizzazione dell'assetto del territorio e la realizzazione degli standard necessari mediante l'acquisizione al patrimonio comunale di tutte le aree interessate da abusi non sanabili alla luce della legislazione attualmente vigente, mentre l'attuale strumento urbanistico vigente nel comune, stante la mancanza di indici e parametri urbanistici certi, ha impedito o reso estremamente difficoltosa una gestione corretta e regolare del territorio, agevolando pertanto di fatto l'abusivismo edilizio.

Altra vicenda significativa per l'assetto del territorio riguarda l'approvazione del piano urbanistico attuativo area industriale (PUA).

Con determinazione n.15 in data 21.3.2005, il responsabile del servizio LL.PP. ed urbanistica ha indetto la gara di appalto, mediante procedura aperta con pubblico incanto, per l'affidamento di incarico professionale a professionisti esterni, finalizzato alla redazione del piano di insediamenti produttivi, unitamente alla progettazione preliminare e definitiva delle infrastrutture, in modo da poter poi eventualmente affidare le aree ai consorzi e/o alle imprese interessate.

In data 9.8.2006, i tecnici incaricati hanno trasmesso al comune il suddetto piano urbanistico attuativo dell'area industriale di Muscettoli, adottato con deliberazione n. 236 del 27.10.2006 dalla giunta municipale e approvato con deliberazione di giunta n. 7 in data 12.01.2007 nonché con decreto sindacale n. 1531 in data 16.01.2007, in mancanza di osservazioni da parte della provincia od osservazioni o opposizioni allo strumento adottato da parte di eventuali interessati.

I predetti atti di approvazione sono stati adottati illegittimamente, in quanto il comune non aveva acquisito i pareri preventivi obbligatori, previsti dalla delibera di giunta regionale n. 635 del 21.04.2005, recante "Ulteriori direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate

in materia di Governo del Territorio ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22.12.2004 n. 16".

Non risulta altresì acquisita la dichiarazione da parte del responsabile dell'ufficio LL.PP. e urbanistica, resa ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 28.11.2001, attestante che le opere di urbanizzazione primaria previste nel PUA fossero funzionalmente collegabili a quelle comunali esistenti.

L'illegittimità degli atti prodotti è stata fatta rilevare dalla provincia di Napoli, con la deliberazione n. 1161 del 21.12.2006 trasmessa al comune con nota n. 88 del 16.1.2007, assunta al protocollo il 18.1.2007, con la quale sono state formulate osservazioni sul piano, in merito alle carenze ed irregolarità sopra evidenziate.

Ciò nonostante, il comune ha pubblicato sul BURC del 29.01.2007 il decreto sindacale di approvazione del PUA, attestando che l'amministrazione provinciale di Napoli aveva eluso il termine previsto dall'articolo 27 comma 3 della L.R. 16/2004, non esprimendo alcuna osservazione al piano e ignorando le osservazioni formulate dalla provincia.

Solo dopo l'approvazione del PUA, il comune, nei primi mesi del 2007, ha rimesso all'Autorità di Bacino del Sarno, al settore provinciale del genio civile di Napoli ed all'ASL NA/4 il progetto del PUA, per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Con successiva nota n. 7554 del 12.03.2007, il responsabile del settore LL.PP. ed urbanistica ed il sindaco hanno controdedotto alla provincia in merito alla mancata acquisizione dei pareri, in primo luogo, rilevando che la delibera di giunta provinciale era pervenuta al protocollo comunale ben oltre i trenta giorni previsti dall'articolo 27, comma 3, della L.R. n. 16/2004, atteso che il PUA era stato rimesso in provincia in data 27.11.2006 e sostenendo che l'acquisizione dei prescritti pareri prima dell'adozione del P.U.A. materializza una mera indicazione, dalla quale l'amministrazione poteva anche discostarsi.

Con i prescritti pareri acquisiti con ritardo, sono state dettate prescrizioni che allo stato, quindi, impongono l'adozione di varianti al piano approvato, che non risultano però essere state apportate.

La procedura di adozione ed approvazione del PUA è, pertanto, viziata da inspiegabili, immotivate e gravi irregolarità, che comportano la totale illegittimità degli atti adottati e/o approvati. La gravità del comportamento dell'amministrazione non trova alcuna giustificazione tecnica e/o amministrativa.

Invero l'amministrazione comunale ha proceduto ad approvare atti di pianificazione urbanistica e territoriale, eludendo le normative di settore, senza l'acquisizione preventiva di rilevanti pareri sismici, igienico-sanitari, ambientali ed idrogeologici, da parte degli enti competenti, che, acquisiti successivamente, comportano la necessità di procedere ad una variante.

Nel caso in esame, non può non palesarsi l'ipotesi che la celerità inspiegabile posta in essere dall'amministrazione comunale, spinta al punto da commettere le illegittimità sopra evidenziate, possa, anche indirettamente, essere stata compulsata da sodalizi criminali interessati agli enormi flussi di denaro che gli interventi di trasformazione del territorio notoriamente veicolano.

2.e Settore del commercio e pubblici esercizi

Per quanto concerne il settore del commercio e dei pubblici esercizi, deve evidenziarsi, in primo luogo, che sulla materia vige allo stato, presso il comune di San Giuseppe Vesuviano, un'ordinanza sindacale, adottata nel 2006, a tempo indeterminato, avente ad oggetto: "adeguamento della programmazione comunale dei pubblici esercizi al d.l. n. 223/06 convertito in legge 284/06. Revisione dei parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art. 3 della l. 25/8/91 n. 287".

Tale strumento, del tutto inadeguato alla luce degli obblighi imposti dalla normativa regionale in materia e alla conseguente necessità di predisporre un complessivo riordino ai fini

della regolamentazione delle attività, non contiene alcun cenno ai vincoli scaturenti dalla sottoscrizione, da parte del sindaco, del protocollo di legalità con la prefettura di Napoli in data 16.6.05.

Dalla lettura di tale ultimo accordo si evince che il sindaco si è impegnato ad inserire, negli appositi atti regolamentari in materia, alcune specifiche clausole finalizzate a garantire la trasparenza e la legalità nell'ambito delle attività produttive e segnatamente nel settore delle autorizzazioni in materia di commercio e dei pubblici esercizi. In particolare, il protocollo prescrive che il competente ufficio comunale prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero nei casi di apertura o trasferimenti di attività commerciali di cui all'art. 7 del D.Lg.vo n.114/98 e limitatamente alle richieste afferenti esercizi aventi superficie di vendita pari o superiore a 250 mq, è tenuto ad acquisire le informative antimafia ex art. 1 septies del DL n.629/82 sul conto delle persone indicate nelle visure camerali prodotte dai soggetti richiedenti le autorizzazioni stesse sia in forma singola e sia in forma associata, consorziata, società cooperativa.

Al riguardo si ribadisce che non sono state apportate all'unico atto disciplinante la materia de qua, e cioè l'ordinanza sindacale n.213/2006, le necessarie integrazioni scaturenti dal citato Protocollo di legalità.

Tale grave omissione, che può essere ritenuta significativa della volontà dell'amministrazione comunale di non avvalersi in concreto del citato strumento pattizio volto alla prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore in parola, è confermata sia dagli esiti dell'analisi di alcune pratiche esaminate, sia dalla circostanza che il comune non ha mai presentato richieste ai sensi del cennato protocollo di legalità.

Dall'analisi delle procedure relative ad alcuni esercizi pubblici, è emerso l'intento dell'amministrazione di addivenire, pur in carenza dei necessari atti istruttori endoprocedimentali e controlli, al rilascio di provvedimenti autorizzatori in favore di soggetti collegati ad organizzazioni criminali locali da parte dei funzionari addetti …omissis… e il …omissis…

In relazione alla pratica concernente l'apertura dell'esercizio denominato …omissis…, è stato riscontrato che a fronte di una richiesta di autorizzazione per la tipologia C della legge n.287/91 (attività di somministrazione all'interno di attività di intrattenimento e svago), come affermato dall'ente comunale con nota n.36468 del 30.12.08, sono stati rilasciati provvedimenti autorizzativi di tipo A e B, definiti, benché carenti di determinati atti endoprocedimentali (autocertificazione dei requisiti morali; parere sulla visibilità e sorvegliabilità dei locali a cura dell'autorità di P.S.; certificazione ex art. 1 septies D.L. n.629/82) nell'arco di soli 2 giorni.

L'autocertificazione dei requisiti morali, richiesta dalla normativa vigente ed allegata alla richiesta del 5.9.08, non risulta datata né firmata dal dichiarante …omissis…, né tali carenze risultano essere state rilevate ovvero contestate al dichiarante da parte degli uffici comunali competenti.

Sono state accertate contiguità della famiglia …omissis… con esponenti malavitosi facenti capo al sodalizio criminale capeggiato da …omissis….

Inoltre non è stato acquisito il parere sulla visibilità e sorvegliabilità dei locali – propedeutico al rilascio dell'autorizzazione – di spettanza dell'autorità di P.S.; non risulta acquisita la certificazione ex art. 1 septies del D.L. n.629/82 sul conto delle persone indicate nelle visure camerali come prescritto nel protocollo di legalità innanzi citato.

Non risultano effettuati gli accertamenti di competenza comunale, propedeutici al rilascio delle autorizzazioni, nè risultano esplicitati in alcun verbale di sopralluogo e/o relazione di servizio. In particolare, il …omissis… della polizia municipale …omissis…, firmatario del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, non ha all'uopo redatto alcuna relazione di servizio né ha riferito nulla al suo diretto superiore e responsabile dell'ufficio, il comandante della polizia municipale, in ordine all'accertamento eventualmente eseguito.

Le autorizzazioni rilasciate al richiedente sono state sottoscritte dal dipendente del servizio attività produttive …omissis…, pur essendo presente in ufficio il responsabile del servizio stesso.

L'organo ispettivo ha, in relazione alla vicenda, evidenziato che solo in costanza di accesso ispettivo, dopo la comunicazione di notizia di reato inoltrata dal locale commissariato di P.S. in data 26.1.09 e a seguito di segnalazione del 12.2.09 inviata al comune dalla citata autorità di P.S., l'ufficio comunale competente si è attivato – tardivamente – disponendo la sospensione, prima, e la revoca poi delle autorizzazioni, riattivando quindi un procedimento amministrativo nuovo conclusosi con il rilascio di autorizzazioni nuove.

In relazione alle vicende amministrative relative agli esercizi di vicinato …omissis… è stato accertato che – in seguito all'acquisizione da parte dei competenti uffici comunali delle "comunicazioni di inizio attività" – l'ente locale si è limitato solo ad avviare le procedure di rito senza provvedere, previo controllo della completezza della documentazione, ai successivi accertamenti d'ufficio (ad es.: verifiche in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, agibilità dei locali e corretta destinazione d'uso etc.). Né si è dato corso – laddove è stata riscontrata l'insussistenza di uno o più requisiti di legge – al procedimento teso ad intimare al richiedente la non attivazione dell'esercizio. Non risulta inoltre acquisita agli atti del comune la "dichiarazione d'impegno" contenente specifiche clausole, a firma dei legali rappresentanti degli esercizi, indicata all'art. 2 del protocollo di legalità sottoscritto il 16.6.05.

Per la vicenda inerente l'esercizio …omissis…, solo a distanza di oltre 1 anno dalla comunicazione di inizio attività e su specifico input della commissione di accesso, il comando di polizia municipale ha effettuato le dovute verifiche, con conseguente accertamento di violazione di legge in capo al …omissis…e intimazione a non proseguire l'attività.

Nei confronti di …omissis…, titolare dell'esercizio di vicinato …omissis…, e …omissis…, titolare dell'esercizio …omissis…, sono stati riscontrati numerosi elementi di controindicazione mafiosa.

Il …omissis… è stato arrestato nel 2005 per favoreggiamento in quanto aveva ospitato il boss …omissis…, all'epoca latitante. …omissis… risulta invece essere fratello di …omissis… ritenuto affiliato al clan facente capo a …omissis…, nonché uno dei promotori di una neocostituita aggregazione criminale la cui articolazione è da considerarsi come la continuazione di quella capeggiata dal boss …omissis…, attualmente ergastolano.

Responsabile del servizio urbanistica è il …omissis….

Degne di menzione sono anche le vicende amministrative relative a tre determinazioni concernenti impegni per spese di viaggio in Cina ed in Togo da corrispondere alla ditta …omissis…, tra i cui soci figura il cugino materno di …omissis…, affiliato al clan camorrista …omissis… e genero del capo clan.

Sul piano della regolarità amministrativa le tre determinazioni, pur avendo analoga causale "spese di viaggio" qualificabili come spese di rappresentanza dell'amministrazione all'estero, non riportano una imputazione corretta delle spese atteso che gli importi sono stati impegnati su capitoli di spesa non competenti. Peraltro pur facendo richiamo esplicito alla procedura del cottimo fiduciario, definito dal comma 4 dell'art. 125 del D.Lg. 163/06 quale procedura negoziata, non vi è alcun riferimento all'espletamento di tale negoziazione né alcun richiamo all'idoneità del fornitore a contrattare con amministrazioni pubbliche né tanto meno alcuna dichiarazione che nel territorio comunale non insistono agenzie di viaggio, la cui assenza avrebbe potuto legittimare il ricorso diretto ad agenzia di viaggio ubicata in comune limitrofo.

2.f Attività di controllo degli organi elettivi

La commissione di accesso ha indirizzato il proprio ambito d'accertamento anche sull'attività di controllo, operata dal nucleo di valutazione e dal collegio dei revisori del comune di San Giuseppe Vesuviano, procedendo all'esame dei risultati di bilancio, del

riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nonché della gestione dei beni patrimoniali. Dalle verifiche traspare un'inidoneità degli strumenti utilizzati, sia in sede di programmazione che di controllo per misurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'attività di controllo finanziario posta in essere dagli organismi di fiducia degli organi elettivi, infatti, appare sostanzialmente appiattita ed omologata al comportamento inerte degli amministratori, i quali non assumendo iniziative di rigore, nel rispetto della legalità violata, hanno consentito il protrarsi, nel tempo, di un diffuso atteggiamento inoperoso degli uffici comunali.

Considerazioni analoghe vanno svolte anche rispetto all'attività dei componenti il nucleo di valutazione, che era tenuto a stigmatizzare le carenze gestionali, riferite all'attività dirigenziale, oggetto di analisi anche ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, corrisposta nel limite massimo, senza una valutazione sugli obiettivi raggiunti.

3. PROVVEDIMENTI NECESSARI PER RIMUOVERE EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI PER L'INTERESSE PUBBLICO

Le vicende esaminate si sono tradotte in determinazioni finali a vantaggio di soggetti collegati, a vario titolo, direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata evidenziando la sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su tali collegamenti, che senza ombra di dubbio hanno determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi dell'ente e compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati.

Si richiamano in particolare al riguardo:

- L'incontro del camorrista …omissis…, nel giugno 2006, presso l'abitazione di suo cugino, …omissis… responsabile dell'ufficio tecnico del comune, che "*mercanteggia*" con il sindaco …omissis… la propria capacità di condizionare l'elettorato attivo locale, chiedendo in cambio l'affidamento della responsabilità dell'intera area tecnica comunale al cugino, estesa anche alla gestione della raccolta dei rifiuti, la sua partecipazione a quel sistema di spartizione dei fondi pubblici destinati agli appalti pubblici per servizi e forniture nonché la riassunzione del nipote …omissis…. L'…omissis… è divenuto effettivamente responsabile di tutti i servizi dell'area tecnica, a conferma delle dichiarazioni …omissis…, a nulla rilevando il riassetto con provvedimento sindacale disposto solo nel gennaio 2008 e successivamente alla ostensione dei verbali di collaborazione del …omissis… e al rinvio a giudizio dei primi 14 imputati.
- Le numerose intercettazioni telefoniche che avvalorano l'ipotesi di collegamento tra una organizzazione criminale e in particolare il sindaco, come quella …omissis… in cui risulta che …omissis…**,** uno dei sodali della organizzazione camorrista facente capo al clan …omissis…, comunicava al suo interlocutore che avrebbe partecipato ad una "riunione politica", sostenendo di aver ricevuto dal sindaco già "una mezza promessa" a pochi giorni dal voto del 27 e il 28 maggio del 2007. Ed è la D.D.A, nella relativa richiesta di misure cautelari …omissis…, a far rilevare che "*non può non tenersi nel debito conto che …omissis… riveste la carica di sindaco del comune di San Giuseppe Vesuviano ininterrottamente dal giugno 2002, essendo sempre risultato vincitore delle competizioni elettorali. Eloquente e tristemente descrittivo della tipologia dei rapporti esistenti tra …omissis… e l'organizzazione è l'affermazione dell'interlocutore di …omissis… già in passato al sindaco era stata inferta una severa lezione mediante aggressione … Tale circostanza vale di per sé sola a dimostrare quanto costruita ad arte sia l'immagine di uomo anticamorra che il sindaco … abbia tentato di costruire intorno alla sua persona, … facendo costituire parte civile il comune nei processi di criminalità organizzata aventi ad oggetto le organizzazioni militanti nel territorio sangiuseppese….nello stesso periodo in*

cui ..., in via decisamente più occulta e riservata, stringeva patti e accordi ... con gli esponenti anche di spicco dei gruppi criminali".

Tenuto conto dell'attuale sistema normativo, che attribuisce al sindaco una posizione di preminenza assoluta nella guida e negli indirizzi dell'amministrazione dell'ente locale, e del coinvolgimento di alcuni consiglieri comunali in vicende che li fanno ritenere permeabili alle pressioni della criminalità organizzata, si ritiene conseguentemente, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 15 ottobre 2009, di proporre, quale primo provvedimento necessario per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi, lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del d. lg. n. 267/2000, come modificato con legge 15.7.2009 n.94.

…omissis…

Elementi di permeabilità alle pressioni della criminalità organizzata si rinvengono anche nei confronti:

- del vicesindaco …omissis… che, in data 29.12.2007, in San Gennarello di Ottaviano, come già evidenziato, venne schiaffeggiato dal pregiudicato …omissis…, ritenuto, insieme ai fratelli, orbitante nel clan camorrista capeggiato da …omissis…; ciò a conferma quantomeno di frequentazione se non di soggiacenza alla criminalità, considerato che non risultano denunce dell'interessato dell'episodio;
- del consigliere comunale …omissis…, per il quale è stato accertato che nel 1995 è stato ospite di tale …omissis…, titolare della ditta …omissis… (operante nella raccolta di rifiuti solidi urbani), in quanto asseritamente i figli dello stesso …omissis… erano i prestanome del …omissis…, gruppo imprenditoriale ritenuto permeabile alle pressioni del clan …omissis…. Come prima ampiamente riportato, nella ordinanza di custodia cautelare del 2006 vengono trasposte le dichiarazioni del …omissis…, circa l'asserito coinvolgimento del predetto, all'epoca assessore, unitamente all'…omissis… e al geometra comunale …omissis…, nella spartizione illecita dei fondi destinati alle imprese aggiudicatarie di appalti di servizi, tra cui quelli relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- del consigliere comunale …omissis…, controllato il giorno 11.5.2005, presso il ristorante …omissis…., durante il matrimonio del figlio del boss ergastolano …omissis….

…omissis…

In relazione alle anomalie riscontrate si propongono, infine, i seguenti provvedimenti utili a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto nelle procedure illecite ancora pendenti:

- verifica della procedura relativa all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti e conseguenti provvedimenti, …omissis…;
- definizione delle procedure relative alla esecuzione delle ordinanze di demolizione, da parte del competente ufficio comunale, con precedenza alle due relative agli immobili in uso a familiari di appartenenti alla criminalità organizzata …omissis…;
- approvazione del PUC, secondo i dettami della L.R. n. 16/2004;
- attuazione delle prescrizioni relative al piano attuativo delle area industriale in località Muscetta;
- annullamento delle autorizzazione illegittime e condizionate dalla criminalità organizzata rilasciate alla ditta …omissis…;
- disciplina del settore commercio e pubblici esercizi secondo la vigente normativa regionale.

IL PREFETTO
(Pansa)

09A15269

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ed ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, con il quale lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2009;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione gli interventi di carattere straordinario ed urgente finalizzati al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 novembre 2009, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza di cui trattasi;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 maggio 2010, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, lo stato d'emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15000

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Palisse Marie-Pierre, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Palisse Marie-Pierre, nata a Villeurbanne (Francia) il 3 marzo 1978, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di «dottore agronomo e dottore forestale», sezione A dell'albo, in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplome d'ingenieur» conseguito presso l'«ENSAT – Ecole Nationale Superieure Agronomique» di Tolosa nel 2002;

Considerato che detto titolo accademico è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Francia;

Considerato inoltre che ha documentato il possesso di esperienza professionale maturata in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta in Italia al «dottore agronomo e dottore forestale» sezione A dell'albo, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Palisse Marie-Pierre, nata a Villeurbanne (Francia) il 3 marzo 1978, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dei dottori forestali» - sezione A.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14992

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 dicembre 2009.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 che affida ai dirigenti generali l'emanazione di atti di natura amministrativa;

Visto il decreto interdirigenziale dell'anno 2008, con il quale la suddetta quota è stata fissata in 11,37 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Visto la relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata al Parlamento, per l'anno 2008, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita è aumentato, rispetto al 2007, di una media del 1,7%;

Considerato che si rende necessario aumentare la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2009, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in 11,56 euro.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale di commissariato e dei servizi generali del Ministero della difesa
CORRADO

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministro dell'interno
MANGANELLI

Il direttore generale del personale della formazione del Ministro della giustizia
DE PASCALIS

Il capo del Corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PATRONE

09A15002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento dell'idoneità alla società «A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.» (ex C.A.TE.V. S.r.l. - Centro Assistenza Tecnologica Produzioni Vegetali) ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti i decreti di riconoscimento alla Società «A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.» (ex C.A.TE.V. S.r.l. - Centro Assistenza Tecnologica Produzioni Vegetali), con sede legale in via Tebano, 45 - 48018 Faenza (Ravenna), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 39013 e n. 39014 del 10 marzo 2005;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 27-28 ottobre 2008 presso la Società «A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.» (ex C.A.TE.V. S.r.l. - Centro Assistenza Tecnologica Produzioni Vegetali);

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 6 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società «A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.» (ex C.A.TE.V. S.r.l. - Centro Assistenza Tecnologica Produzioni Vegetali), con sede legale in via Tebano, 45 - 48018 Faenza (Ravenna), è riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Livelli massimi di residui proposti (MRL) e giustificazione dell'accettabilità di tali residui (di cui all'allegato III, punto 8.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture orticole;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Trasformazione enologica;

Microbiologia enologica;

Analisi chimiche e strumentali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche;

Analisi sensoriali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. La Società «A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.» (ex C.A.TE.V. S.r.l. - Centro Assistenza Tecnologica Produzioni Vegetali) è tenuta a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. La citata Società è altresì tenuta a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 27-28 ottobre 2008.

2. La Società «A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.» (ex C.A.TE.V. S.r.l. - Centro Assistenza Tecnologica Produzioni Vegetali), qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: BLASI

09A14994

DECRETO 26 novembre 2009.

Cancellazioni e variazioni della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Considerato che, per le varietà indicate nel dispositivo di cui all'art. 1, sono state richieste le cancellazioni dal registro nazionale delle specie ortive da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza e che, a livello generale, le varietà stesse non rivestono particolare interesse;

Viste le richieste degli interessati, volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità della conservazione in purezza delle varietà elencate all'art. 2 del presente decreto;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2009, ha preso atto delle richieste di cancellazione e di variazione di responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sopra menzionate, così come risulta dal verbale della riunione;

Considerati validi i motivi che hanno determinato le necessità di dette variazioni;

Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà sotto elencate, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	DM di iscrizione	DM ultimo rinnovo
001892	Zucchino	Giada	21/11/1990	18/02/2002
001323	Zucchino	Spidy	11/05/1982	18/03/2003
000975	Finocchio	Conero	25/01/1984	03/03/1995
002304	Indivia scarola	Calico	23/12/1997	-------------
001003	Melanzana	Kariba	15/04/1986	27/03/1995

Art. 2.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:

Codice Sian	Specie	DM iscrizione o rinnovo	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
000015	Anguria	04/02/1999	Crisby	Nunza B.V.	Nunhems Bv
002352	Cipolla	14/10/1998	Alabaster	Nunza B.V.	Nunhems Bv
001993	Cipolla	18/03/2003	Blanco Duro	Nunza B.V.	Nunhems Bv
001994	Cipolla	18/03/2003	Cimarron	Nunza B.V.	Nunhems Bv
002290	Cipolla	30/01/2008	Vaquero	Nunza B.V.	Nunhems Bv
002293	Melone	30/01/2008	Kronos	Nunza B.V.	Nunhems Bv
001441	Pisello a grano rugoso	09/01/2001	Karina	Nunza B.V.	Nunhems Bv
001771	Pomodoro	09/01/2001	Dianapeel	Nunza B.V.	Nunhems Bv
002299	Pomodoro	30/01/2008	Gypsy	Nunza B.V.	Nunhems Bv
002300	Pomodoro	30/01/2008	Rebecca	Nunza B.V.	Nunhems Bv
001266	Pomodoro	04/02/1999	Red Hunter	Nunza B.V.	Nunhems Bv
001268	Pomodoro	30/01/2008	Red peel	Nunza B.V.	Nunhems Bv
001890	Zucchino	18/02/2002	Clarabella	Nunza B.V.	Nunhems Bv
000423	Indivia Scarola	16/02/2000	Gigante degli ortolani	Sementi Dotto spa, Clause Tezier Italia spa, Anseme srl, Blumen srl, Consorzio Agrario Provinciale di Parma, Società Agricola Italiana Sementi, ISI sementi spa, Peotec srl	Sementi Dotto spa, Clause Tezier Italia spa, Anseme srl, Blumen srl, Consorzio Agrario Provinciale di Parma, Società Agricola Italiana Sementi, ISI sementi spa

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2009

Il direttore generale: BLASI

———

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A15001

DECRETO 3 dicembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi I.G.P. a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone Costa d'Amalfi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1356 della Commissione del 4 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 182 del 5 luglio 2001 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi I.G.P. il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone Costa d'Amalfi»;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi I.G.P. l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone Costa d'Amalfi»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati» individuata all'art. 4, lettera *c)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato IS.ME.CERT., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 29 luglio 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi I.G.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 29 luglio 2003 e già confermato con decreto 28 luglio 2006, al consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi I.G.P., con sede in via Papa Leone X, n. 9 - 84011 Amalfi (Salerno), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone Costa d'Amalfi».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A14998

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2009.

Iscrizione della denominazione «Aglio Bianco Polesano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1175 della Commissione del 30 novembre 2009, la denominazione «Aglio Bianco Polesano» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo n. 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1175 del 30 novembre 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Aglio Bianco Polesano», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "AGLIO BIANCO POLESANO"

Art. 1

DENOMINAZIONE

La Denominazione di Origine Protetta "Aglio Bianco Polesano" è riservata, all'aglio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'Aglio Bianco Polesano è una pianta con bulbi di colore bianco brillante uniforme data l'assenza di striature di altro colore, di forma regolare e compatta, leggermente appiattiti nel punto di inserimento dell'apparato radicale. Le foglie, lanceolate e strette hanno una colorazione verde/azzurra.

Il bulbo deve essere di forma rotondeggiante - regolare con un leggero appiattimento della parte basale, di colore bianco lucente, ed esente da fitopatologie.

Il bulbo è costituto da un numero di bulbilli variabile che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura della parte esterna. I bulbilli che lo compongono devono essere perfettamente adiacenti l'uno con l'altro.

Le tuniche che li avvolgono hanno colorazione rosata di varia intensità nella parte concava, bianca in quella convessa.

La D.O.P. è ottenuta a partire da ecotipi locali nonché dalla varietà Avorio che è stata selezionata partendo dagli stessi ecotipi.

All'atto dell'immissione al consumo l'Aglio Bianco Polesano deve presentare bulbi:

◊ sani, consistenti, puliti, in particolare privi di terra e di residui visibili di fertilizzanti o di antiparassitari;

◊ esenti da danni da gelo o da sole, da tracce di muffa e da germogli esternamente visibili,

◊ privi di odore o sapore estranei e di umidità esterna anormale.

Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse.

Il prodotto dovrà avere i requisiti previsti dalle norme di qualità per le classi "Extra" e "Prima". In particolare per la categoria:

◊ "Extra" calibro minimo di 45 mm.

◊ "Prima" calibro minimo di 30 mm.

L'Aglio Bianco Polesano è immesso sul mercato, in trecce, treccioni, grappoli e grappoloni, in confezioni retinate e sacchi aventi un numero di bulbi variabile.
Il taglio dello stelo deve essere netto e l'apparato radicale va asportato o completamente o in modo da lasciare le radici appena presenti con la loro parte iniziale.

Art. 3
ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione dell'Aglio Bianco Polesano comprende i seguenti comuni del Polesine, situati in provincia di Rovigo:
Adria, Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

Art. 4
PROVA DELL'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, gli input e gli output . In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
METODO DI OTTENIMENTO

Rotazione colturale
L'Aglio Bianco Polesano è una coltura da rinnovo e nell'ambito della rotazione deve seguire una coltura a semina autunnale o comunque una coltura che permetta l'aratura e la preparazione del terreno entro l'epoca di semina prevista. Non può ritornare sullo stesso appezzamento prima di tre anni.

Il ciclo di coltivazione è annuale con semina autunno/invernale.

Produzione del "seme"

L'ottenimento dei bulbilli per la semina caratterizza la tecnica di produzione dato che la riproduzione avviene per via vegetativa. Infatti ogni azienda seleziona manualmente la quota di prodotto necessaria per produrre "il seme".

Qualora l'azienda agricola non sia in grado di produrre il materiale di riproduzione o quello prodotto non sia sufficiente al suo fabbisogno, può reperirlo presso altri produttori dell'area inserita nel sistema di controllo della DOP, purché accompagnato dal certificato che ne attesti l'assenza di nematodi.

Le fasi per l'ottenimento del materiale da seminare prevedono:

1. la selezione manuale dei bulbi, detti "teste", dai mazzi di aglio della partita destinata alla semina;

2. l'eliminazione manuale dei bulbilli esterni al bulbo detti "denti" o "natte";

3. lo schiacciamento dei bulbi che può avvenire manualmente o meccanicamente;

4. l'eliminazione, mediante ventilazione ed asporto manuale, delle tuniche esterne di contenimento e dell'apparato radicale;

5. la selezione dei bulbilli detti "spigoi" ottenuti dalle operazioni precedenti. Essa può avvenire con modalità completamente manuale oppure con l'ausilio di una selezionatrice meccanica che contemporaneamente effettua anche la ventilazione. In questo caso si effettuerà una successiva selezione manuale finale dei bulbilli adatti ad essere seminati.

Epoca e modalità di semina

La semina deve essere effettuata dal 1 di ottobre al 31 di dicembre.

Essa può avvenire manualmente, con macchine agevolatrici o essere totalmente meccanizzata con seminatrici pneumatiche.

E' ammessa la concia del seme.

Il sesto di impianto,10/15 cm sulla fila e 33/40 tra le fila, deve essere tale da evitare lo scalzamento delle radici durante l'inverno o una moria per asfissia radicale, ed inoltre deve consentire l'agevolazione delle operazioni colturali in particolare la sarchiatura meccanica. A tal fine il numero massimo di piante per mq. non dovrà superare le 30.

La quantità di "seme" da impiegare varia a seconda della dimensione dei bulbilli, e deve essere compresa tra 750 – 1.000 Kg./ha.

Concimazione ed irrigazione

E' obbligatorio predisporre un piano di concimazione che preveda l'esecuzione dell'analisi del terreno almeno una volta ogni cinque anni. Il tipo e la quantità di unità fertilizzanti da impiegare saranno correlati ai risultati dell'analisi e terranno conto dell'asporto operato dalla coltura.

Nella concimazione vanno distribuiti al max 150 kg/ha di fosforo, 200 kg/ha di potassio, l'azoto, che non deve superare i 200 kg/ha, va distribuito con più interventi o con un unico intervento se si usano concimi a lenta cessione.

Sono ammesse le concimazioni fogliari per l'apporto di macro e microelementi.

L'eventuale somministrazione di letame deve avvenire sulle colture precedenti per ridurre la possibilità di sviluppo dei marciumi e per non influenzare il tipico colore bianco lucente caratterizzante l'Aglio Bianco Polesano.

Qualora si effettuino irrigazioni alla coltura, andranno sospese entro il 20 giugno per permettere una migliore maturazione del bulbo e non comprometterne la successiva conservazione.

Raccolta

Sulla base del grado di senescenza del fogliame e della maturità fisiologica delle piante, il produttore decide il momento in cui inizia la fase di raccolta. Essa può avvenire completamente a mano, con l'ausilio di macchine agevolatrici o essere completamente meccanizzata. Dopo essere stato estirpato il prodotto deve subire una essiccazione naturale. Essa può avvenire sia in pieno campo che in azienda.

L'Aglio Bianco Polesano DOP deve essere commercializzato tra il 30 luglio e 31 maggio dell'anno successivo.

La produzione di Aglio Bianco Polesano DOP destinato alla commercializzazione dovrà essere al massimo di 10 t ad ettaro di prodotto secco.

Le fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona di produzione sono: la produzione del materiale da seminare, la coltivazione dell'aglio, le operazioni di essiccazione, le tradizionali lavorazioni eseguite a mano della treccia, del treccione, del grappolo e del grappolone.

Art. 6

LEGAME CON L'AMBIENTE

Fattore pedoclimatico

La tipologia dei terreni, il clima temperato e asciutto e la diffusa presenza di aziende a conduzione familiare ha fatto sì che negli anni l'aglio assumesse importanza per il territorio.

L'area interessata è caratterizzata dalla presenza di suoli fertili, frutto delle numerose inondazioni ed esondazioni avutesi nei secoli, dei due fiumi che la delimitano a sud ed a nord, ovvero il Po e l'Adige. L'opera dei suddetti fiumi ha portato alla creazione di suoli di medio impasto, argilloso/limosi, ben drenati, porosi e fertili che ben si addicono ad una produzione di pregio qual è l'Aglio Bianco Polesano.

Vi è anche un fondamento geomorfologico comprovato alla base delle caratteristiche chimiche dei terreni dei Comuni elencati all'art. 3 delle quali va evidenziata la buona dotazione di fosforo e potassio scambiabili, che influenzano la conservabilità e nel caso del potassio il tipico colore bianco del prodotto. La presenza di calcio e magnesio riscontrata contribuisce al miglioramento qualitativo dei bulbi. Si può perciò ritenere che la naturale dotazione di determinati elementi e microelementi, dei terreni dell'area individuata ne fa di essi un ottimale substrato per la coltura dell'Aglio Bianco Polesano.

Fattore umano

Esso va ad aggiungersi alle potenzialità dei terreni con due elementi:

1. la capacità, affinata con gli anni e trasmessa da padre in figlio, di selezionare a mano i bulbi "teste" migliori da cui ricavare il materiale da seminare *" trattenuto dalla coltura precedente o acquistato sul posto con la sola cura che esso sia grosso e sano."* S. Zennaro 1949;

2. le particolari lavorazioni eseguite a mano: la treccia detta "resta", il treccione, il grappolo, il grappolone, fanno sì che tale coltura sia intrinsecamente connessa con il territorio, le sue tradizioni e la sua storia *".....Prima della vendita l'aglio subisce una leggera trasformazione che consiste nel riunire insieme 30-32 bulbi secchi in una specie di intreccio, detto resta nel dialetto polesano, naturalmente questa trasformazione ne aumenta il prezzo unitario......"* S. Zennaro 1949.

Fattore storico/economico

Storicamente i primi accenni di tale coltura risalgono ai Romani, (la cui presenza risale tra il I e V secolo d.C.) successiva a quella dei Fenici, Etruschi e Celti. Gli interventi di centuriazione e bonifica operati dai Romani hanno fortemente influito sulla conformazione e assetto idrogeologico

del territorio. Avvicinandoci ai tempi nostri troviamo le prime descrizioni della sua coltivazione in pubblicazioni del XVI secolo,: Accademia dei Concordi Rovigo,: <<*...Le campagne di Rovigo producono soprattutto frumento, granoturco, barbabietole da zucchero ed uva........ Notevole importanza per la zona di Selva assumono gli erbai, i prati avvicendati, le patate e* ***l'aglio****...*>>. La zona di Selva comprende gli attuali Comuni di Pontecchio, Crespino, Ceregnano.

Nel 1949 S. Zennaro scrive *"...L'aglio è una coltura industriale che nel decennio precedente l'ultima guerra………ha acquistato una importanza notevole ed è entrata decisamente a far parte del tipico ordinamento colturale della zona."*

Attorno a tale prodotto si creò infatti un'attività di commercio tale da far sì che la piazza di Rovigo, nei secoli, fosse punto di riferimento.

Già negli anni '60, l'Aglio Bianco Palesano era famoso per le ricercate caratteristiche commerciali e la capacità di fornire valori elevatissimi di produzione lorda vendibile, e già allora veniva esportato nei mercati di Cuba, Stati Uniti, Inghilterra, Germania e Francia. 1

L'Aglio Bianco Polesano è diventato negli anni sempre più un elemento di sviluppo economico tale da essere definito l'oro bianco del Polesine.

Art. 7

CONTROLLI

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8

ETICHETTATURA

La presentazione deve avvenire come di seguito riportato:

Tipo di lavorazione	Numero di bulbi min/max	Peso netto min/max	Confezionamento
Treccia	Deve essere compreso tra 8 e 22	Deve essere compreso tra 0,5 kg e 1,2 kg	I bulbi devono essere intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto finale va inserito in una rete bianca e sigillato con nastro adesivo riportante il logo della denominazione.

Treccione	Deve essere compreso tra 30 e 40. Il calibro e le caratteristiche dei bulbi devono essere quelli previsti dalla categoria extra nelle norme di qualità.	Deve essere compreso tra 2 kg e 4 kg.	I bulbi devono essere intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago , rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto finale va inserito in una rete bianca e sigillato con nastro adesivo riportante il logo della denominazione.
Grappolo	Deve essere compreso tra 20 e 40.	Deve essere compreso tra 1 kg e 4 kg	I bulbi vanno intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto finale va inserito in una rete bianca e sigillato con nastro adesivo riportante il logo della denominazione.
Grappolone	Deve essere compreso tra i 70 e 120. Il calibro e le caratteristiche dei bulbi devono essere quelli previsti dalla categoria extra nelle norme di qualità.	Deve essere compreso tra 5 kg e 10 kg.	I bulbi vanno intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto finale va inserito in una rete bianca e sigillato con nastro adesivo riportante il logo della denominazione.
Confezioni	Formate da un numero di bulbi variabile.	Deve essere compreso tra 50 gr e 1.000 gr.	Vanno confezionate in singoli sacchettini di rete bianca o in altri tipi di confezioni. In quest'ultimo caso vanno utilizzati contenitori di materiale consentito dalle vigenti norme. Nelle singole confezioni va apposto il logo della denominazione.

Sacchi	Formati da un numero variabile bi bulbi	Deve essere compreso tra 1 e 20 kg.	Vanno utilizzati sacchi di colore bianco; ognuno di essi deve riportare il logo della denominazione.

Imballaggi

Il materiale dell'imballaggio e le dimensioni saranno quelli consentiti dalla normativa vigente.

I grappoloni, i grappoli, i treccioni, le treccie, le confezioni e i sacchi possono essere inseriti in imballi di legno, plastica cartone o altro materiale idoneo così come le altre tipologie di lavorazione.

Ogni singolo pezzo (treccia, treccione, grappolo, grappolone, sacchi e confezioni) deve essere accompagnato da un cartellino riportante la denominazione con la scritta DOP ed il nome del produttore.

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili, le indicazioni che consentano l'identificazione dell'imballatore o speditore, la natura del prodotto, l'origine del prodotto, i caratteri commerciali e altre informazioni utili. Sui contenitori dovrà inoltre essere indicata la denominazione "Aglio Bianco Polesano"nonché "Denominazione D'Origine Protetta" oppure l'acronimo DOP in caratteri superiori a qualunque altra indicazione presente sulla confezione

Il logo

Il logo distintivo è formato da un ovale nel quale è inserita una planimetria stilizzata del Polesine di colore verde su sfondo azzurro. Nella planimetria, sono evidenziati i due confini naturali del Polesine, l'Adige e il Po di colore azzurro.

Sulla planimetria stilizzata campeggia la scritta "DOP" che richiama il tricolore della bandiera Italiana (la D verde, la P rossa e la lettera"O" bianca, che prende la forma dell'aglio).

Attorno all'ovale si distribuisce la scritta "Aglio Bianco Polesano - Denominazione D'Origine Protetta" di colore azzurro con carattere Trebuchet MS Bold Italic e Italic (grassetto obliquo e obliquo).

Possono esistere della varianti alla forma a colori: monocromatico e in scala di grigi.

Il logo potrà avere dimensioni diverse a seconda delle tipologie di confezione.

Gli indici colori metrici sono i seguenti

CMYK (per processi di stampa)

Black = 0C / 0M / 0Y / 100K

Cyan = 100C / 0M / 0Y / 0K

Red = 0C / 100M / 100Y / 0K

Green = 100C / 0M / 100Y / 0K

Green ABP = 40C / 0M / 100Y / 0K

RGB (per processi multimediali)

Black = 0R / 0G / 0B

Cyan = 0R / 131G / 215B

Red = 226R / 10G / 22B

Green = 0R / 129G / 49B

Green ABP = 138R / 181G / 30B

09A14999

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (ex legge n. 443/2001) per il corridoio Jonico «Taranto-Sibari-Reggio Calabria» strada statale 106 Jonica: variante di Nova Siri - lavori di costruzione con adeguamento della sezione stradale alla categoria B1 tronco 9 tra i chilometri 414+080 e 419+300 Progetto definitivo (CUP F82C06000010001). (Deliberazione n. 20/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e visto in particolare l'art. 6-*quinquies* che istituisce il fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (Fondo infrastrutture), alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 18, il quale — in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* del citato decreto legge n. 112/2008 — dispone che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 — sotto la sezione «corridoi trasversali e dorsale appenninica», «sistemi stradali e autostradali» — include il «Corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria», e che, nell'allegato 2, menziona sotto gli interventi relativi alla regione Basilicata l'«Adeguamento strada statale (SS) 106: tratta Nova Siri - Metaponto»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 91 (*G.U.* n. 189/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi dell'allora art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare della «SS 106 Jonica - adeguamento alla cat. B del decreto ministeriale 5 novembre 2001 - variante di Nova Siri tra i chilometri 414+080 e 419+300» ed ha fissato il limite di spesa in euro 53.675.485,83;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, ha confermato, nell'articolazione della voce «corridoio Taranto - Sibari - Reggio Calabria», l'inserimento dell'intervento di cui alla delibera n. 91/2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2007, n. 165 (*G.U.* n. 217/2008 S.O.), con la quale questo Comitato, per la realizzazione dell'intervento denominato «Corridoio jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria - SS 106 Jonica adeguamento alla cat. B del decreto ministeriale 5 novembre 2001 - variante di Nova Siri», ha assegnato un finanziamento di euro 9.242.000 in termini di volume di investimento a valere rispettivamente sul contributo di euro 715.552 per quindici anni, a decorrere dall'anno 2008, imputato sui fondi di cui all'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 e sul contributo di euro 163.471, per quindici anni a decorrere dall'anno 2009 imputato sui fondi di cui al citato art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009 S.O.), con la quale questo Comitato ha, fra l'altro, disposto a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate una prima assegnazione di 7.356 milioni di euro, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del citato decreto-legge n. 112/2008 per il finanziamento di interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, confermando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento di tali risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, in corso di pubblicazione, con la quale questo Comitato — a valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali, valutate in 18.053 milioni di euro alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 112/2008 — ha disposto l'assegnazione di ulteriori 5.000 milioni di euro a favore del medesimo Fondo infrastrutture, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 5, in corso di pubblicazione, con la quale questo Comitato ha disposto, nell'ambito della quota del 15 per cento destinata al Centro-Nord con la citata delibera n. 112/2008, l'assegnazione di un finanziamento complessivo di 16,5 milioni di euro a carico delle predette risorse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del «rifacimento della pista aeroportuale e sua rototraslazione da collocare nell'ambito dell'area Dal Molin in Vicenza» e per le attività relative alla «progettazione del completamento della Tangenziale nord della città di Vicenza»;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10, in corso di pubblicazione, con la quale questo Comitato ha — tra l'altro — preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009», che riporta il quadro degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a partire dall'anno 2009 e che identifica una serie di interventi già indicati nell'Allegato Infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2009-2013;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 7 aprile 2009, n. 14571, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, tra l'altro, l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «SS Jonica - variante di Nova Siri - progetto definitivo» ed ha contestualmente trasmesso la relativa relazione istruttoria con la quale chiede l'approvazione del progetto definitivo dell'opera e l'assegnazione al predetto intervento di un finanziamento di 34,381 milioni di euro;

Vista la nota 8 aprile 2009, n. 39815, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento all'ordine del giorno della seduta preparatoria di questo Comitato dell'8 aprile 2009, imputa la suddetta assegnazione di un maggiore contributo di 34,381 milioni di euro per la «SS 106 Jonica - variante di Nova Siri» a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto legge n. 112/2008;

Preso atto che l'opera è inclusa nella tabella 3.1 «opere istruite dalla Struttura tecnica di missione e sottoposte al CIPE (2002-2008)» dell'allegato opere infrastrutturali al DPEF 2009-2013, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 4 luglio 2008, n. 69;

Preso atto che il Contratto di programma 2008 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a., sul quale questo Comitato si è pronunziato favorevolmente con delibera 27 marzo 2008, n. 23, include l'intervento di cui trattasi nella tabella relativa agli interventi di «legge obiettivo» *sub* voce «ulteriori interventi» con un nuovo costo di 88,06 milioni di euro, una disponibilità pari a 53,63 milioni di euro e un «fabbisogno ANAS» di 34,43 milioni di euro;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 alla suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nelle Intese generali quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Calabria e Basilicata, sottoscritte, rispettivamente, il 16 maggio 2002 e il 20 dicembre 2002;

Considerato che nell'ordine del giorno della odierna seduta è previsto che questo Comitato disponga il finanziamento complessivo di 330 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto legge n. 112/2008 per investimenti nel settore del trasporto ferroviario di media-lunga percorrenza, concentrati per l'85 per cento nel Mezzogiorno;

Considerato che nella citata proposta di finanziamento per l'opera oggetto della presente delibera, formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la assegnazione di risorse è imputata a «valere sui fondi FAS 2007-2013»;

Considerato che la citata «Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009» di cui alla delibera n. 10/2009, include tra gli «interventi stradali» gli interventi «strada statale 106 Jonica megalotto 3 - 1° stralcio e variante di Nova Siri», con copertura finanziaria prevista a carico del contributo pubblico per complessivi 8,51 miliardi di euro, di cui 2 miliardi di euro per interventi stradali;

Considerato che la copertura dei contributi pubblici destinati alle opere incluse nella suddetta «Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009» è prevista, oltre che a carico delle risorse di legge obiettivo, anche a carico delle risorse assegnate da questo Comitato al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del citato decreto-legge n. 112/2008 per gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, quindi, le risorse richieste per l'opera oggetto della presente delibera possono essere imputate sul citato Fondo infrastrutture;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che con delibera n. 91/2006 questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'opera;

che con delibera n. 165/2007 questo Comitato ha assegnato per la realizzazione dell'opera un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 9,242 milioni di euro;

che il progetto definitivo sottoposto a questo Comitato concerne l'adeguamento a 4 corsie (cat. «B» del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001) della SS n. 106 Jonica nel tratto compreso tra la progressiva chilometrica 414+080 e la progressiva chilometrica 419+300 (tronco 9 ex lotti 1°, 2°, 3° e 4°);

che l'intervento interessa i comuni di Rotondella (MT), Nova Siri (MT) e Rocca Imperiale (CS);

che il tracciato ha una lunghezza complessiva di 4,5 km di cui il 75% in variante esterna alla vecchia strada statale;

che lungo la variante sono previsti due svincoli («Nova Siri sud» e «Nova Siri scalo»);

che nella stesura del progetto definitivo sono state apportate le modifiche plano-altimetriche necessarie per rispondere alle prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto preliminare e che, in particolare, il progetto si discosta dal tracciato preliminare in corrispondenza del viadotto «San Nicola», che scavalca l'omonimo torrente con quattro campate in sezione mista acciaio-calcestruzzo, in luogo delle tre previste, al fine di un migliore inserimento dell'opera d'arte e per un allontanamento del tracciato stesso dagli argini fluviali;

che in corrispondenza dell'attraversamento del torrente «San Nicola», al fine di allargare l'alveo del torrente, è stata prevista la demolizione dell'attuale ponte ad archi in muratura ed il rifacimento dello stesso in c.a.p. con luce da 32,5 m;

che a seguito della costruzione della variante si procederà alla demolizione di alcuni fabbricati nonché alla successiva dismissione nell'ambito della competenza della Amministrazione comunale dell'attuale tratto della SS 106 Jonica sottesa alla variante medesima;

che la relazione generale del progetto include al paragrafo 7.1 l'attestazione del progettista in merito alla rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare ed alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera;

che la Conferenza di servizi è stata convocata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 giugno 2008;

che, ai sensi del comma 2 dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, l'avvio del procedimento di pubblica utilità è stato comunicato mediante pubblicazione, il 5 gennaio 2008 e il 24 gennaio su tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, e che non sono pervenute osservazioni da parte di privati entro i termini previsti;

che è stato acquisito il parere della Regione Calabria, emanato con delibera della Giunta regionale 12 agosto 2008, n. 601, relativo alla intesa Stato-Regione sulla localizzazione;

che del pari è stato acquisito il parere della regione Basilicata, emanato con delibera della Giunta regionale 30 settembre 2008, n. 1524, relativo alla intesa Stato-Regione sulla localizzazione;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con delibera 1º luglio 2008, n. DG/PAAC/34.19.04/8370/2008, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 30 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole;

che la relazione istruttoria indica gli elaborati del progetto definitivo in cui sono riportati il programma di risoluzione delle interferenze (N 317 PRI) e gli immobili da espropriare (N 297 RGIE relazione giustificativa delle indennità di esproprio, N 298 PPEG piano particellare di esproprio grafico, N 299 PPED piano particellare di esproprio descrittivo);

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in apposito allegato alla relazione istruttoria, ha esposto le proprie valutazioni in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e ha proposto le prescrizioni e raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo e da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è stato individuato nell'ANAS S.p.a.;

che la durata dei lavori è prevista in 720 giorni naturali consecutivi, oltre a 120 giorni per la eliminazione delle interferenze e 147 giorni per la redazione del progetto esecutivo e relativa approvazione;

che all'intervento è stato assegnato il CUP F82C06000010001;

che la modalità di affidamento prevista è l'appalto integrato sulla base del progetto definitivo;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'opera è ora pari a euro 88.056.008,78, in diminuzione rispetto al costo di 90,264 milioni di euro segnalato dal RUP in occasione della Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, di cui il Comitato ha preso atto con delibera n. 10/2009;

che il quadro economico sintetico del progetto è il seguente:

(euro)

Voce del quadro economico	importo
Lavori a base d'appalto	62.806.557,19
Somme a disposizione della stazione appaltante	13.763.885,23
Oneri di investimento	11.485.566,36
Totale	88.056.008,78

che l'importo dell'IVA, indicato per memoria, è pari a euro 14.173.466,65;

che l'incremento di costo è dovuto:

per il 55% all'ottemperanza delle prescrizioni impartite con la citata delibera n. 91/2006;

per il 40% all'adeguamento dell'elenco prezzi dall'anno 2002 all'anno 2005;

per il 5% al maggiore costo degli spostamenti delle linee interferite;

che la relazione istruttoria riporta l'articolazione delle opere compensative concordate tra ANAS S.p.a. e comuni interessati — e che di seguito si riporta — anche al fine di definire il tetto delle «economie di gara» da utilizzare per la ricostituzione della voce «imprevisti»:

(importi in euro)

Opere compensative	Importo
Comune di Nova Siri: realizzazione del tratto di collegamento urbano da viale della Libertà all'attuale ss 106	650.000
Comune di Nova Siri: raccordo tra la viabilità intercomunale ed il tratturo regio	
Comune di Rocca Imperiale: realizzazione della viabilità locale lato mare	2.350.000
Totale	3.000.000

che, come previsto al punto 2.1 della delibera n. 91/2006, le spese per le suddette opere compensative sono state ricavate assorbendo gli importi destinati agli imprevisti nel quadro economico e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede l'autorizzazione a

ricostituire la voce «imprevisti» del medesimo quadro economico utilizzando il risparmio proveniente dal ribasso d'asta;

che la voce imprevisti così ripristinata dovrà altresì coprire i costi derivanti da prescrizioni relative al presente progetto definitivo, laddove non compresi nel costo di affidamento;

che risultano disponibili:

euro 44.433.209 a valere su fondi del POR trasporti 2000-2006;

euro 9.242.276 in termini di volume di investimento assegnati con la delibera n. 165/2007 con imputazione, per il contributo di euro 715.552, sul contributo di cui all'art. 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per quindici anni, decorrente dall'anno 2008 e, per il contributo di euro 163.471, con imputazione sul contributo di cui al medesimo art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006, per quindici anni, decorrente dall'anno 2009;

che il fabbisogno residuo ammonta a euro 34.381.523,78;

che per la copertura finanziaria del suddetto importo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede la assegnazione di un ulteriore finanziamento di euro 34.381.000;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato — con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo, comprensivo del Piano di risoluzione delle interferenze, della «SS n. 106 Jonica - lavori di costruzione della variante di Nova Siri con adeguamento della sezione stradale alla cat. B1 - tronco 9 tra i chilometri 414+080 e 419+300».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

L'importo di euro 88.056.008,78, individuato in relazione all'ammontare del quadro economico dell'opera sintetizzato nella precedente «presa d'atto», conferma il costo indicato nel contratto di Programma ANAS 2008 sul quale il Comitato ha reso un parere favorevole con delibera n. 23/2008 e costituisce il nuovo limite di spesa dell'intervento da realizzare in luogo del precedente limite di spesa di euro 53,675.485,83 individuato nella delibera n. 91/2006.

1.2. Le prescrizioni richiamate al punto 1.1, formulate per la «SS n. 106 Jonica. Lavori di costruzione della variante di Nova Siri con adeguamento della sezione stradale alla cat. B1 - tronco 9 tra i chilometri 414+080 e 419+300», cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni richiamate al citato punto 1.1 sono riportate nella 2ª parte del suddetto allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Assegnazione finanziamento

2.1. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 concernente la «SS n. 106 Jonica. Lavori di costruzione della variante di Nova Siri con adeguamento della sezione stradale alla cat. B1 - tronco 9 tra i chilometri 414+080 e 419+300», il cui soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.a., è disposta l'assegnazione di un finanziamento di euro 34.381.000 a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112/2008 nell'ambito della quota dell'85% destinata a favore del Mezzogiorno.

2.2. Il contributo di cui al precedente punto 2.1 sarà corrisposto all'Ente assegnatario, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS, secondo le modalità di seguito trascritte:

20% quale anticipazione all'atto dell'affidamento dei lavori;

25% su dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato;

25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate;

25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti tre rate;

5% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

3. Altre disposizioni.

3.1. L'efficacia della presente delibera — approvazione del progetto definitivo di cui al punto 1 e assegnazione del finanziamento di cui al punto 2 — è subordinata alla trasmissione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei cronoprogrammi di spesa e di realizzazione dell'intervento.

3.2. Ai sensi del combinato disposto del punto 2.2 della delibera n. 112/2008 e del richiamato art. 6-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, la presente delibera sarà trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei prescritti pareri.

3.3. Il soggetto aggiudicatore è autorizzato ad impiegare i ribassi d'asta per ricostruire l'importo della voce «imprevisti» del quadro economico, in quanto l'importo precedentemente appostato alla medesima voce è stato utilizzato per realizzare le opere compensative, così come disposto nel punto 2.1 della delibera n. 91/2006.

3.4. Ad avvenuto espletamento della gara per l'affidamento dell'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1.1, ANAS S.p.a. provvederà a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, il nuovo quadro economico. Il predetto Ministero provvederà alla relativa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di questo Comitato.

A conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo, le eventuali economie realizzate sul contributo a carico del FAS assegnato ad ANAS S.p.a. con la presente delibera verranno recuperate alla disponibilità di questo Comitato.

4. Clausole finali.

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

4.2. Per quanto concerne il progetto approvato al precedente punto 1, il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

4.3. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo 163/2006 — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

4.4. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.5. Il CUP C91H04000240005 assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 8 maggio 2009

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 104

ALLEGATO 1

Parte 1^

PRESCRIZIONI

Di ordine generale

1. Le prescrizioni fatte al progetto preliminare da risolvere in fase esecutiva, in fase realizzativa o post operam, ove non superate dalle presenti prescrizioni, si intendono rinnovate anche se integrate.
2. Le opere di compensazione, sia ambientali che territoriali, troveranno copertura nei limiti delle somme previste, nel quadro economico del progetto, per opere di compensazione. A tal uopo il soggetto aggiudicatore redigerà gli specifici progetti corredati delle stime di spesa che verranno sottoposti in funzione delle specifiche destinazioni ai Ministeri e alle Regioni competenti.
3. La voce Imprevisti verrà ripristinata con le "economie di gara" che si potranno realizzare e tale voce dovrà altresì coprire i costi derivanti da prescrizioni relative al presente progetto definitivo, laddove non compresi nel costo di affidamento.
4. Gli elaborati progettuali di recepimento di prescrizioni e raccomandazioni di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali andranno sottoposti a verifica da parte delle Soprintendenze di settore competenti per territorio e della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio

In fase di redazione del progetto esecutivo:

5. Per il tratto ricadente nel territorio della Regione Calabria, nel Comune di Rocca Imperiale si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, di:
   - realizzare una Cartografia georeferenziata su cui riportare le informazioni disponibili di carattere storico archeologico, nonché gli esiti sulla ricognizione di superficie volta ad identificare e posizionare eventuali emergenze antiche, come base per la lettura approfondita del territorio;
   - eseguire eventualmente, nelle zone indiziate da preesistenze, prospezioni geoarcheologiche che potranno essere integrate da saggi stratigrafici, con conseguente conservazione e valorizzazione di quanto eventualmente riportato alla luce.
6. Per il tratto ricadente nel territorio della regione Basificata, nel Comune di Nova Siri, si prescrive che il segmento sud del Tratturo Regio, nel tratto interessato dai lavori di adeguamento a ridosso dei torrente Toccacielo, sia conservato il più possibile nella sua forma attuale e che la stessa bretella ne riprenda le caratteristiche costruttive. La Società ANAS S.p.a. presenterà il progetto esecutivo dell'intervento alla valutazione della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata e della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.
   Il progetto prevede anche la realizzazione della strada complanare S. Nicola - Tratturo Regio sul limite di confine tra i Comuni di Nova Siri in Basilicata e Rocca Imperiale in Calabria.

7. Considerati i tempi previsti per la realizzazione delle opere si prescrive che la Società ANAS S.p.a. predisponga in accordo e con l'approvazione della Soprintendenza per i beni archeologici competente un cronoprogramma delle indagini archeologiche al fine di programmarle con largo anticipo rispetto all'inizio delle opere.
8. Le tipologie dei viadotti in c.a.p. dovranno essere uniformate a quelle esistenti nel resto dei percorso della SS 106 ricoprendo le travi con pannelli curvi in cls.
9. Integrare gli elaborati con (cartografia descrittiva con legenda) adeguata e in scala idonea 1:10.000 - 1:5.000.
10. Esplicitare le problematiche idrauliche, in forma grafica e descrittiva, relativamente agli attraversamenti e alle interferenze degli impluvi e dei corsi d'acqua, anche in relazione a valutazioni del trasporto solido coinvolto e alla presenza di fenomeni di erosione.
11. Estendere le valutazioni delle problematiche di rischio idraulico anche alle interferenze della strada da adeguare con il torrente S. Nicola, gli altri torrenti e i fossi (disegno fasce torrenti, portate di piena – tiranti idrici da riportare sulle sezioni topografiche,etc.).

In fase di realizzazione del progetto esecutivo:

12. L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità essi siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprire ex novo o da modificare) dovrà essere seguito costantemente da personale specializzato archeologico (da reperire attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ANAS S.p.a.) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti della Società ANAS S.p.a. sarà svolta sotto la diretta direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata e della Calabria per quanto di rispettiva competenza.
13. La Società ANAS S.p.a. dovrà dare esplicite e formali istruzioni alle direzioni lavori e alle ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.s. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario dello stesso ufficio, con cui le Direzioni lavori dovranno concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze.
14. Le altezze dei filari arborei dovranno essere superiori a quelle delle barriere antirumore.
15. Le sistemazioni a verde dovranno integrare l'ecosistema della flora autoctona con l'impianto di specie che garantiscano la diversità biologica; per le scarpate e i pendii dovrà essere adottato l'inserimento di essenze sempreverdi radicate in zona.

16. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante dovranno essere realizzate con l'assistenza di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo della verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.
17. Il materiale di risulta proveniente dalla realizzazione del nuovo tracciato stradale, compreso quello di cantiere, non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura delle opere medesime, dovrà essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.
18. La morfologia dei luoghi non oggetto della costruzione delle nuove strutture stradali non dovrà subire modifiche se non limitatamente alle aree di cantiere, che comunque dovranno essere ricondotte al loro stato originale contestualmente alla conclusione dei singoli cantieri. Ogni opera di sistemazione che si dovesse rendere necessaria sarà realizzata con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
19. Tutte le aree agricole temporaneamente occupate dai cantieri relativi agli interventi in argomento, come anche le piste di servizio dovranno essere riportate al termine dei lavori ai caratteri morfologici vegetazionali originari.

Parte 2^

RACCOMANDAZIONI

20. Spostare il più possibile il tracciato e le nuove opere stradali dalle fasce dei torrenti intercettati.
21. Sviluppare le conclusioni riportate nello studio idraulico in forma descrittiva integrando lo stesso studio con la realizzazione di una cartografia dell'area (scala 1:5000 o 1:10000) esplicitando meglio le criticità, espansioni in destra idraulica determinate dai contenimenti in sinistra, e le soluzioni proposte.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

09A15258

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 novembre 2009.

Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale. (Deliberazione n. 664/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 26 novembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l'art. 8-*novies*, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'art. 8-*novies* della citata legge n. 101 del 2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale

terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008;

Vista la delibera n. 435/01/CONS recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 249/02/CONS, recante Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF-DAB-T)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002;

Vista la delibera n. 149/05/CONS del 9 marzo 2005 recante «Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2005;

Vista la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale»;

Vista la delibera n. 665/06/CONS del 23 novembre 2006, recante «Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi radiofonici in tecnica digitale anche mediante ulteriori standard disponibili ai fini dell'integrazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale approvato con delibera n. 149/05/CONS»;

Tenuto conto delle risultanze della citata consultazione, pubblicate sul sito web dell'Autorità in data 16 novembre 2007, da cui è emersa la necessità di dare corso alle modifiche del regolamento approvato con la delibera n. 149/05/CONS, al fine di tenere conto delle innovazioni tecnologiche intervenute in materia di standard della radiofonia digitale terrestre, nonché dei lavori svolti dal tavolo tecnico costituito con la partecipazione di rappresentanti dell'Autorità, del Ministero dello sviluppo economico, della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle associazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche nazionali e locali;

Considerata l'opportunità di abrogare il regolamento approvato con la delibera n. 149/05/CONS stabilendo una nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale che, in accordo con i criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004 e nel rispetto dei principi dettati dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dal testo unico della radiotelevisione, consenta lo sviluppo della radiofonia digitale come naturale evoluzione del sistema analogico alla luce dell'innovazione tecnologia e dell'utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. L'Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente regolamento in relazione all'andamento della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale e all'evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario.

4. È abrogata la delibera n. 149/05/CONS del 7 marzo 2005.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 novembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

Allegato A alla delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009

REGOLAMENTO RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *"tecnica numerica o digitale"*: l'insieme delle modalità di diffusione di segnali digitali derivate dallo standard ETS 300 401, secondo gli standard di codifica DAB+ (ETS TS 102 563) e DMB (ETS TS 102 428)

b) "*trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*": le trasmissioni terrestri effettuate secondo la tecnica numerica;

c) "*trasmissioni radiofoniche satellitari in tecnica digitale*": le trasmissioni radiofoniche satellitari destinate alla ricezione in mobilità che necessitano di reti integrative terrestri (gap filler)

d) «*programmi radiofonici numerici o palinsesti*»: l'insieme dei contenuti sonori e dati ad essi associati predisposti dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante diffusione radiofonica terrestre in tecnica digitale e caratterizzati da un unico marchio;

e) "*programmi dati*": prodotti editoriali multimediali, anche elettronici, diversi da programmi radiofonici numerici, non prestati su richiesta individuale e diffusi su reti terrestri in tecnica digitale;

f) "*servizi*": servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla fruizione di programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura degli apparati, ovvero servizi delle società dell'informazione ai sensi dell'art. 1, numero 2, della direttiva n. 98/48/CE, ovvero servizi di infomobilità ;

g) "*blocco di diffusione*": l'insieme di più palinsesti, programmi dati e servizi diffusi su una frequenza assegnata;

h) "*capacità trasmissiva*": insieme dei blocchi di diffusione irradiabili sulle frequenze terrestri attribuite per la diffusione radiofonica terrestre in tecnica digitale sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e del piano di assegnazione delle frequenze redatto secondo i criteri del presente regolamento;

i) "*unità di capacità (CU)*": unità elementari in cui è suddiviso ogni blocco di diffusione, per un totale di 864 unità per blocco;

j) "*capacità trasmissiva di ciascun fornitore di contenuti radiofonici"* la quantità di CU attribuita, in uguale misura per ogni programma, a ciascun fornitore di contenuti pubblico e privato all'interno di un singolo blocco di diffusione; qualora uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni per l'attività di fornitore di contenuti radiofonici avrà diritto ad un'identica quantità di CU per ogni programma irradiato.

k) *"probabilità di copertura"* : probabilità che un ricevitore posizionato a caso all'interno dell'area di servizio possa ricevere il programma trasmesso con continuità e senza degradi apprezzabili del segnale;

l) *"copertura portatile outdoor"*: l'area di servizio in cui è possibile ricevere i programmi radiofonici numerici trasmessi dal singolo blocco di diffusione con apparecchio ricevente portatile all'esterno degli edifici con probabilità di copertura non inferiore al 95%;

m) *"Copertura portatile indoor":* l'area di servizio in cui è possibile ricevere i programmi radiofonici numerici trasmessi dal singolo blocco di diffusione con apparecchio ricevente portatile all'interno degli edifici con probabilità di copertura non inferiore al 70%;

n) "*operatore di rete*": il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche su frequenze terrestri in tecnica digitale e di impianti di messa in onda e dei relativi sistemi di collegamento e contribuzione, multiplazione, distribuzione e diffusione terrestre in tecnica digitale e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi radiofonici numerici, di programmi dati e servizi agli utenti.

o) "*fornitore di contenuti radiofonici*": il soggetto pubblico o privato che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici numerici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, attraverso l'operatore di rete, e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione audio e dei relativi dati;

p) "*fornitore di servizi*": il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla fruizione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'art. 1, numero 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

q) "*ambito locale*": l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale con irradiazione del segnale, da parte di un soggetto direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti;

r) "*ambito nazionale*": l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale non limitato all'ambito locale;

s) "*fornitore di contenuti a carattere comunitario*": fornitore di contenuti caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

t) "*programmi originali autoprodotti*": programmi realizzati in proprio dal soggetto fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

u) "*piano nazionale di ripartizione delle frequenze*": il piano che disciplina l'uso in tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale redatto sulla base dell'art. 5 del regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Radiocomunicazioni (UIT), approvato con decreto ministeriale 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 21 novembre 2008;

v) "*piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale*": il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alle trasmissioni televisive digitali terrestri, redatto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo i criteri dell'art. 13 del presente Regolamento;

z) "*Autorità*": l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

aa) "*Ministero*": il Ministero dello Sviluppo Economico;

bb) "*Codice*": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

cc) "*Testo Unico*" il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo Unico della Radiotelevisione;

dd) *"Contratto di Servizio"*: il Contratto di Servizio tra la Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui all'articolo 49 del Testo Unico e il Ministero dello Sviluppo Economico, redatto ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del Testo Unico;

ee) "*fase di avvio dei mercati*": il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e: 1) il raggiungimento della copertura di cui all'art. 13, comma 5, lettere c) e d) ; 2) la diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante ricevitori domestici non inferiore al 50 % della popolazione e al 70 % degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio;

ff) "*Simulcast"*: Trasmissione simultanea su rete radiofonica terrestre in tecnica digitale del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica analogica.

gg) *"Bacini di utenza locali*": Aree geografiche di suddivisione del territorio nazionale secondo quanto previsto dal Piano di Assegnazione delle Frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, nelle quali ogni operatore di rete esercisce uno o più impianti di diffusione. I bacini di utenza possono essere suddivisi in sub-bacini per espressa previsione dello stesso Piano di Assegnazione delle Frequenze

Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce in modo equo, trasparente e non discriminatorio le disposizioni per promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale in attuazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e nel rispetto delle direttive comunitarie sulle reti e sui servizi di comunicazione elettronica, garantendo parità di condizioni di avvio, sviluppo ed esercizio ordinario della predetta attività tra tutti i soggetti privati nonché tra questi e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo**.**

Capo II
Autorizzazioni per i fornitori di contenuti radiofonici
Art. 3.

Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio

1. L'autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero sulla base delle norme del presente regolamento. L'autorizzazione è richiesta per ciascun programma diffuso in tecnica digitale, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato.

2. Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, i soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. L'autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o società cooperative che impieghino non meno di quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

4. L'autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di persone o di capitali o a società cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

5. L'autorizzazione per fornitore di contenuti a carattere comunitario, in ambito nazionale o locale, è rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e a società cooperative prive di scopo di lucro.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni e integrazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

7. Il palinsesto del fornitore di contenuti, è identificato da un unico marchio o denominazione e deve rispettare gli obblighi di programmazione e diffusione previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusione sonora. Il palinsesto giornaliero non può essere inferiore a 18 ore.

8. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere i dati relativi al soggetto richiedente, l'indicazione relativa all'ambito nazionale o locale e i bacini di riferimento, nonché la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente per le società di persone e di capitali o certificazione comprovante la costituzione del richiedente in fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta società cooperativa priva di scopo di lucro;
c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
d) documentazione comprovante il numero di dipendenti impiegati in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, ad esclusione delle domande per fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito nazionale o locale;
e) l'elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengano anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
f) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti;
g) il marchio o la denominazione di identificazione del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale;
h) le ricevute dei versamenti di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento, salvo che per i soggetti di cui al comma 12.

9. E' fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 8. Detta comunicazione deve essere effettuata entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

10. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazioni istituito presso l'Autorità, ai sensi della delibera n. 236/01/CONS e successive modificazioni.

11. Il Ministero provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Il termine per l'adozione del provvedimento può essere prorogato di una sola volta, con provvedimento motivato, fino a un massimo di trenta giorni qualora il Ministero, ritenendo necessario un supplemento di istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è comunicata con lo stesso provvedimento con cui il Ministero delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Il procedimento si conclude con l'archiviazione in caso di ritiro dell'istanza o di inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i sessanta giorni dall'ultima comunicazione del Ministero.

12. I soggetti autorizzati alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, sono abilitati a richiedere al Ministero, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 13, 14 e 15.

13. L'autorizzazione di cui al comma 12 consente di trasmettere programmi radiofonici numerici e programmi dati nel bacino nel quale sono comprese le province legittimamente servite in tecnica analogica, nel rispetto del limite di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico. La domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento, è presentata per ciascun programma diffuso in tecnica numerica ed è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) che permangano per tutta la durata dell'autorizzazione i requisiti previsti per la prosecuzione dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica dall'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
b) che venga diffuso in simulcast su rete radiofonica terrestre in tecnica digitale almeno il 50 per cento del programma radiofonico diffuso su rete radiofonica analogica terrestre calcolato sul tempo di trasmissione settimanale del medesimo programma analogico, al netto della programmazione pubblicitaria che, nella fase di avvio dei mercati, può essere differenziata, per l'intera programmazione giornaliera, da quella irradiata sulla rete analogica, fermo il divieto di differenziazione per la pubblicità irradiata dalle emittenti nazionali sulle reti analogiche o digitali.
c) che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica anche attraverso il meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 4, comma 3 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225 e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell'autorizzazione.

14. Il Ministero provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 12 entro un mese dalla ricezione della domanda; decorso tale termine senza che il Ministero si sia espresso l'autorizzazione si intende rilasciata. L'elenco dei soggetti che ottengono l'autorizzazione ai sensi del presente comma è reso pubblico dal Ministero entro i successivi venti giorni.

15. I soggetti di cui al comma 12, qualora intendano irradiare anche programmi diversi da quelli già diffusi in tecnica analogica, fatto salvo quanto previsto dal comma 13, lett. b), sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione ai sensi del comma 8.

16. I soggetti di cui al comma 12 che non abbiano richiesto l'autorizzazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non oltre la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 13 per ogni singola area territoriale, sono assoggettati alla procedura ordinaria prevista dai commi da 1 a 11 del presente articolo.

Art. 4.
Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata per una durata di dodici anni. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 3, comma 12, hanno durata fino a tutto l'anno 2021. L'autorizzazione è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi previo assenso del Ministero, sentita l'Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell'assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione conseguita ai sensi dell'art. 3, comma 12, può essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 3 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia, di dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa.

4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 comporta la decadenza dalla medesima.

5. Il Ministero dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3 in caso di grave reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento ovvero nei casi previsti dall'art. 16, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248. Il termine per l'adozione del provvedimento di revoca è di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

Art. 5.
Contributi

1. Il soggetto richiedente un'autorizzazione di cui all'art. 3, per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è tenuto al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila euro) a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Il fornitore di contenuti in ambito locale è tenuto al pagamento della somma di euro 300 (trecento euro) per provincia: tale contributo è ridotto del cinquanta per cento per ogni provincia oltre la prima e, in ogni caso, la somma complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000. Per i fornitori di contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, gli importi sono ridotti della metà. Gli importi di cui al presente comma sono automaticamente adeguati per ciascun anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento in misura pari al tasso programmato di inflazione per il medesimo anno. In caso di mancato pagamento del contributo la domanda è dichiarata improcedibile.

2. Con successivo provvedimento l'Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche.

3. I soggetti di cui all'art. 3, comma 12, non sono tenuti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 6.
Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, definito dall'Autorità.

2. I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi radiofonici diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione.

Art. 7.
Responsabilità e rettifica

1. I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, dei dati ed immagini relative ai loro rispettivi programmi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei radiogiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Testo Unico.

2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 32 del Testo Unico, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Art. 8.
Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite

1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 3, sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili all'attività di radiodiffusione radiofonica su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale, a carattere commerciale o comunitario.

Art. 9.
Limiti alle autorizzazioni dei fornitori di contenuti

1. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale sono tenuti a diffondere il medesimo palinsesto, i medesimi programmi dati e i medesimi servizi, nonché gli identificativi ad essi associati, su tutto il territorio nazionale, fatta salva l'articolazione locale delle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui alla normativa vigente.

2. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito locale possono irradiare, sia direttamente, sia attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, il palinsesto, i programmi dati e i servizi, nonché gli identificativi ad essi associati fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti.

3. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico, non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 bis del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati per la fornitura di programmi in ambito nazionale.

5. Alle diffusioni interconnesse si applicano le disposizioni previste, per le emittenti radiofoniche, dall'art. 29 del Testo Unico.

6. Nella fase di avvio dei mercati**,** i fornitori di contenuti autorizzati ai sensi dell'art. 3, comma 12, del presente regolamento, hanno accesso prioritario alla capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione degli operatori di rete limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva.

7**.** Con successivo provvedimento l'Autorità stabilisce le norme in materia di trasmissione di programmi criptati e di limiti alla capacità trasmissiva destinata agli stessi.

8. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che svolge anche l'attività di fornitore di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna attività esercitata.

Capo III
Autorizzazioni per i fornitori di servizi

Art. 10.
Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad accesso condizionato

1. La fornitura di servizi e dati ad accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione ai sensi e con le modalità dell'art. 25 del Codice.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano:
a) ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 e dell'allegato n. 2, parte I, del Codice;
b) ad osservare la carta dei servizi di cui al comma 3.

3. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità, entro sessanta giorni dall'autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li diffonde.

4. L'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 12, dà diritto all'autorizzazione di cui al presente articolo senza alcun onere e canone aggiuntivo, limitatamente alla fase di avvio dei mercati.

Capo IV
Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo

Art. 11.
Abilitazione alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale

1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è abilitata alla diffusione di palinsesti, programmi dati e servizi in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico per l'effettuazione di trasmissioni in banda VHF-III**.** La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può utilizzare, previa richiesta, anche frequenze della banda UHF-L per integrare/ottimizzare la copertura della rete realizzata in banda VHF III.

2. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo potrà , direttamente o attraverso società controllate o collegate, avvalersi della capacità trasmissiva degli operatori di rete locali di cui al presente regolamento, mediante accordi o intese con questi ultimi ed a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, al solo scopo della diffusione della propria programmazione locale.

Capo V
Autorizzazioni generali per gli operatori di rete radiofonici e diritti di uso delle frequenze

Art. 12.
Autorizzazioni generali per gli operatori di rete radiofonici nella fase di avvio dei mercati

1. L'attività di operatore di rete per trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale o locale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8-novies della legge n. 101 del 2008.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 25 del Codice.

3. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, nonché dei criteri e principi dettati dall'articolo 24 della legge n. 112 del 2004, nella fase di avvio dei mercati, i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale e locale, stante l'esigenza di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse radioelettriche scarse, sono rilasciati esclusivamente a società consortili secondo quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6.

4. Le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale possono essere esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui all'articolo 3, comma 12 del presente regolamento, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale possono essere partecipate esclusivamente, con quote paritetiche e nel rispetto del principio di non discriminazione, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale di cui all'articolo 3, comma 12, del presente regolamento, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. L'Autorità vigila sulla corretta applicazione del presente comma e, in particolare, sulla parità di condizioni tra i partecipanti alle società consortili.

5. I diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale sono rilasciati a società consortili partecipate da almeno il 40 per cento delle emittenti legittimamente esercenti l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 14, del presente regolamento. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi radiofonici nazionali ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale . Ai fini dell'applicazione del presente comma ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile

6. I diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale sono rilasciati, per ogni bacino o sub bacino di utenza previsto dal Piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale di cui all'art. 13 , alle società consortili partecipate da almeno il 30 per cento delle emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza, l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell'art. 3, comma 14 del presente regolamento. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto

alle emittenti che partecipano al capitale sociale , compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile. Nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei soggetti autorizzati all'attività di fornitore di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell'articolo 3, comma 14 sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30 per cento può essere ridotta, ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando l'unitarietà del titolo abilitativo per l'esercizio del diritto di uso delle frequenze.

7. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata fino al 31 dicembre del ventesimo anno successivo a quello dell'inizio della relativa attività di operatore di rete prevista dal presente regolamento. Tale autorizzazione è rinnovabile secondo le procedure di cui all'art. 25, comma 4 del Codice mediante presentazione della relativa dichiarazione entro i sessanta giorni precedenti la data di scadenza.

8. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 6 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché in caso di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività di impresa.

9. In applicazione dell'art. 3, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per i primi dieci anni di attività gli operatori di rete radiofonici nazionali o locali di cui al presente articolo sono esentati dal pagamento dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice e dei contributi di cui all'art. 35 del Codice.

10. A decorrere dall'undicesimo anno di attività gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali di cui al presente articolo provvedono al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice, e dei contributi di cui all'art. 35 del Codice, nella misura definita dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'Autorità, anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete. Resta fermo quanto previsto dall'art. 26 del Testo Unico con riferimento all'utilizzazione dei collegamenti di telecomunicazioni a supporto dell'attività di radiodiffusione sonora.

11. In caso di cessione dell'azienda da parte dell'operatore di rete, l'acquirente deve presentare al Ministero, entro trenta giorni, domanda di subentro nell'autorizzazione generale conforme alle previsioni del presente Regolamento e richiedere, altresì l'autorizzazione al trasferimento di proprietà secondo quanto previsto dalla delibera n. 646/06/CONS. A seguito del rilascio da parte dell'Autorità dell'autorizzazione alla cessione dell'azienda, il Ministero consente il subentro nell'autorizzazione generale.

12. Il trasferimento dei diritti di uso di frequenze tra due soggetti titolari dell'autorizzazione generale, di cui al comma 2, avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del Codice.

Art. 13.
Frequenze utilizzabili e criteri per la pianificazione e per la configurazione delle reti per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale e per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze nella fase di avvio dei mercati.

1. Le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale da parte degli operatori di rete nazionali e locali di cui al precedente art. 12 sono effettuate sulle frequenze della banda VHF-III. Gli operatori di rete nazionali e locali destinatari dei diritti di uso delle radiofrequenze ai sensi del precedente articolo 12 possono utilizzare, previa richiesta, blocchi di diffusione su frequenze della banda UHF-L per integrare o ottimizzare la copertura delle reti nazionali e locali realizzate in banda VHF-III. L'uso delle frequenze di cui al presente comma deve essere effettuato nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione Europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle frequenze e delle disposizioni in materia contenute nel presente regolamento.

2. Ai fini della pianificazione delle frequenze e della connessa configurazione delle reti, l'Autorità, sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza e sub bacini di utenza per le diffusioni locali, individua le frequenze assegnabili nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre e determina il numero e la configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare nelle medesime aree.

3. Ai fini del pluralismo del sistema la pianificazione delle frequenze e la configurazione delle reti per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale da realizzare nelle aree territoriali di cui al comma 2, devono garantire un uso efficiente della risorsa radioelettrica, un'uniforme copertura e una razionale distribuzione delle frequenze tra soggetti legittimamente operanti in ambito nazionale e locale. La pianificazione delle radiofrequenze deve permettere, agli operatori nazionali, la realizzazione di reti isofrequenziali a copertura nazionale e, agli operatori locali, la realizzazione di reti isofrequenziali per la copertura dei singoli bacini e sub-bacini di utenza, nonché un'efficiente copertura portatile indoor nelle aree metropolitane con il minimo impiego di risorse infrastrutturali. In presenza di limitate e particolari situazioni può essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN, ai fini della compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe.

4. Nell'individuazione delle reti di cui al comma 3 ed ai fini della conseguente assegnazione dei diritti di uso delle frequenze da parte del Ministero, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8-novies della legge n. 101 del 2008, si applicano criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, al fine di realizzare lo sviluppo della diffusione radiofonica terrestre in tecnica digitale come naturale evoluzione del sistema analogico, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lettera a) della legge 3 maggio 2004, n. 112. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può avvalersi degli organi del Ministero per le attività di cui al presente articolo.

5. L'Autorità, per l'individuazione delle reti di cui al comma 3, tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri :
a) garantire la trasmissione in tecnica digitale dei programmi radiofonici delle emittenti nazionali e locali legittimamente irradiati in tecnica analogica, attraverso i blocchi di diffusione di cui alla lettere c) e d);
b) riservare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo un blocco di diffusione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, con cui assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico radiofonico di cui al Testo Unico e al contratto di servizio;
c) garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione ;
d) garantire agli operatori di rete locali privati fino a 11 blocchi di diffusione al fine di soddisfare le richieste dei fornitori di contenuti di cui all'articolo 3, comma 14, del presente regolamento per la diffusione in tecnica digitale terrestre del programma di cui al medesimo articolo 3, comma 13 lettera b); detti blocchi dovranno essere idonei a realizzare reti con copertura portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun bacino servito, fermo il rispetto del limite di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico per ciascuno fornitore di contenuti in ambito locale.

6. L'assegnazione agli operatori di rete privati dei diritti di uso delle frequenze individuate ai sensi del presente articolo 13 è disposta dal Ministero, entro 60 giorni dall'individuazione da parte dell'Autorità delle frequenze assegnabili ai sensi del comma 2 del presente articolo.

7. Ai fini dell'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze il Ministero provvederà ad acquisire i contributi delle società consortili di cui all'articolo 12, commi 4, 5 e 6.

Art. 14
Obblighi dell'operatore di rete

1. L'operatore di rete radiofonica in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e a fornitori di servizi in ambito nazionale.

2. L'operatore di rete radiofonica in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale e a fornitori di servizi in ambito locale.

3. L'operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale è soggetto ai seguenti vincoli:
a) realizzare entro due anni dall'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40 % della popolazione di ogni area oggetto dell'assegnazione stessa;
b) destinare ad ogni fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzato, anche non partecipante al capitale sociale delle società consortili di cui all'articolo 12, una capacità trasmissiva per ciascun fornitore di contenuti pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, destinando l'eventuale capacità residua di ciascun blocco di diffusione a programmi dati e servizi.

4. L'operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è soggetto ai seguenti vincoli:
a) realizzare entro due anni dall'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40 % per cento della popolazione di ogni bacino o sub bacino oggetto dell'assegnazione stessa;

b) destinare ad ogni fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzato, anche non partecipante al capitale sociale delle società consortili di cui all'articolo 12, una capacità trasmissiva per ciascun fornitore di contenuti pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, destinando l'eventuale capacità residua di ciascun blocco di diffusione a programmi dati e servizi.

5. L'operatore di rete radiofonica è tenuto a:
a) garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi;
c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonché a terzi.

Art. 15.
Accordi di interconnessione

1. Ai fini della fornitura dei servizi dati e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di comunicazione elettronica, secondo la disciplina degli accordi in materia di interconnessione di reti di comunicazione elettronica prevista dalla vigente disciplina.

Art. 16.
Impiego da parte degli operatori di rete di infrastrutture e impianti di terzi e condivisione di infrastrutture e impianti

1. I titolari di autorizzazione generale per lo svolgimento dell'attività di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale o locale possono impiegare anche infrastrutture fornite da terzi, compresa la concessionaria pubblica o società dalla stessa controllate, nonché possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti nel rispetto dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze.

2. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate.

3. Al fine di facilitare la realizzazione delle reti trasmissive radiofoniche digitali terrestri l'Autorità promuove la condivisione delle infrastrutture già esistenti, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, compatibilmente con le necessità del titolare dell'infrastruttura esistente.

4. Alle eventuali controversie si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le procedure previste per la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS.

Art. 17.
Disciplina degli accordi fra operatore di rete e fornitori di contenuti e di servizi

1. La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'art. 1, comma 11, della predetta legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati all'Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 18.
Assegnazione dei diritti di uso delle frequenze a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati

1. A seguito del completamento della fase di avvio dei mercati l'Autorità provvede all'individuazione delle frequenze assegnabili al servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base delle norme stabilite con apposito regolamento basate su criteri obiettivi, pluralistici, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

Art.19
Impiego di risorse frequenziali terrestri per la realizzazione di *gap fillers* integrativi delle trasmissioni radiofoniche satellitari destinate alla ricezione diretta in mobilità

1. L'impiego di risorse frequenziali terrestri per la realizzazione di *gap fillers* integrativi delle diffusioni radiofoniche satellitari destinate alla ricezione diretta in mobilità deve costituire un contributo secondario alla diffusione primaria effettuata direttamente da satellite. Tale impiego deve avvenire all'interno dell'area di servizio principale del satellite e non può, in ogni caso, configurarsi come utilizzo di una rete diffusiva autonoma e/o indipendente da quella satellitare. I predetti *gap fillers* devono diffondere contemporaneamente, integralmente ed in *simulcast* gli stessi programmi e pubblicità diffusi via satellite.

2. L'utilizzo dei *gap fillers* di cui al comma 1 è soggetto al regime dell'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 25 del Codice. L'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze avviene a titolo oneroso secondo procedure definite dall'Autorità, con separato provvedimento, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, pluralistici, proporzionati,

trasparenti e non discriminatori, anche nei confronti degli operatori radiofonici che diffondono i propri programmi su reti terrestri.

3. L'operatore di rete è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento per gli operatori di reti di radiodiffusione sonora digitali terrestri, in quanto applicabili, e, in particolare, agli obblighi previsti dall'articolo 14, comma 5.

4. L'attività di sperimentazione degli impianti terrestri di cui al comma 1 può essere attuata mediante l'utilizzo delle frequenze strettamente necessarie, su limitate porzioni del territorio nazionale e per una durata temporale non superiore a otto mesi rinnovabile una sola volta, secondo uno progetto che deve essere approvato dal Ministero. Gli esiti della sperimentazione devono essere comunicati entro trenta giorni al Ministero e all'Autorità. L'attività di sperimentazione non costituisce titolo preferenziale per l'eventuale ottenimento dei diritti d'uso delle frequenze e non può presentare caratteristiche di continuità, nè essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l'invito al pubblico all'acquisto dei ricevitori.

5. Con l'entrata in vigore del presente regolamento termina ogni sperimentazione in corso. I soggetti titolari di autorizzazione sperimentale sono tenuti a richiedere l'autorizzazione all'attività di sperimentazione secondo quanto previsto dal comma 3, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro il medesimo periodo decadono le autorizzazioni alla sperimentazione già rilasciate dal Ministero.

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 20.
Disposizioni transitorie

1. Con l'adozione del presente regolamento termina la fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all'art. 2 bis, comma 3, della legge n. 66/2001 e all'art. 31 della delibera n. 435/01/CONS.

2. A decorrere dalla data di emanazione del presente regolamento gli impianti radiofonici digitali possono essere attivati solo conformemente al regolamento stesso.

3. Alla data di assegnazione, per ciascuna area, dei diritti di uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali di cui all'articolo 13, comma 11, decadono le autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale già rilasciate per la medesima area.

Art. 21
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 39.octies, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale aggiunto dalla delibera n. 266/06/CONS in materia di disciplina delle trasmissioni radiofoniche digitali mobili.

2. Le diffusioni sonore in tecnica digitale effettuate in onde medie, onde corte e , comunque, in bande di frequenze inferiori a 30 MHz possono essere realizzate secondo lo standard DRM-ETSI ES 201 980, previo assenso del Ministero.

3. L'attività di sperimentazione di nuove tecnologie digitali per la diffusione di programmi su reti radiofoniche terrestri, ivi comprese quelle operanti in banda FM, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, anche al fine di garantire il regolare esercizio dell'attività radiofonica in tecnica analogica e digitale. La sperimentazione deve essere effettuata su limitate porzioni del territorio secondo uno specifico progetto di fattibilità tecnica presentato dal soggetto richiedente ed ha durata limitata nel tempo, comunque non superiore a otto mesi a partire dall'avvio della stessa , rinnovabile una volta sola. La sperimentazione non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale, né costituisce titolo preferenziale per l'ottenimento di diritto di uso delle frequenze a fini commerciali. L'autorizzazione non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessata e non può presentare caratteristiche di continuità, né essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l'invito al pubblico all'acquisto dei ricevitori. Il soggetto che ottiene l'autorizzazione alla sperimentazione è obbligato a comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'assenza di caratteristiche commerciali , nonché a comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione.

09A15257

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Attuazione del comma 1-*bis* dell'articolo 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di commercializzazione dei farmaci.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m., relativa alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 dicembre 2009;

Vista la circolare del Ministero della sanità del 18 luglio 1997, n. 9 «Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio

1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci»;

Visto il regolamento della Commissione europea del 24 novembre 2008, n. 1234/2008, relativo all'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il comma 4 dell'art. 2, decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, che modifica l'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introducendo il comma 1-*bis*;

Vista la determina AIFA del 4 novembre 2008 recante attuazione del comma 1-*bis*, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco deve dare attuazione a quanto previsto dal comma 1-*bis*, dell'art. 35 del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219;

Considerato che il disposto non si applica ai medicinali omeopatici e ai medicinali di origine vegetale tradizionali soggetti ad una procedura semplificata di registrazione; ai radiofarmaci; alle variazioni di tipo IB e IA_{IN} relative ai medicinali biologici/biotecnologici, vaccini, tossine, sieri ed allergeni; alle variazioni di tipo II e alle variazioni di tipo I ad esse afferenti nei casi in cui queste siano inserite in un «grouping» o in un «worksharing»; alle variazioni nelle quali si configuri una aggiunta di confezione ed alle variazioni che richiedono un intervento organico sul testo degli stampati;

Tenuto conto che è possibile l'annullamento d'ufficio del provvedimento formatosi tacitamente, rimanendo di fatto salvo il diritto dell'Agenzia italiana del farmaco di agire in via di autotutela, a norma delle vigenti leggi, poiché anche se decorrono i termini previsti, il silenzio assenso non sana gli errori del richiedente né esclude la responsabilità anche penale del produttore e del titolare dell'A.I.C.;

Determina:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 2010 l'Agenzia italiana del farmaco applica, alle domande di variazione dei termini di una autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, presentate secondo procedura nazionale, di mutuo riconoscimento e decentrate, il regolamento (CE) n. 1234/2008 ed, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m., adotta una procedura di silenzio assenso per il rilascio del relativo provvedimento amministrativo.

Per le variazioni minori di tipo IA, IA_{IN}, IB e relativi «grouping», ai fini di cui all'art. 11 del predetto regolamento (CE), in caso di valutazione positiva dell'AIFA o del Reference Member State, comprovata dalla mancata adozione da parte dell'Agenzia di un provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti i termini previsti dal regolamento, potrà dare corso alla modifica e/o assumerla come approvata.

Art. 2.

Le modifiche relative alle variazioni saranno pubblicate, a spese degli interessati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, seconda parte, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2008. Gli stessi sono tenuti ad inviare all'AIFA comunicazione dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 3.

Il richiedente, ai fini della presentazione delle domande, dovrà fornire tutti i documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2008 e, qualora l'amministrazione sia già in possesso di quanto previsto, indicarne gli estremi ai fini della ricerca. Per le sole domande di variazione di tipo I presentate secondo procedura nazionale, rimane obbligatoria la presentazione dei dati richiesti dalla circolare ministeriale n. 9 del 18 luglio 1997.

Art. 4.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra enunciate e la mancanza di uno o più documenti tra quelli obbligatori per legge comportano l'irregolarità della domanda. In caso di variazioni minori di tipo IA e tipo IA_{IN} respinte, il titolare è tenuto a cessare l'applicazione della variazione in questione senza indugio, successivamente al ricevimento della comunicazione da parte di AIFA. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni o nel caso di svolgimento dell'attività in difformità o in carenza del parere espresso dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 5.

Le confezioni del medicinale, interessate dalla modifica, dovranno essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati dalla stessa Agenzia, integrati delle modifiche necessarie per l'adeguamento. La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire entro trentra giorni dalla data di pubblicazione della modifica in *Gazzetta Ufficiale* all'Agenzia italiana del farmaco, Ufficio valutazione e autorizzazione una riproduzione degli stampati così come modificati. Inoltre in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo del 29 maggio 2001, n. 283, dovrà far pervenire l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in lingua tedesca alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in lingua tedesca sono esattamente corrispondenti a quelli in lingua italiana.

Art. 6.

La presente determina è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* e produce effetti dalla data indicata nell'art. 1.

Essa sostituisce la precedente del 4 novembre 2008 recante attuazione del comma 1-*bis*, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.

Roma, 18 dicembre 2009

Il direttore generale: RASI

09A15405

DETERMINAZIONE 18 novembre 2009.

Rettifica alla determinazione del 18 novembre 2009, recante: «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, e, in particolare, l'art. 38, comma 5, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'AIFA;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008 di nomina del prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Vista la determinazione AIFA del 29 maggio 2009, n. 129, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Anna Rosa Marra la direzione dell'Ufficio per le autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) di medicinali con procedura nazionale, comprensiva dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza dell'Ufficio medesimo;

Viste le linee guida «Sunset Clause» pubblicate a cura dell'AIFA in data 2 aprile 2009;

Considerato che, alla data del 6 luglio 2009, alcune società non hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza per i medicinali di cui all'elenco A allegato alla presente determinazione;

Considerato, pertanto, che le autorizzazioni all'immissione in commercio per cui non è stata presentata domanda di esenzione nei termini sono decadute a far data dal 6 luglio 2009;

Considerato che, entro il termine di decadenza sopra indicato, alcune società hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza, che è stata respinta dall'AIFA, per i medicinali di cui all'elenco B allegato alla presente determinazione;

Vista la determinazione a firma della dott.ssa Marra del 18 novembre 2009, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* nel supplemento ordinario n. 228 del 7 dicembre 2009 con la quale si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche;

Atteso che, negli allegati A e B, parti integranti della citata determinazione del 18 novembre 2009, sono state erroneamente incluse specialità medicinali commercializzate anteriormente alla data del 6 luglio 2009;

Ritenuto di dover rettificare la citata determinazione eliminando dagli allegati A e B tutte le specialità medicinali per le quali sia stata accertata l'avvenuta commercializzazione e per cui, conseguentemente, non è maturata la decadenza di cui all'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Determina:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali riportati nei rettificati allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento, sono decadute a far data dal 6 luglio 2009.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO A

ALLEGATO A

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
ABEX	026465	GLORIA MED PHARMA S.R.L.
ACELLUVAX	028274	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOST
ACESAL	004422	GEYMONAT S.P.A.
ACICLOVIR	031999	DOMPE' SPA
ACICLOVIR	034062	REMEDIA
ACICLOVIR PROGE FARM	035305	PROGE FARM S.R.L.
ACIDO ACETILSALICILICO	030132	ITALFARMACO S.P.A.
ACIDO ACETILSALICILICO	030252	ECOBI
ACIDO ACETILSALICILICO RATIOPHARM	034760	RATIOPHARM GMBH
ACIDO ASCORBICO	030131	ITALFARMACO S.P.A.
ACIDO ASCORBICO	030253	ECOBI
ACIDO ASCORBICO	031878	LACHIFARMA
ACIDO AZELAICO INTENDIS S.P.A.	036051	INTENDIS S.P.A.
ACIDO NALIDIXICO	030254	ECOBI
ACIDO TRANEXAMICO IG FARMACEUTICI	036831	I.G. FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE
ACIDO TRANEXAMICO PHARMEG	036833	PHARMEG S.R.L.
ACLONIUM	031830	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL
ACLOTAN	029023	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	032606	IRIS
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BAXTER	035567	BAXTER S.P.A.
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI GOBBI FRATTINI	031534	GOBBI FRATTINI
ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI PER IRRIGAZIONE	030905	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ACTASE	034617	J.C. HEALTHCARE S.R.L.
ACTICROM	029071	EURO-PHARMA S.R.L.
ACTISITE	027792	SOLCO GMBH
ACTISOUFRE	028220	LABORATOIRES GRIMBERG
ACUMAX	028578	MAX FARMA SRL
ADENOBETA	018390	SALUS RESEARCHES S.P.A.
ADIBORAN AD	028769	EUROSPITAL
ADITUM	035257	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
ADIZEM	029442	NAPP LABORATOIRES LTD
ADRENALINA	030135	ITALFARMACO S.P.A.
ADRENALINA	031921	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
AERBRON	020049	FATER S.R.L.
AFLOGINE	032224	DEVERGE'
AFLOGOS	026448	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
AFOS	024502	SALUS RESEARCHES S.P.A.
AGARBIL C.M.	034943	POLIFARMA

AIREST	032329	CABER
ALAXINA	026485	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
ALBUMINA UMANA KABI	022202	OCTAPHARMA AB
ALBUMINA UMANA KEDRION	006557	KEDRION S.P.A.
ALCALIN KELEMATA	003636	KELEMATA
ALCATROL	034253	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
ALDROX	004152	WYETH LEDERLE S.P.A.
ALFAKINASI	027133	ALFA WASSERMANN S.P.A.
ALGOCETIL	024656	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
ALIANTIL	033969	MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.
ALLERPLUS	026506	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
ALLOPURINOLO DOMPE'	032096	DOMPE' SPA
ALLUMINIO IDROSSIDO	030256	ECOBI
ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO QUALI	029730	QUALIFARMA
ALOPERIDOLO	031922	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
ALPRAN	033662	SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH
ALPROSTADIL	033532	HEXAL S.P.A.
ALUPIR	021297	L.F.M.
ALVEOSPAD	027583	CABON-DENIT
ALVOSTOP	033902	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
AMARO KELEMATA	021147	KELEMATA
AMBROXOL	033438	BAYCARE S.R.L.
AMIDO GLICEROLATO	030320	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
AMINOFILLINA	031923	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
AMINOSPARE	035743	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
AMINOSTERIL N-HEPA	028044	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
AMINOVENOS N-PEDIATRICO	028043	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
AMIODARONE HOSPIRA	036852	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
AMOXICILLINA	023911	BIG
AMOXICILLINA	030140	ITALFARMACO S.P.A.
AMOXICILLINA ANGELINI	035898	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
AMOXICILLINA FIDIA	033696	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
AMOXILLIN	023506	BIG
AMOXISTAD	032314	EG S.P.A.
AMPIBAC	034272	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
AMPICILLINA E SULBACTAM IBIGEN	036625	IBIGEN S.R.L.
AMPICILLINA PROMEDICA	021909	PROMEDICA S.R.L.
ANACIDASE	005433	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
ANDILEX	028888	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
ANGIOCONRAY	020453	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.

ANIFED	024867	ALFA WASSERMANN S.P.A.
ANTADRIL	035011	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
ANTIACIDO GIULIANI	028099	ALFA WASSERMANN S.P.A.
ANTICOAGULANTE ACD	031325	SALF
ANTICOAGULANTE ACD	031574	GOBBI FRATTINI
ANTICOAGULANTE CPD FKI	031375	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
ANTICORIZZA OGNA	032108	OGNA
ANTIEMORROIDALI	029886	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
ANTIFLU	016816	POLIFARMA BENESSERE
ANTIMICOTICA SOLFORATA	029887	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
ANTISCOTTATURA	030299	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
ANTISCOTTATURA	031879	LACHIFARMA
ANTISCOTTATURA BIO CHEM	031095	BIO CHEM
APRENIN	027542	BRACCO
APUAX	033759	CEPHALON SRL
AQUITEL	034159	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL
ARACELL	036366	CRINOS S.P.A.
ARESTAL	029303	JANSSEN CILAG S.P.A.
ARTEX	026684	LES LABORATOIRES SERVIER
ARTROREUMA	028475	TEOFARMA
AS/85	028665	AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL
ASCORBIN CALCIUM	003117	ITALFARMACO S.P.A.
ASPIDOL	025008	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
ASSOGEN	028022	METAPHARMA
ASTER C	001500	ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA
ASTRIF	036563	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.
ATENOLOLO + CLORTALIDONE	033352	LIFEPHARMA S.P.A.
ATROPINA SOLFATO	031924	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
AULIN BETA	029122	ROCHE S.P.A.
AURICID	032987	DAY FARMA
AURORIX	027945	ROCHE S.P.A.
AUSOVIT B COMPLESSO	000627	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
AVIRIN	028499	EUROFARMACO S.R.L.
AVOCIN	024469	WYETH LEDERLE S.P.A.
AXER ALFA	024749	ALFA WASSERMANN S.P.A.
BACAMPICILLINA ABC	034350	ABC FARMACEUTICI S.P.A.
BACAMPICILLINA ALMUS	034754	ALMUS S.R.L.
BACAMPICILLINA GET	034291	GET
BACIBAC	034490	MAX FARMA SRL
BACREN	034332	GAMBAR

BACTERNIL	025454	MAFFIOLI
BACTIDAN	026001	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
BACTOFEN	032067	TELEFLEX MEDICAL
BAGNO OCULARE	029890	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
BALSAMICO	029891	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
BALSAMICO F DI M	001442	KELEMATA
BALSAMINA KRONER	010883	CECCARELLI FARMACEUTICI
BAMIXOL	032206	CRINOS S.P.A.
BASIC	008615	ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA
BAYERCILLIN	021130	BAYER HEALTHCARE AG
BAYMICARD	026692	BAYER HEALTHCARE AG
BECLOFAX	029146	MASTER PHARMA S.R.L.
BECLOJET	028844	PROMEDICA S.R.L.
BECLOMETASONE LPB	032820	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
BECLOMETASONE NORTON	035961	NORTON WATERFORD
BEGRIVAC	022143	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOST
BENADRYL	003588	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
BENAPREX	033661	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.
BENDIRAL	036390	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
BENEAS	035526	BRACCO S.P.A.
BENFLOGIN	025736	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
BENVENT	028576	MAX FARMA SRL
BENZALCONIO CLORURO	029715	SOFAR
BENZALCONIO CLORURO	030300	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
BEROCCA CALCIO E MAGNESIO	034825	ROCHE S.P.A.
BETA ADALAT	027875	BAYER S.P.A.
BETADES	025265	BAYER S.P.A.
BETAMETASONE DIPROPIONATO	031280	BIOPROGRESS S.P.A.
BETAMETASONE DIPROPIONATO PLOUGH	032959	SCHERING PLOUGH SPA
BETANTRONE	028416	ITALFARMACO S.P.A.
BETAPLUS	021779	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
BETRON R	028701	ITALFARMACO S.P.A.
BETTER	027361	BAYER S.P.A.
BICONCOR	035185	BRACCO
BILAGAR C.M.	033772	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
BILAXEN	035766	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
BIO CI	005477	CECCARELLI FARMACEUTICI
BIOCALCIN	027795	GERMED PHARMA S.P.A.
BIOCICLIN	024276	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
BIOCIL	032140	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.

BIOGRIP S	032889	BIOPROGRESS S.P.A.
BIOLAC EPS	028539	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
BIOMETIL	027416	GIBIPHARMA
BIOPERIDOLO	023919	F.I.R.M.A. S.P.A.
BIOSERN	029098	BIOPROGRESS S.P.A.
BIOSOVIRAN	033354	BIOPROGRESS S.P.A.
BIOSTEINA	027157	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
BISOLTUSSIN	034051	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
BIVITOX	028954	LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL
BIZYTRAM	034923	NAPP PHARMACEUTICALS LTD
BLOX	023712	WYETH CONSUMER HEALTHCARE
BRABIL	035523	BRACCO S.P.A.
BRACTON	032294	BRACCO S.P.A.
BRAPAC	035528	BRACCO S.P.A.
BREK	023932	WYETH LEDERLE S.P.A.
BREVILAX	023772	BIOHEALTH ITALIA S.R.L.
BROMAZEPAM FARMA 1	036142	FARMA 1
BRONCASPIN	023697	BAYER S.P.A.
BRONCOTURBINAL	023847	VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA
BRUFORT	024993	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
BUFFERIN	023347	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
BUPIVACAINA ANTIGEN	034814	ANTIGEN PHARMACEUTICALS
BUTASEDIL	035111	NOBEL FARMACEUTICI
C DESTROSIO	013580	A.M.S.A. S.R.L.
C MONOVIT	008702	BIG
C PIRINA	026719	BRACCO
CABALTIN	029524	S.I.F.I. S.P.A.
CALBISAN	033382	PANTAFARM SRL
CALCIDON FORTE	033590	BAYER S.P.A.
CALCIFORTE	027119	LABORATOIRES GRIMBERG
CALCIO	033389	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
CALCIO FOLINATO	033520	CRINOS S.P.A.
CALCIO FOLINATO EBEWE	034786	EBEWE ITALIA
CALCIO GLUCONATO	031928	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
CALCIO LEVOFOLINATO HOSPIRA	035850	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
CALCITONINA ARMOUR	023748	RORER PHARMACEUTICALS LTD
CAMPILLIN	034793	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
CANDIAL	028974	ANIDRAL S.R.L.
CANDIBIOL	029386	PROBIOTICAL
CAPTOPRIL BIOPROGRESS	035506	BIOPROGRESS S.P.A.

CAPTOPRIL NEW RESEARCH	035458	NEW RESEARCH S.R.L.
CAPTOPRIL SELVI	035452	SELVI
CAPTOPRIL TS	035322	T.S. S.R.L.
CARBOPLATINO CRINOS	034378	CRINOS S.P.A.
CARBOTOP	032325	PULITZER
CARBOTUSS	032852	EURO-PHARMA S.R.L.
CARDIMET	001460	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
CARDIOBIL	031578	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.
CARDIP	026075	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
CARDIPRIL	035848	FINMEDICAL S.R.L.
CARESID	035087	FINDERM FARMACEUTICI
CARNICOR DUE	028622	MAX FARMA SRL
CARNITOLO	015997	RECOFARMA S.R.L.
CARVIT	026849	AGIPS
CASCARA	029897	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
CEBIOPIRINA	022595	BRACCO
CEFACLOR	032883	HEXAL S.P.A.
CEFADEL	028460	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
CEFAMAR	024270	F.I.R.M.A. S.P.A.
CEFAZOLINA	024134	JET GENERICI
CEFAZOLINA	032789	UNION HEALTH S.R.L.
CEFAZOLINA	033436	BIOPROGRESS S.P.A.
CEFAZOLINA	033476	SALUS RESEARCHES S.P.A.
CEFAZOLINA	035481	MITIM S.R.L.
CEFAZOLINA ALTASELECT	034931	ALTASELECT
CEFAZOLINA FIDIA	033967	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
CEFIL	028642	NOVUSPHARMA
CEFOK	034515	K.B.R.
CEFONICID	035092	MITIM S.R.L.
CEFONICID 1X2	035045	1X2 PHARMA
CEFONICID ALMUS	033268	ALMUS S.R.L.
CEFONICID FIDIA	033774	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
CEFOPER	025270	A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
CEFOPRIM	024354	ESSETI
CEFOTRIZIN	025645	F.I.R.M.A. S.P.A.
CEFOXITINA ALTASELECT	025567	ALTASELECT
CEFRABIOTIC	024983	PROSPA ITALIA S.R.L.
CEFTAZIDIMA L.C.M.	035978	L.C.M.
CEFTRIAXONE ELD PHARMA	036090	ELD PHARMA
CEFULTON	034626	FULTON

CEFUR	024358	EUROFARMACO S.R.L.
CEFUREX	024301	SALUS RESEARCHES S.P.A.
CELESTODERM V	021032	SCHERING PLOUGH SPA
CEMADO	024328	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
CENTOXIN	027767	LILLY
CERESTAB	035165	GE HEALTHCARE LIMITED
CESPORAN	024106	CABER
CETRIMIDE	029716	SOFAR
CEVIT	003959	ITALFARMACO S.P.A.
CHENOCOL	023631	CORNELLI CONSULTING
CHININA CLORIDRATO	031929	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
CHININA SOLFATO	030144	ITALFARMACO S.P.A.
CHININA SOLFATO X-PHARMA	032677	X-PHARMA
CIANOCOBALAMINA - ACIDO FOLICO - NICOTINAMIDE - ACIDO ASCORBICO UI	035155	UNION HEALTH S.R.L.
CICLAFAST	025951	MASTER PHARMA S.R.L.
CIFLOX	026698	BAYER HEALTHCARE AG
CILEST	025973	JANSSEN CILAG S.P.A.
CILFERON A	028292	JANSSEN CILAG S.P.A.
CILPIER	034389	ALTASELECT
CIMETIDINA PHARMALABOR	029445	PHARMALABOR
CIMEXIL	029439	GIULIANI SPA
CINIDEF	034903	N & P S.R.L.
CIPROTERONE ACETATO + ETINILESTRADIOLO BAYER	032929	BAYER S.P.A.
CIPROTERONE ACETATO BAYER	033285	BAYER S.P.A.
CISPLATINO	028739	SANDOZ
CISPLATINO CRINOS	033416	CRINOS S.P.A.
CITANEST 3% OCTAPRESSIN	021578	DENTSPLY ITALIA S.R.L.
CITARABINA CRINOS	033507	CRINOS S.P.A.
CITROMAGNESIACA LIMONATA	029923	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
CITROPLUS	022769	WYETH CONSUMER HEALTHCARE
CLAMIREN	028670	BAYER S.P.A.
CLENASMA	025100	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
CLIDAXIN	035127	FISIOPHARMA S.R.L.
CLIMEDETTE	034158	RESOURCE MEDICAL
CLIMOSTON	031050	SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH
CLINORETTE	034157	RESOURCE MEDICAL
CLISMA PRONTO GIULIANI	028905	GIULIANI SPA
CLOMIPRAMINA	034286	DOC GENERICI SRL
CLOROCHINA BIFOSFATO	030147	ITALFARMACO S.P.A.
CLOROCHINA BIFOSFATO	030259	ECOBI

CLOROSAN	032285	LACHIFARMA
COBANOV	032904	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.
CODEX DNB	021989	ZAMBON ITALIA S.R.L.
COEDIECI	027609	MITIM S.R.L.
COLEDOS	024974	PROSPA ITALIA S.R.L.
COLIFOSSIM	024271	DAY FARMA
COLIZIN	034033	PROGE FARM S.R.L.
COLLIRIUM GEYMONAT	032237	GEYMONAT S.P.A.
COLLODIO ALL' ACIDO SALICILICO	029901	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
COLLYRIA	032234	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.
CONRAY	020454	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
CONRAY 400	020685	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
CONTRAUTO	017988	FATER S.R.L.
CONTUSIL	032123	FARMA 3
CORDIPINA	028344	FARMACEUTICA PAVESE
CORICIDIN	033790	SCHERING PLOUGH SPA
CORIFORTE	032028	SCHERING PLOUGH SPA
CORMAGNESIN	029253	WORWAG PHARMA GMBH
CORTISOMICINA	010733	TUBILUX PHARMA S.P.A.
CRENODYN	025555	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
CRISOLAX C.M.	035359	ITALFARMACO S.P.A.
CRITICHOL	020603	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
CROM	034575	S.F. GROUP
CROMOCUR	033904	TIPOMARK S.R.L.
CRONACOL	026936	MAX FARMA SRL
CURTIN	028335	IBN SAVIO
CYSTRIN	033301	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
D/NPR	028664	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
DAYRUN	035785	FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.R.L.
DEA	032103	BIOPROGRESS S.P.A.
DEBENAR	035253	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.
DENESTIL	033421	PULITZER
DEPRESAM	027420	PARKE DAVIS
DERMAZOL	025411	NOVASOREL
DESAMETASONE	030152	ITALFARMACO S.P.A.
DESAMETASONE	030260	ECOBI
DESMOPRESSINA GALENPHARMA	036639	GALENPHARMA GMBH
DESOGESTREL/ETINILESTRADIOLO	033157	JENAPHARM
DESOGESTREL/ETINILESTRADIOLO	034404	WYETH LEDERLE S.P.A.
DEXOKET	034043	LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

DI MILL FRESH	033163	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
DIABEXAN	017478	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI
DIABORALE	013730	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
DIASTABOL	033243	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
DICALCIUM	022570	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
DICLOFENAC CLONMEL	033244	CLONMEL HEALTHCARE
DICLOFENAC FIDIA	028966	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
DICLOMED	035308	FARMAKA S.R.L.
DICORTAL	025805	AVANTGARDE S.P.A.
DIDRO KIT	028148	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
DIDRONEL	032914	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
DIERTINA	022600	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
DIESIS	028205	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
DIESPOR	031971	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
DIGENIT	025522	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
DIGERALL	023384	FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA
DIGITOSSINA	031932	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
DIGOSSINA	030637	I.S.F.
DIGOSSINA	031933	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
DIGOXINA NATIVELLE	027419	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
DIMETROSE	026845	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
DINELASI	028482	GENTIUM S.P.A.
DIPERIL	033461	ANTRIVEX S.R.L.
DIPIRIDAMOLO	029283	EG S.P.A.
DIPROGENTA	026256	ESSEX ITALIA S.P.A.
DISGREN	028502	PFIZER ITALIA S.R.L.
DIVAMOX	034635	NEW RESEARCH S.R.L.
DOLEX	027638	IFI
DOLNAIT	028666	WYETH CONSUMER HEALTHCARE
DOLOBION	035524	BRACCO S.P.A.
DOLOXTREN	033154	SINTACTICA S.R.L.
DOPACARD	033511	CEPHALON SRL
DOPAMINA CLORIDRATO	030638	I.S.F.
DOPAMINA CLORIDRATO	031949	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
DOPATOX	013759	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
DOXICICLINA ETHYPHARM	029991	ETHYPHARM
DOXINA	021818	PHARMION
DRAMOXIN	032937	D.R. DRUG RESEARCH S.R.L.
DRILLTUSS	036158	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
DRISTAN	028102	WYETH CONSUMER HEALTHCARE

DRONICIT	035329	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
DUEFER	033198	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
DUMICOAT	029017	CABON-DENIT
DUNK	034688	SEPI CHIMICA S.R.L.
DUO C	007003	GEYMONAT S.P.A.
ECCELIUM	029185	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
ECODERM	029562	ESSEX ITALIA S.P.A.
ECOSPOR	033053	WYETH LEDERLE S.P.A.
EDEINA	035059	ZAMBON S.P.A.
EDEMAX	033936	S.I.F.I. S.P.A.
EFDEGE	036751	IASON GMBH
EFEDRINA CLORIDRATO	029905	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
EFEDRINA CLORIDRATO	031948	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
EFFERCAL	032319	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
EFFERZINC	035546	HERMES ARZNEIMITTEL
EL. DI REINT. CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO BIEFFE MED	031238	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ELASTEPEL	032122	HOBAMA
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO NOVASEL	031369	NOVASELECT
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SOD	031370	NOVASELECT
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO	031237	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO BIEFFI	030913	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA	030915	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA NOVASELECT	030739	NOVASELECT
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA	030916	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO NO	031371	NOVASELECT
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA FKI	031376	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA NOVASELECT	031366	NOVASELECT
ELETTROLITICA REIDRATANTE	032632	IRIS
ELETTROLITICA REIDRATANTE (SOL DARROW I)	032598	IRIS
ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	031249	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
ELLECARE	035845	PHARMACARE S.R.L.
ELLECI 1000	027117	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
ELOVENT	036714	SCHERING PLOUGH SPA
ELVETIL	035010	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
EMADOTE	029174	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
EMOBLOC	036832	EPIFARMA S.R.L
EMOPREMARIN	022120	WYETH MEDICA IRELAND
EMOVIS	027360	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
ENDOBIL	022910	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
ENDOCISTOBIL	014629	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.

ENDOSTEM	028540	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
ENTEROMIX	024518	BIOPROGRESS S.P.A.
EPACALCICA	032788	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
EPAPLEX	017973	FARMA 1
EPARINA CALCICA ETHYPHARM	033610	ETHYPHARM
EPARINA CALCICA FORMENTI	031233	FORMENTI PRODOTTI
EPARINA CALCICA UNION HEALTH	035385	UNION HEALTH S.R.L.
EPARSAN	031969	NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L.
EPICURE	036082	CRINOS S.P.A.
EPITOMAX	032335	J.C. HEALTHCARE S.R.L.
EPOGAM	027514	SCOTIA PHARMACEUTICALS
EPOXITIN	027017	J.C. HEALTHCARE S.R.L.
EQUILITHIUM	032859	FARMAFIN
ERCEF	027404	SINTOFARM FARMACEUTICI S.P.A.
ERDOS	028487	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
ERGOMETRINA MALEATO	031939	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
ERGOMETRINA MALEATO BIL	031872	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.
ERGOTAMINA TARTRATO	029907	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
ERGOTAMINA TARTRATO	031940	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
ERGOTINA	028315	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.
ESANOL	035079	PULITZER
ESCOR	029078	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
ESCUDO	033491	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
ESTALIS	034210	NOVARTIS FARMA S.P.A.
ESTRADIOLO	033994	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
ETAPROCTENE	015064	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
ETOPOSIDE FIDIA	033521	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
EUBRIT	035554	EPIFARMA S.R.L
EUDEXTRAN	022438	MEDACTA ITALIA S.R.L.
EUDON	028876	EUROFARMACO S.R.L.
EUNASIN	021871	BRACCO
EUROCEFIX	034609	FARMA 1
EUROCINA	034657	IPA
EVANOR D	022522	WYETH MEDICA IRELAND
EXODERIL	028474	NOVARTIS
EXTERSIN	036718	HEXAL S.P.A.
FANSIDOL	028766	NCSN FARMACEUTICI S.R.L.
FARMICLORINA	032822	GERMO
FARMOSPASMINA	004258	GIULIANI SPA
FASTIGMINA	028117	FORMENTI PRODOTTI

FEDOPAM	027967	CEPHALON SRL
FENILEFRINA CLORIDRATO	029909	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
FENTOKET	035553	ALMUS S.R.L.
FERIG	034538	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
FERREMATOS	028597	PULITZER
FERRO GLUCONATO SO.SE.PHARM	034748	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI
FEVITAL	018227	PROSPA ITALIA S.R.L.
FIBRONEVRINA	019923	CECCARELLI FARMACEUTICI
FIRMADOL	034042	F.I.R.M.A. S.P.A.
FLAMINIDE	033358	FORMENTI PRODOTTI
FLAVIS	028337	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
FLEBIVAS	029022	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
FLEET MICRO-ENEMA	033075	DE WITT
FLEXIFER	034539	PULITZER
FLOBACIN	026342	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
FLOGOGIN	034706	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
FLOSODIC	032895	TOSI SALUTE
FLUCIS	035651	CIS BIO S.P.A.
FLUINAL	024903	DOMPE' SPA
FLUIRES	028749	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
FLUNISOLIDE	033970	ALFRAPHRMA
FLUNISOLIDE ALMUS	035149	ALMUS S.R.L.
FLUOCARIL	034690	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
FLUOCIT	022097	NOVASOREL
FLUOR VERDE	016549	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
FLUOROURACILE BAXTER	035159	BAXTER S.P.A.
FLUOXETINA	034109	BIG
FLURBIPROFENE	033210	ABBOTT S.R.L.
FLUTAMIDE	033113	ALFA WASSERMANN S.P.A.
FLUTAMIDE PLOUGH	032878	SCHERING PLOUGH SPA
FLUTAMIDE RECORDATI	034403	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
FLUVIRIN	028372	EVANS VACCINES
FOLIX	027409	CABER
FONEXEL	034736	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
FONICEF	032807	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
FONISAL	033229	SALUS RESEARCHES S.P.A.
FORTIPAN	034567	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
FOSFATO SODICO ACIDO BIO CHEM	031140	BIO CHEM
FOSFIDRAL	002015	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
FOXIL	033477	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.

FRIDOL	019872	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
FRUT	033504	ZEUS S.R.L.
FRUTTOCAL	022942	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
FUCLODE	032990	BIOPROGRESS S.P.A.
FURABID	029211	FORMENTI PRODOTTI
FUROSEMIDE	031942	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
FUROSEMIDE ECOBI	030266	ECOBI
GALMAX	028432	MAX FARMA SRL
GANAPROFENE	033383	ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE
GASTRO PEPSIN	009535	CECCARELLI FARMACEUTICI
GASTROSED	024982	A.M.S.A. S.R.L.
GASTROZIM	033899	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
GEFOIC	028164	ZAMBON ITALIA S.R.L.
GEMFIBROZIL GET	033806	GET
GENIDIN	035083	PULITZER
GEYDERM	032235	GEYMONAT S.P.A.
GEYDERM SEPSI	032236	GEYMONAT S.P.A.
GEYFRITZ	004190	GEYMONAT S.P.A.
GFS ERBAMONT ITALIA	028307	ERBAMONT
GHB 02	028916	GET
GIUVAPRESS	034166	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL
GIZERO	034083	GERMO
GLICACIL	028616	SHIRE ITALIA S.P.A.
GLICERINA	031629	SOFAR
GLICEROLO CON SODIO CLORURO	030921	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
GLICEROLO NOVARTIS	031991	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
GLICINA	032624	IRIS
GLICINA + ETANOLO	029287	BAXTER
GLICINA E MANNITOLO	032611	IRIS
GLICINA FKI	031918	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
GLICLAZIDE CALAO	036436	CALAO S.R.L.
GLICOLAMP	028661	LAMP S. PROSPERO
GLOBOCEF	028153	ROCHE S.P.A.
GLUCONATO FERROSO AUROBINDO	035000	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
GLUCOSIO	031558	GOBBI FRATTINI
GLUCOSIO	032630	IRIS
GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	031385	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO	032629	IRIS
GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO NOVASELECT	031372	NOVASELECT
GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	030925	BIEFFE MEDITAL S.P.A.

GLUCOSIO E SODIO CLORURO NOVASELECT	031373	NOVASELECT
GLUTANIL	028369	BIOPROGRESS S.P.A.
GLUTATOX	028350	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.
GLUTRIL	022838	INNOVEX S.R.L.
GLYTRIN	033316	BIOGLAN LABORATOIRES
GOCCE ODONTALGICHE	030308	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
GOLASOL	028932	GAMBAR
GONOR	028354	MEDA PHARMA S.P.A.
GRINFLUX	034555	S.F. GROUP
GRUMIVIT	034024	PIEMONT-FARM S.R.L.
GUAJABRONC	025472	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
GYNINTIMO	035532	GERMO
HAIMACIG ENDOVENA	028179	KEDRION
HAMAMILLA	032241	PHARMASETTE
HEMOFLUSS	033952	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI
HERBE'	032066	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
HIBIDIL	032187	SSL HEALTHCARE ITALIA
HIBIMAX	032189	SSL HEALTHCARE ITALIA
HIBTITER	028929	WYETH LEDERLE S.P.A.
HUMOFERON	027381	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
HYDREX SURGICAL SCRUB	032320	ADAMS HEALTHCARE LTD
HYLASHIELD	034402	FARMILA-THEA
HYPERIUM	032020	LES LABORATOIRES SERVIER
HYPOSTAMINE	023718	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
IALECT	035225	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
IBUPROFENE	033168	ABBOTT S.R.L.
IBUPROFENE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL	028797	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
IBUSCENT	029476	ELAN PHARMA LTD
ICARUS	035794	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
IDRAZIL	035522	BRACCO S.P.A.
IDROCORTISONE LUX	010732	TUBILUX PHARMA S.P.A.
IDROELETTROLITICA BILANCIATA GASTRICA FKI	030762	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
IDROLAC EPS	028909	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
IDROLATTONE	022666	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
IDRONEOMICIL	011203	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
IETEPAR	018748	ROTTAPHARM S.P.A.
IFENEC SHAMPOO	028795	ITALFARMACO S.P.A.
IMIXANE	033353	LIFEPHARMA S.P.A.
IMMUNOTETAN	021935	KEDRION S.P.A.
IMOVAX POLIO ORALE	029183	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.

IMPRESIAL	026095	ZAMBON ITALIA S.R.L.
IMPROMEN	026127	FORMENTI PRODOTTI
INNOHEP	027815	LEO PHARMACEUTICAL PRODUCT LTD
INOPAMIL	025257	ZAMBON S.P.A.
INTRAFUSIN	033150	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
IODOPOVIDONE ANGELINI	032120	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
IPATOX	028349	IPA
IPERICO SEGEFARM	034928	SEGEFARM
IPOCALCIN	027431	SALUS RESEARCHES S.P.A.
IPOCROMO	028587	RIPARI GERO
IPRAFEN	024767	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
IPRAGOCCE	034193	PROGE FARM S.R.L.
IPRIFLEX	028120	PROMEDICA S.R.L.
IPROSTEN	027494	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
IRISELF	035527	BRACCO S.P.A.
ISEPACIN	029307	SCHERING PLOUGH SPA
ISF 09338	027592	I.S.F.
ISIMET	028168	ABBOTT S.R.L.
ISOFLURANE MEDEVA	033116	MEDEVA EUROPE LIMITED
ISOFLURANE RHODIA ORGANIQUE FINE LTD	029184	RHODIA ORGANIQUE FINE LTD
ISONIAZIDE	030268	ECOBI
ISOSORBIDE-5-MONONITRATO EUDERMA	033719	EUDERMA
ISOSORBIDE-5-MONONITRATO RECORDATI	034250	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
ISOZETA	027595	ZETA
ITRIZOLE	027822	J.C. HEALTHCARE S.R.L.
JARSIN	033890	LICHTWER PHARMA AG
JUVEPAR	028608	BRACCO
KAL 1000	033246	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
KEFOX	024312	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
KETARTRIUM	024494	BIG
KETO	023324	BAYER S.P.A.
KETOPROFENE	033539	RATIOPHARM GMBH
KICAL	032345	CABER
KILIOS	021586	PFIZER ITALIA S.R.L.
KIRON	027305	BAYER S.P.A.
KLI TEAR	034488	MODE BRILLEN KONTAKT LINSEN
KOBAC	034362	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
KREBSILASI IRBI	026610	WYETH LEDERLE S.P.A.
KREDEX	027605	ROBIN S.R.L.
LACRIFILM	034139	ALFA INTES

LACRIMED	034300	BRACCO S.P.A.
LACTOCANDIL	032854	ANIDRAL S.R.L.
LACTOGER EPS	027581	UCB PHARMA S.P.A.
LACTOVIS	028496	FERMENTI
LACTYL EPS	034542	ABC FARMACEUTICI S.P.A.
LAMPOCEF	033417	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
LAMPOSPORIN	024308	PROSPA ITALIA S.R.L.
LANSINOH	034552	AMEDA EGNELL LIMITED
LASS	36212	ALFA WASSERMANN S.P.A.
LATTULOSIO GIULIANI	027302	GIULIANI SPA
LAXIVAL FIBRE	028774	BAYER S.P.A.
LEBLON	024019	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.
LEGEND	029081	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
LENET CREMGEL	028289	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
LENTARON	029039	NOVARTIS
LENTORSIL	028708	ITALFARMACO S.P.A.
LEPTOFEN	020472	PFIZER ITALIA S.R.L.
LEUCORSAN	005030	LIFEPHARMA S.P.A.
LEVELYN	034577	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
LEVODOPA CARBIDOPA EG	035897	EG S.P.A.
LEVOMET	032829	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
LIDENT ADRENALINA	029180	COSMO
LIDENT ADRENOR	029179	COSMO
LIDERSOLV	034896	ALTA CARE
LIDOCAINA CLORIDRATO	030269	ECOBI
LIDOCAINA CLORIDRATO	031950	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO	031289	BIOPROGRESS S.P.A.
LIDONEST 2%	027752	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
LINES LEI	032043	FATER SPA
LINIMENTO BERTELLI	005363	KELEMATA
LIOGLUTAMIX	034081	TORRE
LIPOSYN	027019	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
LIS EPS	027337	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
LISEMIR	034251	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
LISETA	033655	N.V. ORGANON
LITIO CARBONATO	031893	LACHIFARMA
LITIO CARBONATO MARVECSPHARMA SERVICES	029979	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
LOCRAL	028745	SCHERING PLOUGH SPA
LONTAX	036431	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
LORAZEPAM LEDERLE	031808	WYETH LEDERLE S.P.A.

LORBEF	028345	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
LORMETAZEPAM BAYER	032943	BAYER S.P.A.
LORMETAZEPAM FARMA 1	035909	FARMA 1
LUCEBANOL	035221	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.
LUCIBRAN	028105	BRACCO S.P.A.
LUTEX E	006611	A.M.S.A. S.R.L.
LUXOCID	034713	DUEGI PHARMA S.R.L.
LYCIA LUMINIQUE	032317	ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO
MACROBID	028703	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
MAFTIDIN	036549	PROGE FARM S.R.L.
MAGLUT	028813	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
MAGNESIA EFFERVESCENTE SANITAS	025672	I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL
MAGNESIA KELEMATA	000864	KELEMATA
MALTOFER	032772	VIFOR FRANCE SA
MANERIX	028641	NOVUSPHARMA
MANNITOLO E SORBITOLO	032627	IRIS
MAVIK	028265	ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.
MAXISTERIL	034732	GERMO
MEFLAVAL	027486	FARMIGEA
MEGAVEC	028977	PROPHINPHARMA
MENALGON	015987	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
MEPIVACAINA PULITZER	035125	PULITZER
MERAPRIL	034848	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
MERBROMINA	031880	LACHIFARMA
MERCUROCROMO	013922	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
MERLUZZINA	014115	MF LEADERS
MESALAZINA	034308	NOVOPHARM FRANCE
METACAF	027406	BARDIAFARMA
METAMUCIL	024399	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
METASAL	028970	SALUS RESEARCHES S.P.A.
METAZOL	027399	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
METINA	019676	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
METIVIROL	028225	RIPARI GERO
METOTENS	027310	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
METOTRESSATO	028747	SANDOZ
METOTRESSATO FIDIA	033478	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
METRONIDAZOLO	030165	ITALFARMACO S.P.A.
MEZEN	026417	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
MIADENIL	027812	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
MICELIUM	029186	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI

MICOSTEN	024848	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
MICROCID	034782	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
MICROLAX	032093	MCNEIL AB
MICUTRIN	022403	PFIZER ITALIA S.R.L.
MIDAZOLAM	035284	ALFRA SNC
MIELE ROSATO BIO CHEM	031148	BIO CHEM
MIKAVIR	025587	SALUS RESEARCHES S.P.A.
MINERVIT	034839	SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA
MIONIDIN	028019	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
MIOREL	032979	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
MIRTAZAPINA ORGANON	036856	N.V. ORGANON
MIXER	028320	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
MOASAN	035649	ASTELLAS PHARMA S.P.A.
MOD	025832	WYETH LEDERLE S.P.A.
MOGUSTIL	028897	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
MOLCAIN	027391	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
MONTRICIN	025046	SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA
MORUVIRATEN	027978	BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.
MOSANAX	035650	ASTELLAS PHARMA S.P.A.
MUCIVITAL	032370	ARKOPHARMA
MUCONORM	027175	PROSPA ITALIA S.R.L.
MUCOSYT	028709	BIOPROGRESS S.P.A.
MUCOTHIOL	029069	S.C.A.T.
MUSIQA	036169	BAYER S.P.A.
MXL CONTIN	034096	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS
N 32 COLLUTTORIO	032643	ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO
NALOXONE	033336	SIRTON PHARMACEUTICALS
NAPRO-DOL	032180	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
NAPROXENE	033289	LIFEPHARMA S.P.A.
NASIVIN	019794	BRACCO
NATECAL	029473	ITALFARMACO S.P.A.
NENIA	034654	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA
NEO ASENSIL	032051	L.F.M.
NEO CARDIOL	029096	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
NEO CORICIDIN C	027571	SCHERING PLOUGH SPA
NEO CORICIDIN GOLA	009089	SCHERING PLOUGH SPA
NEO CORICIDIN TOSSE	001585	SCHERING PLOUGH SPA
NEO UNIPLUS	027800	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
NEO UNIPLUS C	028656	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA

NEOFORM	028365	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
NEUROGER	028121	PROMEDICA S.R.L.
NEVANIL	022306	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
NICARDIPINA PENSA	033364	PENSA
NIFEDIPINA	033957	BAYCARE S.R.L.
NIFEDIPINA BIOGEN-DOMPE'	033097	BIOGEN-DOMPE' S.R.L.
NIFEDIPINA SIGMA TAU GENERICS	024370	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
NIFEDIPINA EDMOND PHARMA	033095	EDMOND PHARMA S.R.L.
NILVAPRES	029323	F.I.R.M.A. S.P.A.
NIMESULIDE EUROGENERICI	035379	EG
NIPERCEF	034876	P.R.C. SRL
NIRVANIL	020709	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
NISKEMIL	028294	ITALFARMACO S.P.A.
NITREX	029311	ESSEX ITALIA S.P.A.
NITROPLAST	031983	SANOL MEDICINALI S.R.L.
NORADRENALINA TARTRATO	031945	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
NORMABRON	028750	MASTER PHARMA S.R.L.
NORMOSANG	034543	ORPHAN EUROPE SARL
NORPROLAC	029181	FERRING S.P.A.
NOTHAV	032794	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOST
NOVAHALER	034180	MASTER PHARMA S.R.L.
NOVOBIOCYL	025551	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
NOXIGRAM	026668	F.I.R.M.A. S.P.A.
ODONTOXINA	032048	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
OFTANEX	034345	SANTEN OY (FINLANDIA)
OFTEAR	028174	ZAMBON ITALIA S.R.L.
OL BI	018081	K.G. ITALIA
OLIO DI RICINO	029450	OGNA
OLIO DI RICINO	029931	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
OMBEX	036479	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
OPTAFEN	034025	PROGE FARM S.R.L.
OPTAMID	034023	PROGE FARM S.R.L.
OPTISTIN	021953	TUBILUX PHARMA S.P.A.
ORALNOVEL	034018	FORMENTI
ORNICETIL S	029048	GEYMONAT S.P.A.
ORNIDYL	027925	MARION MERRELL S.A.
OROCAL	034920	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
OTOIAL	028762	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
OVRANET	023662	WYETH MEDICA IRELAND
OXSORALEN	023983	ITALFARMACO S.P.A.

PANIODAL	029618	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
PANIODINE	032821	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
PANOTILE	031807	ZAMBON S.P.A.
PARACETAMOLO	029722	SOFAR
PARACETAMOLO	030168	ITALFARMACO S.P.A.
PARACETAMOLO	030271	ECOBI
PARACETAMOLO	030276	BELTAPHARM
PARACETAMOLO ALMUS	036477	ALMUS S.R.L.
PARACETAMOLO ZAMBON	034268	ZAMBON ITALIA S.R.L.
PARALYOC	028351	FARMALYOC
PARECID	032806	PROGE FARM S.R.L.
PECTODRILL	036243	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
PENCICLOVIR NOVARTIS	034214	NOVARTIS FARMA S.P.A.
PENICILLINA ICAR	003861	I.S.F.
PENTICORT	026125	INNOVEX S.R.L.
PERACNE	004500	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
PERANGIL	027010	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
PERFUDAN	028218	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
PERILGAST	031955	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
PERNEXIN FOLINICO	025942	BAYER S.P.A.
PERTENSIN	028973	PROMEDICA S.R.L.
PEVARYL SHAMPOO	028796	JANSSEN CILAG S.P.A.
PIAZOFOLINA	019987	BRACCO
PINO COMPOSTO	029937	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
PIPERACILLINA	034107	UNION HEALTH S.R.L.
PIPRACIN	026421	WYETH MEDICA IRELAND
PLANOCID	032327	PULITZER
PNEUMOPUR	035180	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOST
POLIBIOTIC	034333	ECOBI
POTASSIO LATTATO FKI	031911	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
PRANTAL	007782	SCHERING PLOUGH SPA
PRECOND	029091	SIRTON PHARMACEUTICALS
PREMARIN	002792	WYETH MEDICA IRELAND
PREST	029274	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
PRIDINOLO CRINOS	035080	CRINOS S.P.A.
PRIMACAINE CON ADRENALINA	034017	INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE
PRIMALAN	024450	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
PRIMERAL	024817	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
PROAURANTIN	034174	PFIZER ITALIA S.R.L.
PROCIANIDOL	027266	BRUSCHETTINI S.R.L.

PROFLOX	034565	BAYER AG
PROLEV LA	028577	MAX FARMA SRL
PROMETAZINA	030313	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
PROMETAZINA	031881	LACHIFARMA
PROMETAZINA NA	031151	NOVA ARGENTIA S.P.A.
PRONTORED	033909	MEDA PHARMA S.P.A.
PROPAFENONE ABBOTT	031837	ABBOTT S.R.L.
PROSPIRIL	036715	SCHERING PLOUGH SPA
RABARBARO COMPOSTO PIERANDREI	013266	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
RABARBARONI	010759	MAX FARMA SRL
RABITIN	036365	CRINOS S.P.A.
RAMIDOX	029299	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
RAN	000763	ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA
RANITIDINA ALPHARMA	036553	ALPHARMA A.S.
RANITIDINA SELVI	035471	SELVI
RANIX	035476	DAMOR
REGLUMAX	028414	MAX FARMA SRL
RELASKIN	032156	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
RELASTEF	028027	ITALFARMACO S.P.A.
RELERT	035369	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL
REMDUE	022929	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
REMEGEL	028763	SSL HEALTHCARE ITALIA
RENNIE DUO	034325	BAYER
RENPRESS	028677	LPB
REOEPARIN	032888	AGIPS
REOFILLINA	033427	PULITZER
RESFOLIN	027979	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
RETITOP	028806	COSMETIQUE ACTIVE
REUPROFEN	024528	LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL
REVITASE	001773	I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL
RHINALYOC	028486	FARMALYOC
RIACEN	024780	PROMEDICA S.R.L.
RIBEX FLU	027677	JOHNSON & J.
RIBEX NASALE	016308	JOHNSON & J.
RIFAMPICINA KENTON	021624	KENTON
RIKOSILVER	032815	MEDA PHARMA S.P.A.
RINGER	031563	GOBBI FRATTINI
RINGER ACETATO	031565	GOBBI FRATTINI
RINGER BAXTER	035972	BAXTER S.P.A.
RINGER CON GLUCOSIO	030720	SALF

RINGER FRESENIUS KABI ITALIA	030771	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
RINGER LATTATO	031567	GOBBI FRATTINI
RINGER NOVASELECT	030756	NOVASELECT
RINOMINIC	035521	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
RINOMUCIL	031591	ZAMBON S.P.A.
RINOS	013167	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
RIPIX	028803	BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A.
ROCID	033366	MAX FARMA SRL
ROSAMIN	027264	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
ROSASED	028461	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
RUBENS	034465	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
RULICALCIN	027392	ALFA BIOTECH S.R.L.
SACCARUM	036226	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
SALBUJET	028898	PROMEDICA S.R.L.
SALBUTAMOLO TAIFUN	034829	LEIRAS OY
SALICILICO	031888	LACHIFARMA
SALISULF	005047	GIULIANI SPA
SALOFALK	027357	DR. FALK PHARMA GMBH
SAN	032763	BRACCO S.P.A.
SANABRONCHIOL	019693	FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA
SANATAX	035624	COPERNICO
SAVARINE	034383	ASTRAZENECA S.P.A.
SCAVENGER	028814	AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL
SCOPOLAMINA BROMIDRATO	031947	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
SECUROPEN	025569	BAYER HEALTHCARE AG
SEPICAL	033818	SEPI CHIMICA S.R.L.
SEPTISTERIL	035531	GERMO
SEPTOPAL	027014	BIOMET ITALIA S.R.L.
SEQUILANT GIORNO	025629	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
SEQUILANT NOTTE	025630	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
SEVENEL	036375	BRACCO
SIDEROGLOBINA	025785	PFIZER ITALIA S.R.L.
SIDEROMAX	034578	IPA
SIDEROS	025040	MASTELLI
SIFAMIC	025685	S.I.F.I. S.P.A.
SILIBIOS	027262	ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA
SINAPSYL	029197	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
SINECOD BOCCA	027610	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
SINOEC	033764	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.
SIRIGEN	029617	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA

SKINWEL	035525	BRACCO S.P.A.
SODIO ACETATO	030818	MONICO
SODIO CLORURO	032631	IRIS
SODIO CLORURO 0,45% CON GLUCOSIO 2,5% BAXTER	036092	BAXTER S.P.A.
SODIO CLORURO 0,9% CON GLUCOSIO 5% BAXTER	036091	BAXTER S.P.A.
SODIO CROMOGLICATO	032793	HEXAL S.P.A.
SODIO FLUORURO	029947	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
SOFRA TULLE	024633	ROUSSEL LABORATOIRES LTD
SOLACY	027900	LABORATOIRES GRIMBERG
SOLART	026226	PFIZER ITALIA S.R.L.
SOLPLEX 40	024972	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
SOLPLEX 70	024973	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
SOLUZ.CONCETRATE EMODIALISI CON ACETATO RANGE FUN	032618	IRIS
SOLUZ.EMODIALISI ACIDA CONCENTRATA RANGE FUN	032620	IRIS
SOLUZ.EMODIALISI BASICA CONCENTRATA RANGE FUN	032619	IRIS
SOLUZIONE BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.)	030733	SALF
SOLUZIONE BIOFILTRAZIONE RANGE F.U. EUROPEO	032623	IRIS
SOLUZIONE EMODIAFILTRAZIONE RANGE F.U.EUROPEO	032622	IRIS
SOLUZIONE EMOFILTRAZIONE RANGE F.U.EUROPEO	032621	IRIS
SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.)	029499	IPRA
SOLUZIONE RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	032599	IRIS
SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE NOVASELECT	031519	NOVASELECT
SOMATOSTATINA	034054	I.S.F.
SOMATOSTATINA ALFA BIOTECH	033618	ALFA BIOTECH S.R.L.
SOMATOSTATINA SIRTON	034502	SIRTON PHARMACEUTICALS
SOPIVAN	025625	FORMENTI PRODOTTI
SPATIX	029090	BIOPROGRESS S.P.A.
SPERTI	031847	WYETH CONSUMER HEALTHCARE
SPIDIMAL	028175	ZAMBON COMPANY S.p.A.
SPIROBAC	034486	LEVOFARMA S.R.L.
SPIROX	034671	COPERNICO
STAFF	023340	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
STAFUSID	025214	LEO PHARMACEUTICAL PRODUCT LTD
STEP	028783	SCHERING PLOUGH SPA
STEPROSOL	033567	MAX FARMA SRL
STERILINA	032220	LAROS S.R.L.
STERILLIUM	033321	BODE CHEMIE GMBH & CO
STEROFORMIO	032306	PHARM@IDEA
STEROSAN	032287	LACHIFARMA
STIMTES	027205	LILLY

STRAMINOL	009846	BRACCO S.P.A.
STREPTOCOL	005166	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
STREPTOMICINA SOLFATO	031426	FISIOPHARMA S.R.L.
SUDAFED CO	027994	GSK
SUFENTANIL FRESENIUS	035996	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
SULEN	024107	L.F.M.
SUMESTIL	028522	BAKER ITALIA S.P.A.
SUMIGRENE	027987	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
SUMMAIR	027684	ZAMBON S.P.A.
SUMMAVIT	009931	BIOPROGRESS S.P.A.
SUPRECUR	028243	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
SURALGAN	025996	PFIZER ITALIA S.R.L.
SWEETLY	032653	GERMO
TAMETIN	023604	CABER
TAMIDALEX	034022	FORMENTI PRODOTTI
TAMOXIFEN	034036	REMEDIA
TAMOXIFENE	033207	SANDOZ
TAMOXIFENE SIGMA TAU	035384	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
TAMPONE FOSFATO FKI	030778	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
TANATRIL	034148	ROTTAPHARM S.P.A.
TANIPEC	035013	ALFA WASSERMANN S.P.A.
TENITRAN	021164	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
TENSICOR	029177	EG S.P.A.
TERAZOSINA NOBEL	035795	NOBEL FARMACEUTICI
TETRACICLINA LUX	013476	TUBILUX PHARMA S.P.A.
THERALGAN	033918	THERAMEX S.P.A.
TIAPROREX	027676	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
TICLOPIDINA BIOSELECTA	029291	BIOSELECTA
TIMICON	027888	LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET
TOBRAMIN	034599	PULITZER
TONOGASTROL	033900	AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL
TOP CALCIUM	029261	BIG
TOTELLE	035316	WYETH LEDERLE S.P.A.
TRAMAMED	036173	HEXAL S.P.A.
TRANILAST GET	028915	GET
TREVIS	034278	ALK ABELLO'
TRIAMINIC NASALE	020884	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
TRICEF	025384	EUROFARMACO S.R.L.
TRICILEST	027478	JANSSEN CILAG S.P.A.
TRIDICAL	034841	EPIFARMA S.R.L

TRIGESIC	007187	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
TRILAFON DECANOATO	031854	SCHERING PLOUGH SPA
TRINORDIOL	024869	WYETH MEDICA IRELAND
TRINSIO	036565	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.
TRIQUISIC	035605	FORMENTI PRODOTTI
TRISALGINA	013470	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
TRISORALEN	021861	ITALFARMACO S.P.A.
TRIXIDINE	026782	MEDA PHARMA GMBH & CO. KG
TROFOVEN	034973	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
TROMBENOX	027575	A. NATTERMANN & CIE GMBH
TROMBENOX T	029126	A. NATTERMANN & CIE GMBH
TUBERCOLINA PPD	020257	WYETH EUROPA LIMITED
TUSCALEX	033135	DMS FARMACEUTICI S.P.A.
TUSSEVAL	019613	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
TWIN	028163	ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.
TYLENOL RAFFREDDORE	027338	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
ULTRACIF	035048	PULITZER ITALIANA S.R.L.
UNI DUR	028158	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
UNICAL	033485	SOOFT ITALIA
UNICID	029042	PROSPA ITALIA S.R.L.
UNIMAX	033993	ASTRAZENECA
UNISINUS	015475	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
UROCED	033795	ESSEX ITALIA S.P.A.
UROMIRO 340	022064	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
URONORM	025325	ALFA WASSERMANN S.P.A.
UROVIDEO	023761	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
VALPAMAG	027827	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
VALPROATO SODICO	033988	EG S.P.A.
VALPROATO SODICO	033990	RATIOPHARM GMBH
VANCOMICINA	034181	WYETH LEDERLE S.P.A.
VANCOMICINA	034890	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VANCOMICINA ALPHARMA	035440	ALPHARMA
VANCOMICINA BELTAPHARM	034791	BELTAPHARM
VANCOMICINA BONISCONTRO E GAZZONE	035056	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
VANCOMICINA MYLAN GENERICS	035050	MYLAN S.P.A.
VANEVOR	034926	ZEUS S.R.L.
VARIDASE	005684	LEDERLE ARZNEIMETTEL GMBH
VAS	027465	GEYMONAT S.P.A.
VASOLEVE	028719	MAX FARMA SRL
VASONORM	027738	NCSN FARMACEUTICI S.R.L.

VASPERDIL	035186	BRACCO IMAGING S.P.A.
VEGELAX	026815	GIULIANI SPA
VENTMAX JET	028880	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
VERAPAMIL	033538	ABBOTT S.R.L.
VERAPAMIL ABBOTT	026179	ABBOTT S.R.L.
VIAREX	024789	SCHERING PLOUGH LABO
VIAZEM SR	033755	SIRTON PHARMACEUTICALS
VIBRIOBAC	034477	FARMA 1
VINORELBINE PIERRE FABRE	028189	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
VIRGINIANA GOCCE AZZURRE	032121	KELEMATA
VIRGINIANA GOCCE VERDI	025353	KELEMATA
VIRUSTOP	024616	PULITZER ITALIANA S.R.L.
VIT.K ANGELINI	005568	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VIT.PP ANGELINI	005564	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VITACALC D	035278	HERMES ARZNEIMITTEL
VITAMINA C KELEMATA	001721	KELEMATA
VITAMINA C MERCK SERONO	034143	MERCK SERONO S.P.A.
VITAMINE COMPLESSO B	030174	ITALFARMACO S.P.A.
VITAMINE COMPLESSO B	030274	ECOBI
VITASPRINT COMPLEX	029123	BALVERDA S.R.L.
VITERRA	006541	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.
VITIALGIN	010220	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
WINDEROL	036940	VALEAS
WYCILLINA A.P.	009740	PFIZER ITALIA S.R.L.
XILEN	033784	RECOFARMA S.R.L.
ZAFEN	028760	ZAMBON ITALIA S.R.L.
ZAMOCILLIN	025044	ZAMBON ITALIA S.R.L.
ZEROPLAC	032034	ACRO
ZICLOPID	035169	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.
ZINCO OSSIDO	031892	LACHIFARMA
ZINCO OSSIDO QUALIFARMA	029773	QUALIFARMA
ZOPICLONE	034423	DOC GENERICI SRL
ZYMAMED	033101	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.

ALLEGATO *B*

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
ABACUS	028508	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
ACECOR	024710	SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA
ACIDO ACETILSALICILICO	029878	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
ACIDO ASCORBICO	032394	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	032395	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ADRENALINA	032396	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
AEGIS	035660	GERMED PHARMA S.P.A.
ALLOPURINOLO	032397	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ALLUMINIO IDROSSICO E MAGNESIO TRISILICATO	032399	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ALLUMINIO IDROSSIDO	031278	BIOPROGRESS S.P.A.
ALLUMINIO IDROSSIDO	032398	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
AMINOFILLINA	031279	BIOPROGRESS S.P.A.
AMINOFILLINA	032400	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
AMPICILLINA	032402	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ANTAZOLINA E NAFAZOLINA	032661	TUBILUX PHARMA S.P.A.
ANTEMESYL	003441	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
ASACLOR	032045	GIULIANI SPA
ASOPTIL	033754	SCHARPER S.P.A.
ATRIDOX	034819	TOLMAR GMBH
ATROPINA SOLFATO	032403	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
AUDEC	028942	GIULIANI SPA
BACTISOL	035692	MITIM S.R.L.
BENZALCONIO CLORURO	032404	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
BENZILE BENZOATO	032405	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
BENZILPENICILLINA BENZATINICA	032406	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
BENZILPENICILLINA POTASSICA	032407	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
BIOCALCIUM	033468	BIOPROGRESS S.P.A.
BIONECT	027094	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
BIONIF	029060	BIOPROGRESS PHARMA S.P.A.
BIOPIPER	032876	ACTAVIS GROUP PTC EHF
BIOROSENTAL	035381	ACTAVIS GROUP PTC EHF
BIOSCALMED	029438	GIULIANI SPA
BIROXOL	026196	SALUS RESEARCHES S.P.A.
BLU DI METILENE	029892	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
BLU DI METILENE	032408	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
BROMAZEPAM N&P	036137	N & P S.R.L.
BROMAZEPAM PRC	036139	P.R.C. SRL
BUPIVACAINA BONISCONTRO E GAZZONE	034073	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO	029893	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
CALCIO CLORURO	032409	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CALCIO GLUCONATO	032410	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CALDIOR	035261	PROGE MEDICA S.R.L.
CEFALOTINA SODICA	032412	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.

CEFAZOLINA FRANCIA	034414	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
CEFONICID ACTAVIS	035071	ACTAVIS GROUP PTC EHF
CETRIMIDE	032413	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CHININA CLORIDRATO	032414	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CHININA SOLFATO	032415	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CICLOSINT	032334	CRINOS S.P.A.
CLORAMFENICOLO	032416	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CLORAMFENICOLO PALMITATO	032417	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CLORAMFENICOLO SODIO SUCCINATO	032418	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CLORDIAZEPOSSIDO CLORIDRATO	032419	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CLOREXIDINA GLUCONATO	032420	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CLOROCHINA BIFOSFATO	032421	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CLORPROMAZINA CLORIDRATO	032422	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CLORPROPAMIDE	032423	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CLOXACILLINA	032424	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CLOXACILLINA SODICA	032425	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CONTRALGEN	001755	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
CORDISOL	032879	BIOPROGRESS S.P.A.
CORTISONE ACETATO	032426	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
CURAVEN	027855	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
DERMOBETA	022103	KRUGHER PHARMA S.R.L.
DESAMETASONE	032427	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
DESTROMETORFANO BROMIDRATO	030304	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
DESTROMETORFANO BROMIDRATO	032428	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
DIAZEPAM	032429	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
DICLOFENAC ACTAVIS	033091	ACTAVIS GROUP PTC EHF
DICLOLIQ	035236	FARMAKA S.R.L.
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO	029903	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
DIFENIDRAMINA CLORIDRATO	032430	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
DIGOSSINA	032431	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
DIMENIDRINATO	029904	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
DOLORFEN	035357	GERMED PHARMA S.P.A.
DOPAMINA	032432	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
DOPAMINA CLORIDRATO	031417	FISIOPHARMA S.R.L.
DOSUMID	035949	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
DOXICICLINA	032433	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
EFEDRINA CLORIDRATO	032434	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO	030856	MONICO S.P.A.
ELOSALIC	035296	SCHERING PLOUGH SPA
EMETINA CLORIDRATO	032435	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ENTEROFLORIN	035614	ACTAVIS GROUP PTC EHF
EPALAT EPS	028524	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ERGOMETRINA MALEATO	032436	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ERITROMICINA	029908	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
ERITROMICINA ETILSUCCINATO	032437	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.

ERITROMICINA LATTOBIONATO	032438	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ERITROMICINA STEARATO	032439	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ETAMBUTOLO CLORIDRATO	032440	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ETIMONIS	033202	GERMED PHARMA S.P.A.
EUCAR	027080	SALUS RESEARCHES S.P.A.
FENILBUTAZONE	032441	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
FENOBARBITALE	032442	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
FENOSSIMETILPENICILLINA	032443	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
FERROSO SOLFATO	032444	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
FLUNISOLIDE ACTAVIS	035154	ACTAVIS GROUP PTC EHF
FLUOXETINA ACTAVIS	035152	ACTAVIS GROUP PTC EHF
FUROSEMIDE	032445	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
GASTRAX	028357	ALFA WASSERMANN S.P.A.
GENTAMICINA SOLFATO	032446	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
GIORAMEP	029217	SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA
GLICEROLO	030307	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
GLUCOSIO	032447	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
GRISEOFULVINA	032448	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
IDROCLOROTIAZIDE	032449	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
IDROCORTISONE ACETATO	032450	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
IMIPRAMINA	032452	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ITTIOLO	031288	BIOPROGRESS S.P.A.
KETOPROFENE	035024	MONTERESEARCH S.R.L.
LEDERCORT	013973	MEDA PHARMA S.P.A.
LENISUN	027934	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
LEVOCARNITINA ACTAVIS	027336	ACTAVIS GROUP PTC EHF
LIDOCAINA CLORIDRATO	030310	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
LIDOCAINA CLORIDRATO	032453	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO	032454	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
LIDOCAINA CLORIDRATO E NORADRENALINA BITARTRATO	032455	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
LISBAK	033334	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL
LITIO CARBONATO	029924	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
MAGNESIO IDROSSIDO	032456	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
MANNITOLO	032457	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
MECOL	034390	ACTAVIS GROUP PTC EHF
MEPIVACAINA BONISCONTRO E GAZZONE	034074	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
MERBROMINA	030311	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
MESALBIO	034757	ACTAVIS GROUP PTC EHF
METADONE CLORIDRATO FARMA LEADER	034641	FARMA LEADER S.R.L.
METILE SALICILATO	029928	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
METILPREDNISOLONE	032458	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
METRONIDAZOLO	031290	BIOPROGRESS S.P.A.
METRONIDAZOLO	032459	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
MICROCLISMI GLICERINA GIULIANI	028882	GIULIANI SPA
MIDAZOLAM FRESENIUS	035038	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.

MILLENNIUM	034217	PHARMATEX ITALIA S.R.L.
MINIDALTON	026603	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
MOTOZINA	014983	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
MYRIALEN	034648	VI.REL PHARMA S.R.L.
NALOXONE CLORIDRATO	032460	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
NICOTINAMIDE	032461	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
NITROFURANTOINA	032462	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
NOTUL	024179	SOCIETA' STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MENDELEJEFF S.R.L.
NOVODIL	018800	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
OXANDROLONE SPA	023127	SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA
PARACETAMOLO ACTAVIS	031291	ACTAVIS GROUP PTC EHF
PIPERAZINA ADIPATO	032464	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
PIROXICAM ACTAVIS	033325	ACTAVIS GROUP PTC EHF
POTASSIO CLORURO	032465	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
PREPARAZIONE ANTIEMORROIDARIA GIULIANI	027971	GIULIANI SPA
PRIMACHINA FOSFATO	032466	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
PROBENECID	032467	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
PROMETAZINA	031297	BIOPROGRESS S.P.A.
PROMETAZINA CLORIDRATO	031298	BIOPROGRESS S.P.A.
PRORITMIL	036118	BIOPROGRESS S.P.A.
QUOTA	034556	ABBOTT S.R.L.
RANIZAC	034509	BIOPROGRESS PHARMA S.P.A.
REDUXADE	034437	ABBOTT S.R.L.
RIFAMPICINA	032469	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
RIM C.M.	034431	BRACCO S.P.A.
RINGER	032470	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
RINGER LATTATO	032471	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
SALI PER REIDRATAZIONE CON GLUCOSIO	032472	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
SALICILICO	031305	BIOPROGRESS S.P.A.
SCOPOLAMINA BROMIDRATO	032473	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
SERDOLECT	033065	H. LUNDBECK A/S
SERTRALINA SIGMA TAU GENERICS	036807	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
SIFITRIM	020654	S.I.F.I. S.P.A.
SODIO BICARBONATO	032474	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
SODIO CITRATO	030820	MONICO S.P.A.
SODIO CLORURO	032475	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	031524	PANPHARMA S.R.L.
SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	031527	PANPHARMA S.R.L.
SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	031525	PANPHARMA S.R.L.
SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	031526	PANPHARMA S.R.L.
SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.) PANPHARMA	031528	PANPHARMA S.R.L.
SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.)	031529	PANPHARMA S.R.L.
SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) NOVASELECT	031514	NOVASELECT S.P.A.
SOYACAL	026375	GRIFOLS ITALIA S.P.A.
STREPTOMICINA SOLFATO	032476	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.

SULFADIAZINA	032477	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
SULFADIMETOSSINA	032478	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
SULFAMETOPIRAZINA	032479	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
SUPPOSTE GLICERINA GIULIANI	028838	GIULIANI SPA
TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH	034215	MONTERESEARCH S.R.L.
TERAZOSINA ACTAVIS	036135	ACTAVIS GROUP PTC EHF
TETRACICLINA CLORIDRATO	032480	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
TIABENDAZOLO	032481	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
TIAPROFEN	028613	BIOPROGRESS S.P.A.
TICLOPIDINA SALUS	035383	SALUS RESEARCHES S.P.A.
TIONAMIL	012207	IDECO LINEA ODONTOIATRICA S.R.L.
TOPFERRAL	034264	O.P. PHARMA S.R.L.
TREDIFORT	034840	SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA
TRIOCETIN	022823	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ULTRAFLU	035445	GERMED PHARMA S.P.A.
URIDOZ	029128	ZAMBON ITALIA S.R.L.
VACCIFLU	036839	SOLVAY PHARMA S.P.A.
VIATIM	035889	SANOFI PASTEUR M.S.D. S.P.A.
VITAMINE COMPLESSO B BIOPROGRESS	031307	BIOPROGRESS S.P.A.
VITAMINE DEL COMPLESSO B	032482	OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L.
ZINCO OSSIDO	031308	BIOPROGRESS S.P.A.

09A15406

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 17 dicembre 2009, n. **141509**.

Chiarimenti e precisazioni in merito alle variazioni di programmi, oggetto delle agevolazioni previste dall'articolo 14 della legge 17 dicembre 1982, n. 46 (FIT), proposti congiuntamente da più soggetti.

Alle imprese interessate

Alle Banche concessionarie

All'A.B.I.

A Cassa depositi e prestiti S.p.a.

1.1. La direttiva 16 gennaio 2001 e la direttiva 10 luglio 2008 che adegua la precedente alla disciplina comunitaria n. 2006/C 323/01, in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, prevedono che i soggetti beneficiari possono presentare programmi di sviluppo sperimentale anche congiuntamente. Fermo restando quanto già stabilito in merito alle variazioni dei programmi agevolati dalle direttive richiamate e dalla circolare n. 1034240 dell'11 maggio 2001, con la presente circolare si forniscono ulteriori precisazioni riguardanti le predette variazioni nel caso di programmi da realizzare congiuntamente da due o più soggetti.

1.2. Le variazioni riguardanti la rinuncia o la impossibilità a partecipare alla realizzazione del programma, da parte di uno o più soggetti, dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero per il tramite del soggetto gestore ai fini dei conseguenti adempimenti.

1.3. I restanti beneficiari dovranno comunicare al Ministero il proprio interesse a proseguire comunque il programma, con contestuale proposta di nuova articolazione delle attività, da valutarsi a cura della banca concessionaria.

1.4. La banca concessionaria, previa verifica della effettiva organicità e funzionalità del programma, in relazione sia agli aspetti tecnico-dimensionali che economico-finanziari, così come modificato per effetto della rinuncia e della conservazione degli obiettivi e delle finalità del programma anche in assenza del/i soggetto/soggetti che non partecipano più alla sua realizzazione, comunicherà le proprie valutazioni al Ministero al fine di consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. Quanto disposto dai punti 1.3 e 1.4 trova applicazione anche nei casi di revoca delle agevolazioni ad uno o a più soggetti beneficiari partecipanti a programmi congiunti.

Roma, 17 dicembre 2009

Il direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
ESPOSITO

09A15304

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Quantum Dog DA_2Ppi/CvL».

Estratto decreto n. 182 del 3 dicembre 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0211/001/II/003.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0211/001/II/004.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica QUANTUM DOG DA_2Ppi/CvL, nelle confezioni:

astuccio 10 flaconi di DA_2Ppi + 10 flaconi di CvL - A.I.C. n. 103756019;

astuccio 25 flaconi di DA_2Ppi + 25 flaconi di CvL - A.I.C. n. 103756021.

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Quantum Dog DA_2Ppi/CvL» alle condizioni di seguito specificate:

titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Essex Animal Health - Burgwedel (Germania).

Confezioni:

astuccio 10 flaconi di DA_2Ppi + 10 flaconi di CvL - A.I.C. n. 103756019;

astuccio 25 flaconi di DA_2Ppi + 25 flaconi di CvL - A.I.C. n. 103756021.

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

DA_2Ppi frazione liofilizzata - quantità per dose (log_{10} $TCID_{50}$[1]);

principi attivi (vivi attenuati): virus del cimurro dei cani (ceppo Distemperoid): 4,5 - 6,0; adenovirus-2 dei cani (ceppo Ditchfield): 3,9 - 6,0; parvovirus dei cani (ceppo SAH 2b): 5,2 - 6,0; virus della parainfluenza dei cani (ceppo Philips Roxane): 4,8 - 7,0;

CvL - diluente frazione liquida - quantità per dose da 1 ml;

principi attivi (inattivati): corona virus (ceppo FEC-SAH): ≥6,3 log_2 unità SN[2]; leptospira interrogans sierovariante icterohaemorrhagiae (ceppo 115): ≥40 hamster PD80[3]; leptospira interrogans sierovariante canicola (ceppo 117): ≥40 hamster PD80[3].

Adiuvanti ed eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

per l'immunizzazione attive dei cani a partire dall'età di 6 settimane;

per prevenire la mortalità e ridurre i segni clinici di malattia causati dal virus del cimurro, dal parvovirus e dall'epatite infettiva dei cani; per prevenire la mortalità e ridurre i segni clinici di malattia causata da leptospira interrogans sierovarianti canicola e hicterohaemmoragiae;

per ridurre i segni clinici e la diffusione virale di adenovirus dei cani tipo 2; per ridurre la diffusione virale del virus della parainfluenza e del parvovirus dei cani; per ridurre l'infezione intestinale causata da coronavirus dei cani.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

popo la ricostituzione il prodotto deve essere utilizzato immediatamente e non conservato.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A15022

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cardotek-30 Plus».

Estratto provvedimento n. 228 del 26 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK-30 PLUS, nelle confezioni:

6 tavolette masticabili da 68 mcg - A.I.C. n. 100001015;

6 tavolette masticabili da 136 mcg - A.I.C. n. 100001027;

6 tavolette masticabili da 272 mcg - A.I.C. n. 100001039;

9 tavolette masticabili da 68 mcg - A.I.C. n. 100001041;

9 tavolette masticabili da 136 mcg - A.I.C. n. 100001066;

9 tavolette masticabili da 272 mcg - A.I.C. n. 100001078.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo I: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

È autorizzata, la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'eliminazione del sito di produzione responsabile del rilascio lotti e, precisamente: Merck Sharp & Dohme B.V. - Waarderweg, 39 - 2031 BN Haarlem - Olanda, mentre resta quale sito responsabile rilascio lotti quello attualmente autorizzato: Merial - 4 Chemin du Calquet - 31300 Toulouse - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14991

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi del giorno 7 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4787
Yen	133,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,718
Corona danese	7,4416
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90505
Fiorino ungherese	270,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7075
Zloty polacco	4,0800
Nuovo leu romeno	4,2258
Corona svedese	10,4306
Franco svizzero	1,5123
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4675
Kuna croata	7,2692
Rublo russo	44,1400
Lira turca	2,2133
Dollaro australiano	1,6271
Real brasiliano	2,5650
Dollaro canadese	1,5664
Yuan cinese	10,0982
Dollaro di Hong Kong	11,4605
Rupia indonesiana	13966,60
Rupia indiana	68,7743
Won sudcoreano	1705,74
Peso messicano	18,7795
Ringgit malese	5,0239
Dollaro neozelandese	2,0828
Peso filippino	68,174
Dollaro di Singapore	2,0588
Baht tailandese	49,026
Rand sudafricano	11,0699

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A15023

Cambi del giorno 8 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4774
Yen	130,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,757
Corona danese	7,4416
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90700
Fiorino ungherese	273,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7077
Zloty polacco	4,1070
Nuovo leu romeno	4,2351
Corona svedese	10,4841
Franco svizzero	1,5111
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4915
Kuna croata	7,2630
Rublo russo	45,0700
Lira turca	2,2240
Dollaro australiano	1,6247
Real brasiliano	2,5792
Dollaro canadese	1,5595
Yuan cinese	10,0869
Dollaro di Hong Kong	11,4504
Rupia indonesiana	14045,58
Rupia indiana	68,7743
Won sudcoreano	1706,88
Peso messicano	18,8465

Ringgit malese	5,0150
Dollaro neozelandese	2,0785
Peso filippino	68,045
Dollaro di Singapore	2,0570
Baht tailandese	49,028
Rand sudafricano	11,0849

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A15024

Cambi del giorno 9 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4768
Yen	129,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,749
Corona danese	7,4416
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90460
Fiorino ungherese	273,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7076
Zloty polacco	4,1336
Nuovo leu romeno	4,2449
Corona svedese	10,4995
Franco svizzero	1,5114
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4650
Kuna croata	7,2640
Rublo russo	44,8737
Lira turca	2,2173
Dollaro australiano	1,6222
Real brasiliano	2,5953
Dollaro canadese	1,5643
Yuan cinese	10,0830
Dollaro di Hong Kong	11,4461
Rupia indonesiana	13975,37
Rupia indiana	68,7743
Won sudcoreano	1715,20
Peso messicano	19,0876
Ringgit malese	5,0189
Dollaro neozelandese	2,0709
Peso filippino	68,410
Dollaro di Singapore	2,0526
Baht tailandese	48,993
Rand sudafricano	11,1630

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A15025

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente l'estratto della determinazione AIC/N/V n. 2229 del 1º ottobre 2009 relativo al medicinale «Albital».

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2229 del 1° ottobre 2009 relativo al medicinale ALBITAL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del 19 novembre 2009.

Ove è scritto:

«A.I.C. n. 022515163 - "200 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone 50 ml + set per infusione; varia in: «A.I.C. n. 022515163 - "200 mg/l soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone 50 ml + set per infusione»;

leggasi:

«A.I.C. n. 022515163 - "200 mg/ml soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone 50 ml + set per infusione; varia in: «A.I.C. n. 022515163 - "200 g/l soluzione per infusione endovenosa" 1 flacone 50 ml + set per infusione».

09A15021

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-298) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100091223

€ 1,00